

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 24 aprile 2013, n. 76

Reg. (CE) n. 1698/2005. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2007-2013. Misure 211, 212, 214 e 215 - Disposizioni per la raccolta delle domande di aiuto/pagamento per l'annualità 2013. Approvazione BANDI PUBBLICI. Modifiche al bando pubblico allegato alla DGR n. 227/2012.

OGGETTO: Reg. (CE) n. 1698/2005. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2007-2013. *Misure 211, 212, 214 e 215* - Disposizioni per la raccolta delle domande di aiuto/pagamento per l'annualità 2013. Approvazione BANDI PUBBLICI. Modifiche al bando pubblico allegato alla DGR n. 227/2012.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6, concernente *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il R.R. 6 settembre 2002, n. 1, recante *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 20 novembre 2001, n. 25, recante *“Norme in materia di Programmazione Bilancio e Contabilità della Regione”*;

VISTA la L.R. 23 dicembre 2011, n. 20, Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 2012;

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2012, n. 15 *“Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio per l'esercizio finanziario 2013”*;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Reg. (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, che ha sostituito il Reg. (CE) n. 1975/2006;

VISTO il Reg (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della Politica Agricola Comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i Reg. n. 1290/2005, n. 247/2006, n. 378/2007 ed abroga il Reg. n. 1782/2003;

VISTO il Regolamento (CE) n. 639/2009 della Commissione del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 73/2009 in ordine alle misure di sostegno specifico;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 35 del 21 febbraio 2007 con la quale è stata approvata la “Proposta di Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007/2013”;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008)708 del 15 febbraio 2008;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 163 del 7 marzo 2008 concernente “Reg. (CE) 1698/2005. Presa d’atto dell’approvazione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2007/2013 da parte della Commissione Europea”;

VISTA la Decisione C(2009) 10345 del 17 dicembre 2009 della Commissione Europea con la quale è stata approvata la revisione del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007/2013 a seguito del processo di riforma “Health Check” della Politica Agricola Comune e delle Azioni introdotte dal Piano di Rilancio Economico Europeo (European Recovery Plan);

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 62 del 29 gennaio 2010 con la quale la Giunta Regionale del Lazio ha preso atto della revisione programmatica del PSR 2007/2013 il cui iter negoziale con i Servizi della Commissione Europea si è concluso con l’adozione della suddetta Decisione della Commissione Europea C(2009) 10345 del 17 dicembre 2009;
- n. 5 del 13 gennaio 2012, di presa d’atto della modifica del PSR 2007/2013 inviata in prima istanza alla Commissione UE il 18 maggio 2011 e il cui iter negoziale con i Servizi della Commissione medesima si è concluso con l’approvazione della Commissione UE, come da nota Ref.Ares(2011)1152521 del 27/10/2011;
- n. 329 del 6 luglio 2012 di presa d’atto della modifica del PSR 2007/2013 inviata in prima istanza alla Commissione UE il 28 dicembre 2011 e approvata da parte della Commissione Europea con nota Ref. Ares (2012)485184 del 19 aprile 2012;

CONSIDERATO che il Comitato di sorveglianza del PSR, nella seduta del 31 maggio 2012, ha esaminato e approvato, ai sensi dell’art. 78 del citato regolamento (CE) n. 1698/05, una nuova proposta di modifica del PSR predisposta dall’Autorità di gestione e inviata ai servizi della Commissione UE il 5 luglio 2012 e che, a seguito delle osservazioni formulate dai Servizi comunitari con nota Ref. Ares(2012)884345 del 19/07/2012, detta proposta è stata integrata dall’Autorità di gestione coerentemente alle osservazioni pervenute e risottoposta all’esame del Comitato di sorveglianza, che ha espresso parere favorevole nell’ambito della procedura scritta avviata con nota Prot.

N. 993/SP del 26 settembre 2012 e conclusa con nota Prot. N. 448653DA/10/18 del 18 ottobre 2012;

PRESO ATTO che la Commissione UE ha approvato la citata proposta di modifica del PSR 2007-2013 del Lazio con Decisione della Commissione UE C(2013)375finale del 24 gennaio 2013;

VISTA la versione consolidata del PSR 2007-2013 con relativi allegati, approvata dalla Commissione UE nell'ambito della citata Decisione C(2013)375finale del 24 gennaio 2013, e consultabile nel sito internet istituzionale www.agricoltura.regione.lazio.it, sezione PSR 2007-2013;

CONSIDERATO che, nella nuova versione del PSR 2007-2013, risulta una dotazione finanziaria di spesa pubblica programmata sulle misure 211, 212, 214 e 215 pari rispettivamente a:

- euro 15.241.395,00 sulla misura 211 *Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane*;
- euro 1.890.233,00 sulla misura 212 *Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane*;
- euro 163.546.208,00 sulla misura 214 *Pagamenti agroambientali*;
- euro 14.786.235,00 sulla misura 215 *Pagamenti per il benessere degli animali*;

CONSIDERATO che con la citata modifica del PSR approvata con la Decisione UE C(2013)375finale del 24 gennaio 2013 è stata introdotta nel documento di programmazione, tra l'altro, la nuova azione 214.12 "Tecniche di agricoltura conservativa";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 531 del 10 luglio 2007 pubblicata sul BURL n. 20 del 20/07/2007 con la quale è stato approvato il bando ad apertura condizionata per la raccolta delle domande di aiuto relative alla misura 214 - azione 2 "Agricoltura biologica" per l'annualità 2007;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale nn. 289 e 290 del 18 aprile 2008, pubblicate sul Suppl. Ord. n. 35 al BURL n. 15 del 21 aprile 2008, con le quali sono stati approvati i bandi pubblici per la raccolta delle domande di aiuto/pagamento delle misure 211, 212 e 214 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013", per l'annualità 2008;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 284 del 24 aprile 2009 pubblicata sul BURL n. 17 del 7 maggio 2009 con la quale è stata attivata la raccolta delle domande di aiuto/pagamento relative alle misure 211, 212 e 214 per l'annualità 2009;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 651 del 7 agosto 2009 con la quale è stato autorizzato il finanziamento di tutte le domande di aiuto delle misure 211, 212 e 214 presentate per la campagna 2008, istruite con esito positivo e ritenute ammissibili, senza che sia stato necessario procedere alla preliminare formulazione

delle graduatorie, fermo restando il completamento del processo di valutazione per l'attribuzione delle priorità e dei punteggi derivanti dalla verifica dei "criteri di selezione;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 246 del 22/03/2010, con la quale, tra l'altro, è stato autorizzato il pagamento di tutte le domande ammissibili relative all'annualità 2009 ed attivata la raccolta delle domande di aiuto/pagamento relative all'annualità 2010 per le misure 211, 212 e 214 e, nel contempo, stabilite talune disposizioni per la demarcazione tra il sostegno concesso ai sensi dell'articolo 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 e le "misure a superficie" del PSR 2007/2013 del Lazio;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 184 del 06/05/2011, con la quale, tra l'altro, è stato autorizzato il pagamento di tutte le domande ammissibili afferenti all'annualità 2010, è stata attivata una nuova raccolta di domande di aiuto/pagamento relative all'annualità 2011 per le misure 211, 212 e 214 ed è stato conferito mandato all'Autorità di Gestione del PSR Lazio per l'attivazione della Misura 215 "Benessere degli animali", per la cui copertura finanziaria si sarebbe attinto allo stanziamento complessivo della Misura 214;

VISTA la determinazione dirigenziale n. A5505 del 26 maggio 2011, concernente "Reg.CE 1698/2005. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 del Lazio. Misura 215 «Pagamenti per il benessere degli animali» - Bando pubblico per l'apertura condizionata della raccolta delle domande di aiuto/pagamento - Annualità 2011";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 29 del 26 gennaio 2012, con la quale, tra l'altro, è stata autorizzato il finanziamento ed il relativo pagamento di tutte le domande di aiuto/pagamento relative alle Misure 211, 212, 214, afferenti all'annualità 2011, istruite con esito positivo e ritenute ammissibili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 186 dell'8 maggio 2012, con la quale è stata attivata una nuova raccolta di domande di aiuto/pagamento relative all'annualità 2012 per le misure 211, 212 e 214;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 227 del 25 maggio 2012, recante disposizioni per il finanziamento delle domande di aiuto/pagamento relative alla misura 215 per l'annualità 2011 e con la quale è stata attivata una nuova raccolta di domande di aiuto/pagamento a valere sulla medesima misura per l'annualità 2012;

VISTA la circolare dell'Organismo Pagatore AGEA n. 39 prot. UMU/2012/1468 del 30/10/2012 concernente " Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche - Modalità di presentazione delle domande di pagamento - Campagna 2013";

TENUTO CONTO che per il trattamento e la gestione delle domande di aiuto/pagamento delle c.d. "misure a superficie" e delle "misure connesse ad animali", tra cui rientrano le suddette misure 211, 212, 214 e 215, si ricorre all'utilizzo degli

applicativi informatici predisposti dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA), disponibili sul portale SIAN;

CONSIDERATO che gli agricoltori che hanno assoggettato in precedenti annualità la propria azienda agli impegni agroambientali e agli impegni relativi al benessere degli animali sono tenuti, pena la mancata corresponsione dell'aiuto, a confermare l'impegno assunto con la presentazione di un'apposita domanda di pagamento;

CONSIDERATO che le domande di aiuto/pagamento (nuove domande e conferma degli impegni) per l'accesso agli aiuti di cui alle suddette misure 211, 212 e 214, in linea con le norme che disciplinano il regime della "domanda unica di pagamento", dovranno essere presentate improrogabilmente entro il 15 maggio dell'anno di riferimento e, pertanto per l'annualità 2013, entro il 15 maggio 2013;

CONSIDERATO che le domande di aiuto/pagamento (nuove domande e conferma degli impegni) per l'accesso agli aiuti di cui alla misura 215, in linea con le norme che disciplinano le domande relative alle "misure connesse ad animali", dovranno essere presentate improrogabilmente entro il 9 giugno dell'anno di riferimento e, pertanto per l'annualità 2013, essendo il 9 giugno un giorno festivo, andranno presentate entro il 10 giugno 2013;

CONSIDERATO che la mancata attivazione della raccolta, da effettuarsi entro le suddette scadenze, comporterebbe la perdita dell'annualità 2013 con gravi ripercussioni sullo stato di avanzamento finanziario del programma;

TENUTO CONTO che dai dati del sistema di monitoraggio risulta che le dotazioni finanziarie complessive assegnate alle misure 214 "*Pagamenti agroambientali*" e 215 "*Pagamenti per il benessere degli animali*" garantiscono la copertura finanziaria della totalità degli impegni assunti e di quelli in itinere a valere sulle citate misure, ivi compresi i pagamenti già effettuati e quelli da effettuarsi in applicazione del Reg. (CE) n. 1320/2006 del 5 settembre 2006 per gli impegni derivanti da precedenti periodi di programmazione (PSR 2000/2006 e Reg. CE n. 2078/92), e quelli relativi agli impegni assunti nell'attuale programmazione che dovranno essere effettuati nella prossima annualità in ragione della natura pluriennale degli impegni medesimi;

TENUTO CONTO, altresì, che la dotazione finanziaria complessiva delle misure 214 e 215 è tale da garantire la copertura finanziaria, nei limiti consentiti dai bandi pubblici in approvazione, anche per l'assunzione di nuovi impegni pluriennali a decorrere dalla corrente campagna 2013 e che tale procedura consente ad un rilevante numero di impegni in scadenza di poter essere rinnovati, così da garantire il pieno perseguimento degli obiettivi strategici perseguiti dalle misure;

CONSIDERATO che per far fronte a eventuali fabbisogni finanziari necessari per garantire la piena attuazione delle suddette misure, l'Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 del Lazio può attivare processi di rimodulazione finanziaria tra le misure del Programma per acquisire risorse aggiuntive derivanti da compensazioni finanziarie con misure caratterizzate da alti livelli di sottoutilizzazione;

CONSIDERATO che una nuova e ulteriore raccolta di domande di aiuto/pagamento per le misure 211, 212, 214 e 215, in coerenza con gli obiettivi programmatici posti dal Programma, contribuisce in modo determinante alla piena e razionale utilizzazione delle risorse dell'Asse II del Programma e, nel contempo, contribuisce a limitare in modo significativo i rischi connessi all'applicazione del meccanismo del disimpegno automatico dei fondi (c.d. regola "n+2");

RITENUTO pertanto di autorizzare, nel rispetto delle condizioni di impegno previste dai regimi di aiuto approvati e dai bandi pubblici per l'accesso alle Misure del PSR 211, 212, 214 e 215, il finanziamento di tutte le domande di aiuto/pagamento relative alle medesime misure presentate nell'annualità 2012, istruite con esito positivo e ritenute ammissibili;

RITENUTO pertanto di procedere, tenuto conto dell'avanzamento finanziario di ciascuna misura e delle strategie definite dell'Autorità di Gestione per il prosieguo attuativo del Programma, per l'**annualità 2013**, alla raccolta:

- di nuove domande di aiuto/pagamento per la corresponsione delle indennità compensative previste dai regime di aiuto di cui alle **misure 211** "*Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone montane*" e **212** "*Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane*";
- di nuove domande di aiuto (I° anno di impegno) per tutte le azioni della misura **214** "*Pagamenti agroambientali*", ivi compresa la nuova azione 214.12 "*Tecniche di agricoltura conservativa*";
- di nuove domande di aiuto (I° anno di impegno) per tutte le azioni della misura **215** "*Pagamenti per il benessere degli animali*";
- delle *domande di pagamento* (conferma degli impegni) della misura **214** "*Pagamenti agroambientali*" e della misura **215** "*Pagamenti per il benessere degli animali*" per l'aggiornamento degli impegni già assunti nelle precedenti annualità;

VISTO l'atto di organizzazione n. A4372 del 21 aprile 2011 e ss.mm.ii. con il quale sono stati individuati i Responsabili Unici delle Misure del PSR Lazio 2007-2013 gestite dalla Direzione Regionale Agricoltura e definiti i relativi compiti, tra cui rientra la predisposizione delle disposizioni afferenti all'attuazione della misura di competenza;

TENUTO CONTO che, a norma del regolamento (CE) n. 1974/06, art. 46, a partire dal 2012 è prevista una clausola di revisione per gli impegni pluriennali assunti a norma delle misure 214 e 215 del PSR (articoli, 39 e 40 del regolamento (CE) n. 1698/2005), se tali impegni si protraggono oltre il termine del periodo di programmazione 2007-2013, al fine di consentirne l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione 2014-2020;

RITENUTO pertanto di prevedere, per le domande di aiuto (1° anno d'impegno) presentate ai sensi del presente bando pubblico che transiteranno dall'attuale periodo di programmazione 2007/2013 a quello successivo 2014/2020, una clausola di revisione degli impegni assunti a norma degli articoli 39 e 40 del regolamento (CE) n. 1698/2005 (misure 214 e 215), al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico di riferimento, incluso quello relativo al periodo di programmazione 2014-2020, e che in virtù di tale clausola il beneficiario potrà scegliere di accettare detto adeguamento, con tutti gli obblighi che ne derivano, ovvero di recedere dall'impegno senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso;

VISTO il bando pubblico per la raccolta delle domande di aiuto/pagamento relative all'annualità 2013 a valere sulle **misure 211** "*Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone montane*" e **212** "*Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane*", predisposto dal competente Responsabile Unico di Misura e riportato in allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A);

RITENUTO di approvare il bando pubblico per la raccolta delle domande di aiuto/pagamento relative all'annualità 2013 a valere sulle **misure 211** "*Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone montane*" e **212** "*Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane*", predisposto dal competente Responsabile Unico di Misura e riportato in allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A);

VISTO il bando pubblico per la raccolta delle domande di aiuto/pagamento relative all'annualità 2013 a valere sulla **misura 214** "*Pagamenti agroambientali*", predisposto dal competente Responsabile Unico di Misura e riportato in allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (ALLEGATO B);

RITENUTO di approvare il bando pubblico per la raccolta delle domande di aiuto/pagamento relative all'annualità 2013 a valere sulla **misura 214** "*Pagamenti agroambientali*", predisposto dal competente Responsabile Unico di Misura e riportato in allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (ALLEGATO B);

VISTO il documento recante modifiche e integrazioni al bando pubblico allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 227 del 25 maggio 2012, per la raccolta delle domande di aiuto/pagamento a valere sulla **misura 215** "*Pagamenti per il benessere degli animali*", predisposto dal competente Responsabile Unico di Misura e allegato alla presente deliberazione (ALLEGATO C), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di approvare il documento recante modifiche e integrazioni al bando pubblico allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 227 del 25 maggio 2012, per la raccolta delle domande di aiuto/pagamento a valere sulla **misura 215**

“Pagamenti per il benessere degli animali”, predisposto dal competente Responsabile Unico di Misura e allegato alla presente deliberazione (ALLEGATO C), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che per il pagamento dei premi, aiuti e contributi previsti dalle Misure dell’Asse II del PSR concorrono, secondo percentuali prestabilite, l’Unione Europea attraverso il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e lo Stato tramite il fondo di rotazione (L. 183/1987) istituito presso il Ministero dell’Economia e Finanze;

CONSIDERATO che gli ordinativi di pagamento a favore dei beneficiari dei contributi previsti dal PSR sono emessi dall’Organismo Pagatore Nazionale AGEA, riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) n. 1663/95, sulla base delle autorizzazioni alla liquidazione degli aiuti predisposte dalle strutture regionali competenti;

RITENUTO, pertanto, di garantire che per i pagamenti delle suddette misure 211, 212, 214 e 215 si attingerà allo stanziamento complessivo di ciascuna misura, previsto nel piano finanziario del PSR, le cui somme sono già autorizzate ed allocate nel bilancio dell’Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) e non si farà, pertanto, ricorso alle risorse del bilancio della Regione Lazio;

TENUTO CONTO che la normativa vigente a livello comunitario, nazionale e regionale che costituisce il quadro normativo di riferimento per i Bandi Pubblici di cui alla presente deliberazione è rappresentata dalla versione aggiornata dei regolamenti, delle leggi e delle norme di fonte comunitaria, nazionale e regionale;

RITENUTO che per quanto non espressamente previsto nei Bandi Pubblici di cui alla presente deliberazione si rinvia a quanto stabilito dal documento di programmazione sullo sviluppo rurale (PSR Lazio 2007-2013) ed ai relativi provvedimenti di attuazione;

all’unanimità

DELIBERA

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di autorizzare, nel rispetto delle condizioni di impegno previste dai regimi di aiuto approvati e dai bandi pubblici per l’accesso alle Misure del PSR 211, 212, 214 e 215, il finanziamento di tutte le domande di aiuto/pagamento relative alle medesime misure presentate nell’annualità 2012, istruite con esito positivo e ritenute ammissibili;
- di procedere, tenuto conto dell’avanzamento finanziario di ciascuna misura e delle strategie definite dell’Autorità di Gestione per il prosieguo attuativo del Programma, per l’annualità 2013, alla raccolta:

- di nuove domande di aiuto/pagamento per la corresponsione delle indennità compensative previste dal regime di aiuto di cui alle **misure 211** “*Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone montane*” e **212** “*Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane*”;
 - di nuove domande di aiuto (I° anno di impegno) per tutte le azioni della misura **214** “*Pagamenti agroambientali*”, ivi compresa la nuova azione 214.12 “*Tecniche di agricoltura conservativa*”;
 - di nuove domande di aiuto (I° anno di impegno) per tutte le azioni della misura **215** “*Pagamenti per il benessere degli animali*”;
 - delle *domande di pagamento* (conferma degli impegni) della misura **214** “*Pagamenti agroambientali*” e della misura **215** “*Pagamenti per il benessere degli animali*” per l’aggiornamento degli impegni già assunti nelle precedenti annualità;
-
- di prevedere, per le domande di aiuto (1° anno d’impegno) presentate ai sensi del presente bando pubblico che transiteranno dall’attuale periodo di programmazione 2007/2013 a quello successivo 2014/2020, una clausola di revisione degli impegni assunti a norma degli articoli 39 e 40 del regolamento (CE) n. 1698/2005 (misure 214 e 215), al fine di garantirne l’adeguamento al quadro giuridico di riferimento, incluso quello relativo al periodo di programmazione 2014-2020, e che in virtù di tale clausola il beneficiario potrà scegliere di accettare detto adeguamento, con tutti gli obblighi che ne derivano, ovvero di recedere dall’impegno senza obbligo di rimborso per l’effettiva durata di validità dell’impegno stesso;
 - di approvare il bando pubblico per la raccolta delle domande di aiuto/pagamento relative all’annualità 2013 a valere sulle misure 211 “*Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone montane*” e 212 “*Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane*”, predisposto dal competente Responsabile Unico di Misura e riportato in allegato alla presente deliberazione (ALLEGATO A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
 - di approvare il bando pubblico per la raccolta delle domande di aiuto/pagamento relative all’annualità 2013 a valere sulla misura 214 “*Pagamenti agroambientali*”, predisposto dal competente Responsabile Unico di Misura e riportato in allegato alla presente deliberazione (ALLEGATO B), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
 - di approvare il documento recante modifiche e integrazioni al bando pubblico allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 227 del 25 maggio 2012, per la raccolta delle domande di aiuto/pagamento a valere sulla misura 215 “*Pagamenti per il benessere degli animali*”, predisposto dal competente Responsabile Unico di Misura e allegato alla presente deliberazione (ALLEGATO C), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- di garantire che, per i pagamenti delle suddette misure 211, 212, 214 e 215, si attingerà allo stanziamento complessivo di ciascuna misura, previsto nel piano finanziario del PSR, le cui somme sono già autorizzate ed allocate nel bilancio dell'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) e non si farà, pertanto, ricorso alle risorse del bilancio della Regione Lazio.

Per quanto non espressamente previsto nei Bandi Pubblici di cui alla presente deliberazione si rinvia a quanto stabilito dal documento di programmazione sullo sviluppo rurale (PSR Lazio 2007-2013) ed ai relativi provvedimenti di attuazione.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito Internet istituzionale.



REGIONE LAZIO

**ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013
ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05**

MISURA 211

“Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone montane”

MISURA 212

**“Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate, diverse dalle zone
montane**

**BANDO PUBBLICO
Annualità 2013**

Allegato A

PSR 2007/2013 del Lazio

BANDO PUBBLICO MISURE 211 e 212

INDICE

Articolo 1	<i>Obiettivi delle Misure</i>	<i>pag. 3</i>
Articolo 2	<i>Ambito territoriale d'intervento</i>	<i>pag. 4</i>
Articolo 3	<i>Descrizione tecnica delle Misure</i>	<i>pag. 4</i>
Articolo 4	<i>Soggetti beneficiari</i>	<i>pag. 5</i>
Articolo 5	<i>Requisiti e condizioni di ammissibilità</i>	<i>pag. 5</i>
Articolo 6	<i>Termini e modalità di presentazione delle domande</i>	<i>pag. 7</i>
	6.1 <i>Modalità di presentazione</i>	<i>pag. 7</i>
	6.2 <i>Finalità e Termini di presentazione</i>	<i>pag. 8</i>
	6.2.1 <i>Finalità delle domande</i>	<i>pag. 8</i>
	6.2.2 <i>Termini di presentazione domande</i>	<i>pag. 9</i>
Articolo 7	<i>Documentazione</i>	<i>pag. 11</i>
Articolo 8	<i>Agevolazioni previste</i>	<i>pag. 12</i>
Articolo 9	<i>Valutazione istruttoria delle domande</i>	<i>pag. 12</i>
	9.1 <i>Ammissibilità</i>	<i>pag. 13</i>
Articolo 10	<i>Programmazione finanziaria e criteri di priorità per la selezione delle domande</i>	<i>pag. 14</i>
Articolo 11	<i>Controlli e Sanzioni</i>	<i>pag. 18</i>
Articolo 12	<i>Disposizioni Generali</i>	<i>pag. 18</i>

Elenco Allegati

Allegato 1	<i>Zone svantaggiate</i>
-------------------	--------------------------

PSR 2007/2013 del Lazio

BANDO PUBBLICO MISURE 211 e 212

REGIONE LAZIO**ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, CACCIA
E PESCA****PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05****MISURA 211 - Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone montane****MISURA 212 - Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane****BANDO PUBBLICO**

Per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento per la corresponsione di indennità a favore di agricoltori in zone montane (misura 211) o in zone svantaggiate diverse dalle zone montane (misura 212) e per l'istruttoria, la selezione, l'approvazione ed il finanziamento delle stesse nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, approvato con Decisione (Commissione) n. 2008/708 del 15/2/2008 e con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 163 del 7 marzo 2008.

ARTICOLO 1**Obiettivi delle misure**

Le presenti Misure del Programma contribuiscono all'obiettivo di "Promuovere la permanenza all'attività agricola nelle aree svantaggiate" e rispondono al fabbisogno di una gestione attiva dei territori con maggiori rischi ambientali ed in particolare relativi all'erosione del suolo, al dissesto idrogeologico e soprattutto alla perdita della biodiversità.

La logica del sostegno risiede nella constatazione che nei territori montani e svantaggiati la permanenza di aziende agricole che adottano sistemi di produzione rispettosi dell'ambiente determina di fatto l'erogazione di vantaggi ambientali utili al presidio del territorio.

Le Misure contribuiscono a favorire il mantenimento di una comunità rurale economicamente vitale nelle zone montane, incoraggiando la permanenza delle imprese e l'utilizzazione agricola delle terre. La presenza stabile, della stessa sul territorio, garantisce una funzione di presidio ambientale garantendo la tutela della biodiversità e del suolo.

Gli obiettivi specifici che si intendono perseguire sono i seguenti:

- limitare il fenomeno dell'abbandono delle superfici agricole e contribuire a mantenere le comunità rurali garantendo altresì la conservazione dello spazio naturale con la presenza di attività agricole ed in particolare di quelle zootecniche;
- riconoscere e valorizzare la valenza sociale ed ambientale delle attività agricole e zootecniche svolte in zone montane e svantaggiate;
- sostenere l'attività agricola nelle zone svantaggiate di montagna (misura 211) e svantaggiate (misure 212).

Le Misure in sintonia con gli obiettivi generali del programma ed in particolare con la necessità di favorire la presenza umana sul territorio consentendo in tal modo di sostenere aziende economicamente vitali tutelando lo spazio naturale ed il paesaggio.

ARTICOLO 2**Ambito territoriale di intervento**

La misura 211 “– “Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone montane” si applica esclusivamente nelle zone montane delimitate ai sensi della direttiva 75/268/CEE , art. 3 – paragrafo 3, mentre la misura 212 “Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane” si applica esclusivamente nelle zone delimitate ai sensi della direttiva 25/268/CEE, art. 3 – paragrafi 4 e 5 . Le indennità previste nelle presenti misure sono corrisposte, pertanto, per le sole superfici aziendali ricadenti all’interno delle zone suindicate.

L’elenco dei comuni, totalmente o parzialmente delimitati ai sensi della suddetta direttiva, sia per la misura 211 che per la 212 , è riportato in allegato al presente bando (ALLEGATO 1). Nel caso di comuni parzialmente delimitati le superfici eleggibili sono quelle ricadenti nei fogli catastali indicati per ciascun comune nello stesso allegato

ARTICOLO 3**Descrizione tecnica delle misure**

E’ corrisposta una indennità agli agricoltori, che si impegnino a proseguire l’attività agricola per un periodo di cinque anni a decorrere dal pagamento dell’indennità compensativa .

Il pagamento della indennità compensativa annuale, per entrambe le misure, è erogata su base forfettaria per la campagna di riferimento ed è subordinato alla presentazione della domanda di aiuto/pagamento con la quale il beneficiario si impegna al rispetto di:

- mantenere l’attività agricola, per le superfici ricadenti nelle zone eleggibili come indicate nell’articolo 2, ovvero le zone montane di cui alla Dir. 75/268/CEE, art. 3, paragrafo 3 e successive integrazioni per la misura 211 e le zone svantaggiate diverse da quelle montane come delimitate ai sensi della direttiva 25/268/CEE, art. 3 – paragrafi 4 e 5, destinate alla coltivazione di una delle colture e nei limiti di seguito specificati:
 - o per entrambe le misure, le **colture foraggere**, sia avvicendate che permanenti, a condizione che sia dimostrata la presenza di bestiame aziendale (bovino, bufalino, equino, asinino, ovicaprino, etc) per una superficie minima di 2 ha per la misura 211 ridotta a 1,5 ha per la misura 212. Tali superficie sono eleggibili a premio se il rapporto UBA/superficie foraggiera aziendale (Unità Bestiame Adulto) è compreso nell’intervallo tra 0,5 e 2, per la misura 211, e tra 0.5 e 1.4 per la misura 212, con una consistenza aziendale minima di 3 UBA. Non sono valutabili ai fini del calcolo di detto rapporto UBA/sf le UBA extra aziendali. Le colture ammissibili sono le seguenti: Erba medica, Trifoglio, Prato, Prato Pascolo, Pascolo, Mais da foraggio, altre foraggere, Sulla, Lupinella, Erbaio di graminacee, Erbaio di leguminose, Erbaio misto. Si specifica che il computo della superficie foraggiera per il calcolo del rapporto UBA/sf, può tenere conto, oltrechè delle superfici gestite sotto la diretta responsabilità dell’azienda per le quali è corrisposto l’indennità, anche di altre eventuali superfici aggiuntive non eleggibili a premio ma presenti nel fascicolo unico aziendale . Ciò in ragione di un utilizzo parziale delle stesse (contratti di “erba in piedi”, superfici utilizzate in transumanza, ecc.) o nel caso di superfici effettivamente pascolate ma per le quali non è prevista la corresponsione delle indennità in quanto classificabili come “superficie boschiva pascolabile” od “incolti sterili pascolabili”;
 - o Per la misura 211, le **colture arboree specializzate** nella superficie minima di ha. 0,5. Le colture arboree ammissibili sono: Vite, Melo, Pero, Ciliegio, Castagno (solo castagno da frutto), noce (solo noce da frutto) oliveto, nocciolo e piccoli frutti. E’ esclusa dall’indennità la coltura dell’actinidia (Kiwi). Per la 212 le **colture erbacee** nella sup. minima di 1.5 ha con esclusione delle colture industriali , ortive da industria e mais.

PSR 2007/2013 del Lazio

BANDO PUBBLICO MISURE 211 e 212

- su tutta la superficie agricola aziendale, ivi comprese le superfici non eleggibili ai sensi delle presenti misure, all'osservanza dei Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) nonché delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche (BCAA) stabilite nel regime di condizionalità di cui agli articoli 5, 6, Allegati II e III del Reg. CE 73/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto concerne il regime di condizionalità si specifica che gli impegni e gli obblighi sono quelli previsti nel decreto ministeriale 22 dicembre 2009 e successive mm e ii e nei relativi atti attuativi regionali.

- la superficie minima aziendale da assoggettare all'impegno, intesa come superficie effettivamente coltivata (SAU), deve essere pari ad almeno 2 ettari (ha), nel caso della misura 211, ridotto a 1,5 ha per la misura 212.

Le indennità previste da entrambe le misure può essere corrisposta, inoltre, per i soggetti beneficiari che si impegnino a mantenere l'attività agricola in azienda per almeno cinque anni a decorrere dal giorno successivo al pagamento dell'indennità compensativa annuale.

ARTICOLO 4

Soggetti beneficiari

Possono partecipare alle presenti Misure gli *agricoltori singoli e associati*, ivi compresi gli enti pubblici che gestiscano sotto la loro responsabilità diretta, a qualsiasi titolo, le superfici agricole che si intendono assoggettare agli impegni previsti dalla misura.

Sono esclusi dalle indennità previste nelle presenti misure gli agricoltori che, al momento della presentazione della domanda (rilascio informatico) percepiscono una pensione di vecchiaia o vecchiaia anticipata (anzianità)

Per agricoltore si intende persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche indipendentemente dalla personalità giuridica la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione Lazio e che esercita un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'art. 2 del reg. (CE) n. 73/2009, ossia la, la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art. 6 del medesimo regolamento (CE) n. 73/2009.

ARTICOLO 5

Requisiti e condizioni di ammissibilità

E' condizione obbligatoria per l'adesione alla presente Misura la costituzione ed il relativo aggiornamento del **fascicolo unico aziendale** come previsto dal DPR 503 del 1 dicembre 1999. Per l'accesso al regime di aiuto è obbligatorio il possesso di partita IVA.

Le superfici da assoggettare agli impegni devono essere disponibili, al momento della presentazione della domanda di aiuto, a titolo legittimo ed esclusivo del richiedente.

Nel caso di superfici collettive relative a pascoli sfruttati in comune il richiedente può beneficiare esclusivamente del premio relativo alla quota parte di superficie assegnata allo stesso da parte dell'Autorità concedente, come risultante dal fascicolo unico aziendale.

PSR 2007/2013 del Lazio

BANDO PUBBLICO MISURE 211 e 212

Tutti i requisiti necessari per l'accesso al regime di aiuti come anche quelli per le attribuzioni di priorità per la predisposizione delle graduatorie di ammissibilità, devono essere posseduti alla presentazione della domanda di aiuto (rilascio informatico)

Ai fini della individuazione delle superfici eleggibili alle indennità e per la individuazione dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità si riportano le seguenti definizioni ed indicazioni operative:

- per **Superficie Agricola Utilizzata (SAU)**, si intende l'insieme dei terreni dell'azienda effettivamente investiti a seminativi, prati, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie (coltivazioni legnose che danno prodotti agricoli, esclusi i boschi ed i prodotti forestali) e terreni mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del Reg. CE 73/2009
- la **superficie foraggera** ammissibile a premio per la quale può essere corrisposta l'indennità è quella superficie coltivata con le colture indicate nell'articolo 3. Per il calcolo del rapporto UBA/sf e per la definizione del relativo carico zootecnico può essere, altresì, utilizzata la superficie complessiva investita in colture utilizzabili per l'alimentazione del bestiame.
- per **UTE** si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche ed acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del Comune ove ricade in misura prevalente e avente una propria autonomia produttiva, ai sensi del D.P.R. n. 503/1999;
- l'indennità può essere corrisposto unicamente per le superfici effettivamente coltivate e ritenute ammissibili. Ai fini del calcolo della **superficie ammissibile** ed eleggibile all'aiuto si fa riferimento, a quella dichiarata e validata nel fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99 e dalle verifiche effettuate nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC).

i terreni ritirati dalla produzione a qualsiasi titolo non sono mai considerati eleggibili e non possono essere utilizzate per il calcolo del rapporto UBA/superficie foraggera.

- per le **Unità di Bestiame Adulto (UBA)** da utilizzare per il calcolo del carico di bestiame si fa riferimento alla consistenza presente al momento dell'inoltro della domanda di aiuto/pagamento (rilascio informatico) tenendo conto degli indici di conversione sotto riportati:

Classe o specie	Coeff. UBA	Classe o specie	Coeff. UBA
Vitelli fino a 6 mesi	0,4	Capre	0,15
Vitelli da 6 a 24 mesi	0,6	Becchi	0,15
Bovini da 6 a 24 mesi da macello	0,6	Altri caprini	0,15
Bovini da 6 a 24 mesi da allevamento	0,6	Cervi	0,4
Tori	1	Daini e caprioli	0,25
Bovini da 2 e più anni da macello	1	coniglie madri (fattrici)	0,02
Bovini da 2 e più anni da allevamento	1	Lattonzoli suinetti meno 20 kg	0,3
Vacche da latte	1	Magroni	0,3
Altre vacche	1	Scrofe di peso > 50 kg	0,5
Pecore	0,15	Suini da ingrasso	0,3
Arieti	0,15	Verri	0,3

PSR 2007/2013 del Lazio

BANDO PUBBLICO MISURE 211 e 212

Altri ovini	0,15	Polli da carne	0,003
Altri ovini di età > 10 mesi	0,15	Galline ovaiole	0,014
Equini di età > 6 mesi	1	Altri avicoli	0,003
Asini di età > 6 mesi	1	Altri volatili	0,003

ARTICOLO 6

Termini e modalità di presentazione delle domande

6.1 Modalità di presentazione

La domanda di aiuto/pagamento per l'accesso al regime di aiuto introdotto con le presenti Misure, deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA). Tale domanda dovrà essere compilata sulla base delle istruzioni che la accompagnano.

Si specifica che le indennità sono corrisposte su base annuale, per ciascuna campagna di riferimento, a seguito della presentazione della domanda di aiuto/pagamento. Ciò comporta che il procedimento amministrativo si avvia e si conclude per ogni singola domanda di aiuto/pagamento e che per beneficiare di indennità in annualità diverse da quella di presentazione, dovrà essere presentata nuova domanda, per la quale sarà attivato un nuovo procedimento amministrativo disgiunto da quello delle annualità precedenti.

Pertanto, le indennità previste da entrambe le misure sono corrisposte, per i soggetti beneficiari che si impegnino a mantenere l'attività agricola in azienda per almeno cinque anni a decorrere dal giorno successivo al pagamento dell'indennità compensativa annuale.

La *componente anagrafica e territoriale*, presente nel **fascicolo unico aziendale** di cui al DPR 503/99, costituiscono la base di partenza per la compilazione elettronica delle domande di aiuto. Ne consegue che la domanda potrà essere presentata solo dopo aver costituito o aggiornato il fascicolo aziendale. Tale fascicolo dovrà essere validato prima di procedere alla compilazione della domanda, in modo da garantire coerenza tra i dati dichiarati.

Il fascicolo aziendale dovrà essere gestito:

- per i soggetti che hanno conferito o che intendono conferire un mandato ad un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA), dal CAA stesso;
- per i soggetti privi del mandato al CAA e per i quali non esiste un fascicolo aziendale, e che non intendano conferire mandato ad un CAA, dalle Aree Settori Provinciali Agricoltura competenti per territorio.

La compilazione e la stampa delle domande come anche l'inoltro (*rilascio informatico*) delle stesse deve essere effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'AGEA sul "Portale SIAN".

I beneficiari, per le suddette fasi di compilazione, stampa e rilascio delle domande di aiuto/pagamento possono avvalersi, previo mandato, di un *Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA)* o di altro tecnico. In quest'ultimo caso, sulla base delle direttive impartite dall'Organismo Pagatore, le procedure da seguire ai fini dell'autorizzazione di tali funzionalità e della attribuzione dei diversi CUAAs, sono di seguito riportate:

- i liberi professionisti, che abbiano ricevuto formale incarico da ditte che intendano partecipare al regime di aiuto delle presenti Misure e che non siano nel contempo anche tecnici operanti presso i CAA autorizzati, devono inviare alla Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura -

PSR 2007/2013 del Lazio

BANDO PUBBLICO MISURE 211 e 212

Area 20, Via R. R. Garibaldi, n. 7- 00145 Roma, anticipandola via telefax al seguente numero 06.51683106, la seguente documentazione:

- richiesta di abilitazione in cui siano chiaramente riportati i seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita, Codice fiscale, recapiti telefonici, fax, indirizzo di posta elettronica, numero di iscrizione all'Ordine od al Collegio Professionale;
 - elenco delle aziende che hanno conferito mandato di rappresentanza al tecnico, indicando per ciascuna azienda il Codice Univoco Azienda Agricola (CUAA) e la misura interessata;
 - i mandati di rappresentanza di ciascuna azienda con le fotocopie dei documenti di riconoscimento dei deleganti, in corso di validità.
- la documentazione di cui al punto precedente, per l'annualità 2013 come già comunicato con circolare n. 62694 del 15/02/2013, dovrà pervenire ai medesimi indirizzi della Direzione Regionale Agricoltura, entro il 29 marzo 2013.
- la presentazione della documentazione oltre i termini sopra indicati comporterà necessariamente l'obbligo per il beneficiario di rivolgersi ad un CAA autorizzato.

6.2 Finalità e Termini di presentazione delle domande

6.2.1 Finalità delle domande

Nella compilazione della domanda è indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

- Domanda iniziale;
- Domanda di modifica ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) 1122/2009, nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dal summenzionato articolo, come modifica della domanda precedentemente presentata. Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire;
- Domanda di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) 1122/2009, nel caso in cui si voglia revocare una parte della domanda; in tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire;
- Comunicazione ai sensi dell'art. 44 del Reg. CE 1974/2006, se la comunicazione viene presentata nei casi di cessione totale o parziale di cui al par. 1 del citato articolo.

Qualora la finalità della domanda non risulti indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 65/2011 " Una domanda di aiuto o di pagamento o un'altra dichiarazione può essere revocata, in tutto o in parte, per iscritto in qualsiasi momento. I documenti attestanti tale revoca devono essere registrati dall'autorità competente".

Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità. Le revoche comportano per il richiedente il ripristino della situazione precedente alla presentazione della domanda di aiuto o di parte della medesima".

Domande di modifica ai sensi degli artt. 14 e 25 del Reg. (CE) 1122/2009

E' possibile presentare una domanda di modifica ai sensi degli articoli 14 e 25 del Reg. (CE) 1122/2009 che consente di modificare alcuni dati dichiarativi e, contemporaneamente, di revocare parte della domanda.

PSR 2007/2013 del Lazio

BANDO PUBBLICO MISURE 211 e 212

Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifiche riguardanti gli appezzamenti richiesti a premio, anche in aumento;
- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Le seguenti modifiche:

- aggiunta di singole particelle catastali;
- modifiche di singole particelle catastali anche in aumento rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate);
- modifiche riguardanti le destinazione d'uso in relazione alle particelle catastali già dichiarate nella domanda iniziale;

sono variazioni che interessano la consistenza territoriale.

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica ai sensi degli articoli 14 e 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda di modifica valida o quella iniziale.

Domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009

Una domanda di revoca parziale, presentata ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009, non può in nessun caso comportare l'aumento della superficie totale aziendale, rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- cancellazione di singoli appezzamenti dichiarati nella domanda iniziale ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- riduzione di superficie dichiarata per singoli appezzamenti;
- cancellazione dei codici allevamento;

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda di modifica valida o quella iniziale.

6.2.2 Termini di Presentazione delle domande

L'articolo 8 del regolamento (CE) 65/2011 stabilisce, tra l'altro, le modalità ed i tempi di presentazione delle domande relative a superfici.

In linea con quanto fissato dalla circolare n. 39 dell'Organismo Pagatore Agea Prot. n. UMU/2012/1468 del 30/10/2012, per l'annualità 2013, il termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali è fissato, ai sensi dell'art. 8 del summenzionato regolamento, al **15 maggio 2013**, tenuto conto anche della necessità di assicurare l'applicazione corretta ed integrale del SIGC nel cui ambito di controllo rientra parimenti la domanda unica presentata ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009.

Pertanto, le date di presentazione delle domande previste per la campagna **2013** sono quelle di seguito riportate, a tal fine fa fede la data del protocollo attribuita dal sistema SIAN del "rilascio informatico" della domanda:

a) domande iniziali: **15 maggio 2013**;

PSR 2007/2013 del Lazio

BANDO PUBBLICO MISURE 211 e 212

- b) domande di modifica ai sensi degli articoli 14 e 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009: **31 maggio 2013**;
 c) domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009: fino al momento della comunicazione al beneficiario dell'irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco.

Per le domande iniziali di cui al punto a), è consentita una tolleranza di 25 giorni solari. Pertanto, il termine ultimo di presentazione è fissato al **10 giugno 2013**.

Presentazione tardiva delle domande di aiuto/pagamento per l'assunzione di nuovi impegni e domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla nuova programmazione:

Ai sensi dell'art. 23, par. 1 del reg. (CE) 1122/2009, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni solari successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre il 10 giugno 2013 sono irricevibili.

Ai sensi dell'art. 23, par. 2 del reg. (CE) 1122/2009, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi degli articoli 14 e 25 oltre il termine del 31 maggio 2013 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 9 giugno 2013.

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del 10 giugno 2013, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda iniziale, sono irricevibili.

Le domande di revoca parziale pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili.

COMUNICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 44 E DELL'ART. 47 DEL REG. (CE) 1974/2006

Le comunicazioni ai sensi dell'art. 44 del Reg. CE 1974/2006 (cessione totale o parziale) e le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 47 del Reg. CE 1974/2006 devono essere oggetto di specifica comunicazione da parte dell'interessato, secondo le modalità previste dai citati articoli, all'OP AGEA ed alla Regione competente, mediante lettera raccomandata senza avviso di ricevimento.

Le comunicazioni riguardanti le domande di pagamento per cui AGEA ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili.

Inoltro cartaceo della domanda di aiuto/pagamento

La presentazione presso le Aree Settori Provinciali Agricoltura competenti per territorio della domanda cartacea, firmata in originale e corredata degli allegati previsti dalla stessa, è richiesta **esclusivamente per i beneficiari che si avvalgono, per la compilazione, stampa e rilascio dei liberi professionisti** così come individuati dal precedente paragrafo.

La medesima dovrà essere inoltrata entro e non oltre le ore **18 del giorno 21 giugno 2013**.

Di seguito si riportano le sedi delle Aree Settori Provinciali Agricoltura (ASP) competenti territorialmente:

- ASPA di Frosinone, Via Adige 41 03100 FROSINONE;
- ASPA di Latina, Via Villafranca 2/D 04100 LATINA;
- ASPA di Rieti, Via Racchini 21/A 02100 RIETI;
- ASPA di Roma, Via Pianciani 16/A 00185 ROMA;
- ASPA di Viterbo, Via Romiti 80, 01100 VITERBO

PSR 2007/2013 del Lazio

BANDO PUBBLICO MISURE 211 e 212

Le domande cartacee inviate oltre il termine suddetto sono considerate **irricevibili** e non possono dar luogo alla concessione di alcun aiuto. Ai fini della valutazione del rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza cartacea fa fede la data del timbro postale o, nel caso di recapito a mano, del timbro di "accettazione" apposto dagli uffici regionali preposti.

Per le domande presentate avvalendosi di un *Centro autorizzato di Assistenza Agricola*, la domanda cartacea comprensiva dei relativi allegati, rimane presso il CAA competente.

Sono considerate inoltre **irricevibili** seppur rilasciate a livello informatico, le domande il cui cartaceo non pervenga alle Aree Settori Provinciali Agricoltura (ASPA) entro i termini fissati.

La domanda di aiuto/pagamento può essere presentata in firma semplice allegando copia fotostatica di un documento di identità del richiedente in corso di validità. Si specifica che la corretta e completa compilazione della domanda di aiuto/pagamento è presupposto fondamentale per la definizione dell'esito istruttorio.

Le domande cartacee, fermo restando quanto sopra richiamato, devono essere inoltrate alle suddette ASPA in relazione alla localizzazione territoriale dei fondi coltivati. Qualora i terreni oggetto di domanda di aiuto siano ubicati in più province regionali la domanda dovrà essere inoltrata presso l'ASPA ove ricade la sede del centro aziendale o la parte prevalente dell'azienda agricola.

Ove un'azienda sia situata nella zona di confine tra due o più regioni, con corpi fondiari contigui, dovrà essere presentata una sola domanda nella regione ove ricade la maggior parte della SAU e gli impegni sottoscritti faranno riferimento al Programma di Sviluppo Rurale della stessa. In quest'ultimo caso l'agricoltore dovrà comunicare tale situazione alla Regione interessata.

ARTICOLO 7 **Documentazione**

La presentazione delle domande di aiuto/pagamento, come illustrato nell'articolo precedente, prevede l'utilizzo della modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA). Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa.

La documentazione relativa alla disponibilità dei fondi agricoli assoggettati ad impegno e dichiarati in domanda, sulla base della quale è stato costituito ed aggiornato il fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, dovrà essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli, presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) o altra struttura autorizzata, la cui denominazione e sede dovrà essere indicata dal richiedente nell'ambito delle dichiarazioni di domanda.

Nel caso in cui il beneficiario abbia richiesto aiuti per superfici foraggere correlati alla presenza di bestiame aziendale, lo stesso è tenuto a comunicare all'Amministrazione competente per territorio, del momentaneo spostamento dei capi dall'azienda, come nel caso della transumanza, con indicazione precisa della sede sostitutiva.

Qualora, dopo la presentazione della domanda di aiuto/pagamento si verificano delle variazioni rispetto a quanto dichiarato nel piano colturale, il beneficiario è tenuto ad aggiornare il fascicolo aziendale, sulla base delle indicazioni fornite dall'Organismo Pagatore Nazionale, ed a comunicarle tempestivamente all'ASPA competente per territorio.

PSR 2007/2013 del Lazio

BANDO PUBBLICO MISURE 211 e 212

ARTICOLO 8
Agevolazioni previste

E' prevista la corresponsione di una indennità compensativa annuale, erogata su base forfettaria per la campagna di riferimento a fronte della presentazione di una domanda di aiuto/pagamento modulata in funzione dei seguenti scaglioni di ampiezza aziendale, secondo quanto di seguito specificato:

⇒ per la **misura 211** "Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone montane":

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| 1. azienda da 2 ha fino a 10 ha | 150 Euro/ha |
| 2. azienda da 10 ha fino a 20 ha | 120 Euro/ha |
| 3. aziende da 20 ha fino a 30 ha | 80 Euro/ha |

⇒ per la **misura 212** "Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane"

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| 4. azienda da 1.5 ha fino a 10 ha | 100 Euro/ha |
| 5. azienda da 10 ha fino a 20 ha | 80 Euro/ha |
| 6. aziende da 20 ha fino a 30 ha | 50 Euro/ha |

Le indennità previste per entrambe le misure è erogabile, in ogni caso, per un massimo di 30 ettari per azienda.

ARTICOLO 9
Valutazione istruttoria delle domande

Il procedimento amministrativo inerente la concessione del contributo si intende avviato, in ottemperanza alle disposizioni della L. 241/90 e sue mmii., dal giorno successivo al termine ultimo stabilito per la presentazione delle domande di aiuto (rilascio informatico).

Ciascuna ASPA provvede, per le sole domande acquisite e istruite in proprio, entro i 30 giorni successivi alla data fissata per l'acquisizione delle istanze, a determinare la *ricevibilità delle domande*.

Sono irricevibili le domande di aiuto/pagamento:

- presentate oltre i termini stabiliti nell'articolo 6 "Termini e modalità di presentazione delle domande" per il rilascio informatico o per l'inoltro della documentazione cartacea, fatte salve le disposizioni previste per la "presentazione tardive delle domande di aiuto/pagamento", come stabilito dall'articolo 23 del Reg. CE 1122/2009 e richiamate al precedente articolo 6 del presente bando;
- incomplete degli allegati di domanda;
- non sottoscritte dal richiedente;

Entro 90 (novanta) giorni dal termine stabilito per la presentazione delle domande cartacee l'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio dovrà comunicare al soggetto richiedente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento di irricevibilità. Avverso tale provvedimento potrà essere proposto ricorso alla Direzione Regionale Agricoltura, nel termine di gg. 20 decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento. Il ricorso deve risolversi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte della Regione le

PSR 2007/2013 del Lazio

BANDO PUBBLICO MISURE 211 e 212

quali devono essere tempestivamente comunicate al ricorrente. Trascorsi 90 giorni e in assenza di comunicazione della Regione, opera il silenzio diniego e pertanto il ricorso si intende respinto.

9.1 Ammissibilità

Determinata la ricevibilità delle domande, le Aree Settori Provinciali Agricoltura provvedono alla individuazione del responsabile del procedimento amministrativo ed allo svolgimento dei controlli amministrativi delle istanze pervenute, accertando l'esattezza dei dati dichiarati in domanda, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di ammissibilità per la concessione dell'aiuto, ivi compresa la verifica amministrativa degli impegni assunti. In sede istruttoria si provvederà anche all'assegnazione dei punteggi relativi alle priorità (criteri di selezione) attribuite, dichiarate in domanda ed accertate in fase istruttoria. In funzione dell'esito di tali verifiche ed accertamenti sarà determinata l'**ammissibilità** delle domande di aiuto, fase che dovrà essere completata entro **6 (sei) mesi** a decorrere dalla data fissata per la presentazione delle domande cartacee e comunque non oltre il 16 dicembre 2013.

Non saranno ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente Bando Pubblico;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto così come previsti dall'art. 7 "documentazione", fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell'Amministrazione;
- erronee, salvo il caso di errori palesi riconosciuti dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 21 del Reg. CE 1122/2009

I requisiti e le condizioni di ammissibilità richieste per l'accesso al regime di aiuti devono essere posseduti, dal soggetto richiedente, al momento della presentazione della domanda, fatte salve diverse indicazioni specificate nel presente Bando.

Lo svolgimento dei controlli amministrativi ed in loco è subordinato ad alcune verifiche da effettuarsi nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC), di cui alle funzioni ed alle competenze attribuite all'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) nell'ambito del sistema SIAN. Ciò presuppone che alcune attività di controllo siano svolte o coordinate da AGEA e pertanto le fasi che ne conseguono e le relative scadenze potranno subire modifiche in ragione dell'operatività della stessa nonché delle direttive impartite dai competenti uffici di coordinamento.

Con determinazioni Dipartimentali saranno approvati gli elenchi provinciali delle domande di aiuto ammissibili e di quelle non ammissibili. Con le stesse determinazioni, si provvederà:

- all'approvazione delle graduatorie uniche regionali, qualora gli stanziamenti annuali previsti per l'attuazione della misura non garantiscono la copertura finanziaria di tutte le domande istruite con esito positivo e ritenute ammissibili, con specificazione delle domande di aiuto ammesse a finanziamento e di quelle ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi;
- l'elenco regionale delle domande non ammissibili all'aiuto, ivi comprese le domande dichiarate irricevibili.

La Regione non assume alcun impegno vincolante nei confronti degli agricoltori per i quali la domanda di aiuto/pagamento è stata istruita con esito negativo e ritenuta non ammissibile o se ritenuta ammissibile ma non finanziabile per carenza di fondi. In tal caso si procederà all'archiviazione della stessa ed il richiedente non ha nulla a pretendere dall'Amministrazione.

Dette determinazioni saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet regionale (indirizzo: www.agricoltura.regione.lazio.it)

PSR 2007/2013 del Lazio

BANDO PUBBLICO MISURE 211 e 212

La dichiarazione di non ammissibilità della domanda a seguito dell'istruttoria condotta, con indicazione delle motivazioni che ne hanno determinato l'esclusione dal regime di aiuto, sarà comunicata all'intestatario della domanda medesima.

Avverso i provvedimenti definitivi di non ammissibilità può essere presentato:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento.
- ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria ove ne ricorrano le condizioni.

Il pagamento dell'indennità annuale verrà effettuato dall'Organismo Pagatore.

ARTICOLO 10

Programmazione finanziaria e criteri di priorità per la selezione delle domande

Per le presenti Misure 211 e 212, nella corrente campagna 2013 sarà previsto uno stanziamento determinato in funzione degli esiti della rimodulazione finanziaria del PSR 2007/2013 in corso di definizione. Pertanto, si procederà con successivi provvedimenti alla esatta definizione degli importi da utilizzare per il pagamento delle domande di aiuto/pagamento ritenute ammissibili.

Nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non garantiscono la completa copertura di tutte le domande di aiuto istruite con esito positivo e dichiarate ammissibili si procederà alla formulazione delle graduatorie di ammissibilità.

Le graduatorie sono formulate, per ciascuna misura, su base regionale, tenendo conto della priorità assoluta e dei punteggi attribuiti in funzione delle priorità relative di cui ai criteri di selezione individuati per ciascuna misura.

Le priorità assolute individuano una forte priorità di finanziamento e, pertanto, le domande di aiuto/pagamento in possesso del requisito stabilito per l'attribuzione della specifica priorità assoluta, sono collocate in testa alla graduatoria. Nell'ambito di ciascun raggruppamento omogeneo costituito per priorità assoluta, le domande sono ordinate secondo il punteggio attribuito in funzione delle diverse priorità relative.

Per la priorità assoluta e le priorità relative ai fini dell'attribuzione dei punteggi da utilizzare per la formazione delle graduatorie, si dovrà tener conto dei criteri di selezione riportati, per ciascuna misura, nelle tabelle che seguono.

PSR 2007/2013 del Lazio

BANDO PUBBLICO MISURE 211 e 212

MISURA 211 – Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone montane

CRITERI DI SELEZIONE		
PRIORITA'	NUMERO PROGRESSIVO	CRITERIO DI SELEZIONE
PRIORITA' ASSOLUTA	1	Imprenditori Agricoli Professionali (IAP)

CRITERI DI SELEZIONE				
PRIORITA'	CODICE	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
PRIORITA' RELATIVE PER MODALITA' DI ADESIONE MISURA	1 ZM	Aziende che dimostrano la presenza di bestiame aziendale nel rispetto dei carichi e delle consistenze stabilite per l'accesso alle indennità previste per le colture foraggere	Il punteggio relativo alla priorità viene attribuita quando il bestiame presente in azienda rispetta i limiti e le condizioni previste ed in particolare i carichi e le consistenze minime stabilite per l'accesso alle indennità previste per le colture foraggere	33
	2 ZM	Aziende che aderiscono a sistemi di qualità riconosciuti	Il punteggio relativo alle priorità viene attribuito nel caso in cui l'azienda al momento della presentazione della domanda è assoggettata al metodo di produzione biologica o nel caso in cui la prevalenza della SAU aziendale ricada all'interno dell' areale di produzione di uno o più dei prodotti inclusi nei sistemi di qualità definiti nella misura 132 del PSR .	22
	3 ZM	Aziende che allevano animali in pericolo di estinzione come definite nella misura 214.8.a	Il punteggio relativo alla priorità viene attribuito nel caso in cui sia dimostrata la presenza in azienda di razze di animali minacciate da erosione genetica come individuate nella azione 214.8.a della misura agroambientale, fermo restando il rispetto delle consistenze minime stabilite per la corresponsione delle indennità relative alla colture foraggere.	20
	4 ZM	Aziende con prevalenza di prati, prati-pascoli e pascoli permanenti	Il punteggio relativo a tale priorità viene attribuito nel caso in cui la prevalenza della SAU ricedente in zona montana, come risultante dal fascicolo aziendale, è coltivata con prati, prati-pascoli e pascoli permanenti	10
PRIORITA' RELATIVE SOGGETTIVE	5 ZM	Giovane agricoltore		10
	6 ZM	Imprenditrice donna		5

PSR 2007/2013 del Lazio

BANDO PUBBLICO MISURE 211 e 212

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER PRIORITA' RELATIVE	100
--	------------

MISURA 212 - Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane

CRITERI DI SELEZIONE		
PRIORITA'	NUMERO PROGRESSIVO	CRITERIO DI SELEZIONE
PRIORITA' ASSOLUTA	1	Imprenditori Agricoli Professionali (IAP)

CRITERI DI SELEZIONE				
PRIORITA'	CODICE	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
PRIORITA' RELATIVE PER MODALITA' DI ADESIONE MISURA	1 Zs	Aziende che dimostrano la presenza di bestiame aziendale nel rispetto dei carichi e delle consistenze stabilite per l'accesso alle indennità previste per le colture foraggere	Il punteggio relativo alla priorità viene attribuita quando il bestiame presente in aziende rispetta i limiti e le condizioni previste ed in particolare i carichi e le consistenze minime stabilite per l'accesso alle indennità previste per le colture foraggere	33
	2 Zs	Aziende che aderiscono a sistemi di qualità riconosciuti	il punteggio relativo alla priorità viene attribuito nel caso in cui l'azienda al momento della presentazione della domanda è assoggettata al metodo di produzione biologica o nel caso in cui la prevalenza della SAU aziendale ricada all'interno dell' areale di produzione di uno o più dei prodotti inclusi nei sistemi di qualità definiti nella misura 132 del PSR .	22
	3 Zs	Aziende che allevano animali in pericolo di estinzione come definite nella misura 214.8.a	Il punteggio relativo alla priorità viene attribuito nel caso in cui sia dimostrata la presenza in azienda di razze di animali minacciate da erosione genetica come individuate nella azione 214.8.a della misura agroambientale, fermo restando il rispetto delle consistenze minime stabilite previste per la corresponsione delle indennità relative alla colture foraggere.	20

PSR 2007/2013 del Lazio

BANDO PUBBLICO MISURE 211 e 212

	4 Zs	Aziende con prevalenza di prati, prati-pascoli e pascoli permanenti	Il punteggio relativo a tale priorità viene attribuito nel caso in cui la prevalenza della SAU ricadente in zona svantaggiata, come risultante dal fascicolo aziendale, è coltivata con prati, prati-pascoli e pascoli permanenti	10
PRIORITA' RELATIVE SOGGETTIVE	5 Zs	Giovane agricoltore		10
	6 Zs	Imprenditrice donna		5
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER PRIORITA' RELATIVE				100

Per i casi di ex-aequo, relativamente alle graduatorie di entrambe le misure, la priorità viene attribuita in funzione della dimensione della superficie agricola utilizzata (SAU) ricadente in zona montana e quindi eleggibile all'indennità, con preferenza attribuita alle aziende con minore SAU

I requisiti di priorità e i relativi punteggi dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di aiuto/pagamento. L'omessa dichiarazione comporta la non attribuzione della priorità e del relativo punteggio. In fase di istruttoria tecnico-amministrativa si procederà ad accertare il possesso della priorità dichiarata ed a confermare o modificare il punteggio corrispondente.

Qualora il criterio di priorità indicato risultasse errato non verrà attribuito alcun punteggio utile ai fini della graduatoria.

L'elemento di priorità "Giovane agricoltore" è attribuito agli imprenditori agricoli con età compresa tra 18 e 40 anni al momento della presentazione della domanda di aiuto. Per l'attribuzione della priorità si tiene conto dei criteri che seguono:

- ditta individuale : età anagrafica del titolare
- società di persone: età del socio più giovane
- società di capitale: età del socio amministratore
- società cooperativa : età del socio amministratore più giovane

La priorità "Imprenditrice donna" è attribuita nel caso in cui l'**imprenditore agricolo** o almeno il 60% delle persone fisiche socie siano di sesso femminile.

Eventuali condizioni dichiarate nella domanda di aiuto iniziale, che abbiano comportato l'attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione nelle graduatorie di ammissibilità predisposte per la concessione degli aiuti, devono essere mantenute per tutto il periodo dell'impegno. La perdita dei requisiti, se comporta il venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, determina la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali.

PSR 2007/2013 del Lazio

BANDO PUBBLICO MISURE 211 e 212

ARTICOLO 11
Controlli e sanzioni.

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contribuenti pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

A riguardo si ribadisce che:

- il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base alla normativa vigente;
- il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/azione cui è subordinata la concessione dell'aiuto, ai sensi dell'art. 18 del regolamento CE n. 65/2011, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata dell'inadempienza; **si fa presente che in tale ambito si applicano le disposizioni attuative di cui alla DGR n. 584 del 05/12/2012;**
- il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative a superfici dichiarate superiori a quelle determinate in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto dall'art. 16 del regolamento CE 1975/2006.
- **il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative ad un numero di animali dichiarato superiore a quello determinato in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto dall'art. 17 del regolamento CE 65/2011.**

Si fa espressa riserva di modifica del presente Bando, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni **alla luce degli adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento.**

ARTICOLO 12
Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando pubblico si rinvia a quanto stabilito dal documento di programmazione sullo sviluppo rurale ed ai relativi provvedimenti di attuazione, nonché a quanto stabilito ed alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Il presente bando pubblico può essere oggetto di modifiche ed integrazioni, che potranno essere definite anche con atti dirigenziali, nel caso in cui si renda necessario procedere ad adeguamenti derivanti da una evoluzione del quadro normativo di riferimento o qualora sia necessario definire modifiche di natura procedurale e amministrativa.



REGIONE LAZIO
Assessorato
all'Agricoltura



REGIONE LAZIO

**ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013
ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05**

**MISURA 214
"Pagamenti agroambientali"**

**BANDO PUBBLICO
Annualità 2013**

Allegato B

INDICE

Articolo 1	<i>Ambito di intervento della Misura e sua articolazione</i>	<i>pag. 4</i>
	<i>1.1 Obiettivi della Misura</i>	<i>pag. 4</i>
	<i>1.2 Descrizione tecnica della Misura e tipologia degli impegni</i>	<i>pag.5</i>
	<i>1.3 Modalità di erogazione degli aiuti</i>	<i>pag. 6</i>
	<i>1.4 Durata e decorrenza degli impegni</i>	<i>pag. 7</i>
	<i>1.5 Modalità di accesso</i>	<i>pag. 7</i>
	<i>1.6 Ambito territoriale di intervento</i>	<i>pag. 8</i>
Articolo 2	<i>Obiettivi operativi e specifici delle Azioni</i>	<i>pag.8</i>
	<i>2.1 Azione 214.1 – Produzione integrata</i>	<i>pag.8</i>
	<i>2.2 Azione 214.2 – Agricoltura Biologica</i>	<i>pag.9</i>
	<i>2.3 Azione 214.3 – Gestione del suolo</i>	<i>pag.9</i>
	<i>2.4 Azione 214.4 – Conversione dei seminativi in prati,prati-pascolo e pascolo</i>	<i>pag.9</i>
	<i>2.5 Azione 214.5 - Miglioramento ambientale e conservazione del paesaggio rurale</i>	<i>pag.10</i>
	<i>2.6 Azione 214.6 – Coltivazioni a perdere</i>	<i>pag.10</i>
	<i>2.7 Azione 214.8.a – Tutela della biodiversità agraria animale</i>	<i>pag.11</i>
	<i>2.8 Azione 214.9.a – Tutela della biodiversità agraria vegetale</i>	<i>pag.11</i>
	<i>2.9 Azione 214.11 – Conservazione ed incremento della sostanza organica</i>	<i>pag. 11</i>
	<i>2.10 Azione 214.12 – Tecniche di agricoltura conservativa</i>	<i>pag. 12</i>
Articolo 3	<i>Requisiti e condizioni di ammissibilità</i>	<i>pag. 12</i>
Articolo 4	<i>Descrizione delle Azioni, tipologia degli impegni e combinazione degli aiuti</i>	<i>pag. 14</i>
	<i>4.1 Azione 214.1 – Agricoltura integrata</i>	<i>pag. 14</i>
	<i>4.2 Azione 214.2 – Agricoltura biologica</i>	<i>pag. 19</i>
	<i>4.3 Azione 214.3 – Gestione del suolo</i>	<i>pag. 21</i>
	<i>4.4 Azione 214.4 – Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli</i>	<i>pag. 23</i>
	<i>4.5 Azione 214.5 – Miglioramento ambientale e conservazione del paesaggio rurale</i>	<i>pag. 24</i>
	<i>4.6 Azione 214.6 – Coltivazioni a perdere</i>	<i>pag. 26</i>
	<i>4.7 Azione 214.8.a – Tutela della biodiversità agraria animale</i>	<i>pag. 27</i>
	<i>4.8 Azione 214.9.a – Tutela della biodiversità agraria vegetale</i>	<i>pag. 29</i>
	<i>4.9 Azione 214.11 – Conservazione ed incremento della sostanza organica</i>	<i>pag. 30</i>
	<i>4.10 Azione 214.12 – tecniche di agricoltura conservativa</i>	<i>pag. 32</i>
	<i>4.11 Coerenza con il primo pilastro</i>	<i>pag 34</i>
Articolo 5	<i>Soggetti beneficiari</i>	<i>pag 35</i>
Articolo 6	<i>Termini e modalità di presentazione delle domande</i>	<i>pag. 36</i>
	<i>6.1 Modalità di presentazione</i>	<i>pag. 37</i>
	<i>6.2 Finalità e Termini di presentazione</i>	<i>pag. 37</i>
	<i>6.2.1 Finalità domande</i>	<i>pag 37</i>
	<i>6.2.2 Termini di presentazione domande</i>	<i>pag 39</i>
	<i>6.2.3 Annualità successive</i>	<i>pag 41</i>
	<i>6.3 Ampliamento degli impegni</i>	<i>pag. 41</i>
	<i>6.4 Trasformazione dell'impegno</i>	<i>pag. 41</i>
Articolo 7	<i>Documentazione</i>	<i>pag. 42</i>
	<i>7.1 Documentazione per la presentazione della domanda di aiuto/pagamento</i>	<i>pag. 42</i>
	<i>7.2 Documentazione integrativa per le persone giuridiche</i>	<i>pag. 44</i>
	<i>7.3 Eventuale documentazione da presentare nel corso dell'annualità di impegno</i>	<i>pag. 44</i>

Articolo 8	<i>Agevolazioni previste</i>	<i>pag.45</i>
	8.1 Azione 214.1 – <i>Produzione integrata</i>	<i>pag. 45</i>
	8.2 Azione 214.2 – <i>Agricoltura Biologica</i>	<i>pag. 48</i>
	8.3 Azione 214.3 – <i>Gestione del suolo</i>	<i>pag. 50</i>
	8.4 Azione 214.4 – <i>Conversione dei seminativi in prati,prati-pascolo e pascolo</i>	<i>pag. 51</i>
	8.5 Azione 214.5 - <i>Miglioramento ambientale e conservazione del paesaggio rurale</i>	<i>pag. 51</i>
	8.6 Azione 214.6 – <i>Coltivazioni a perdere</i>	<i>pag. 51</i>
	8.7 Azione 214.8.a – <i>Tutela della biodiversità agraria animale</i>	<i>pag. 52</i>
	8.8 Azione 214.9.a – <i>Tutela della biodiversità agraria vegetale</i>	<i>pag. 52</i>
	8.9 Azione 214.11 – <i>Conservazione ed incremento della sostanza organica</i>	<i>pag. 53</i>
	8.10 Azione 214.12 – <i>Tecniche di agricoltura conservativa</i>	<i>pag. 54</i>
Articolo 9	<i>Valutazione istruttorie delle Domande</i>	<i>pag. 55</i>
	9.1 <i>Ammissibilità</i>	<i>pag. 55</i>
	9.2 <i>Erogazione dei premi</i>	<i>pag. 57</i>
Articolo 10	<i>Programmazione finanziaria e criteri di priorità per la selezione delle domande</i>	<i>pag. 57</i>
Articolo 11	<i>Controlli e Sanzioni</i>	<i>pag. 68</i>
Articolo 12	<i>Disposizioni generali</i>	<i>pag 69</i>

Elenco Allegati

Allegato 1	<i>Requisiti minimi in materia di fertilizzanti e fitofarmaci</i>
Allegato 2	<i>Zone vulnerabili ai Nitrati</i>
Allegato 3	<i>Norme tecniche per i piani di fertilizzazione</i>
Allegato 4	<i>Quaderno di campagna e norme per la sua compilazione</i>
Allegato 5	<i>Dichiarazione sostitutiva ed impegno tecnico, comprensive delle schede tecniche di azione</i>
Allegato 6	<i>Tabella risorse genetiche animali e loro areali</i>
Allegato 7	<i>Domanda di adesione alla rete di conservazione e sicurezza</i>
Allegato 8	<i>Tabella risorse genetiche vegetali e loro areali</i>
Allegato 9	<i>Modello di impegno tecnico</i>

REGIONE LAZIO

ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, CACCIA
E PESCA

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013
attuativo REG. (CE) n. 1698/05

MISURA 214 – Pagamenti agro-ambientali

BANDO PUBBLICO

per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento per l'istruttoria, la selezione, l'approvazione ed il finanziamento delle stesse nell'ambito della Misura 214 – "Pagamenti agro-ambientali" (classificazione comunitaria: misura 214) del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio, come revisionato e approvato con Decisione C(2013) 375 del 24 gennaio 2013 della Commissione UE e in corso di ratifica da parte della Giunta Regionale del Lazio con propria deliberazione .

e per la presentazione delle domande di pagamento, l'istruttoria ed il finanziamento delle stesse nell'ambito della Misura F "Ritiro dei seminativi dalla produzione" del Programma Regionale Agroambientale (PRA) ai sensi del Reg. CEE 2078/92.

Ai fini del presente bando pubblico si intende per:

a) *domanda di aiuto*, la domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno (ai sensi dell'art. 2 lettera a) del Regolamento (CE) n. 65/2011) e che costituisce quindi la richiesta di adesione iniziale al regime di aiuto introdotto con la presente misura 214 "pagamenti agroambientali" del PSR 2007/2013 del Lazio;

b) *domanda di pagamento*, la domanda che un beneficiario presenta per ottenere il pagamento di un aiuto (ai sensi dell'art. 2 lettera b) del Regolamento (CE) n. 65/2011), incluse **le domande di conferma annuale di impegni ancora in corso, ed assunti durante precedenti periodo di programmazione** (ai sensi dell'art. 3 par. 2 del Regolamento (CE) n. 65/2011);

ARTICOLO 1

Ambito d'intervento della Misura e sua articolazione

1.1 Obiettivi della Misura

L'obiettivo operativo della Misura è la promozione di sistemi di produzione agricola o di specifiche tecniche colturali e di allevamento orientati alla gestione sostenibile delle risorse naturali, alla salvaguardia della biodiversità e del paesaggio agricolo, aventi la comune caratteristica di determinare, da parte dei soggetti beneficiari, l'assunzione di impegni volontari che vanno al di là delle specifiche norme obbligatorie, stabilite in applicazione degli articoli 5, 6, Allegati II e III del Reg. CE 73/2009, e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari e altre specifiche norme obbligatorie disposte dalla legislazione nazionale.

L'assunzione degli impegni agroambientali comporta, quindi, vantaggi ambientali potenzialmente superiori a quelli derivanti dal rispetto delle norme obbligatorie.

Gli *obiettivi specifici* della misura sono:

- salvaguardare la biodiversità nelle singole aziende nei territori rurali (diversità genetica, delle specie e degli ecosistemi) e in particolare tutelare e sviluppare i sistemi agricoli e forestali che abbiano un sistema di produzione basato su "elevata valenza naturale" e sulla sua eventuale ricostituzione.
- tutelare e migliorare quali-quantitativamente le risorse idriche superficiali e profonde;
- sviluppare pratiche/attività agricole e forestali favorevoli alla attenuazione dei cambiamenti climatici ed al miglioramento della qualità dell'aria;
- promuovere la permanenza dell'attività agricola nelle aree svantaggiate;
- conservare il paesaggio rurale;
- migliorare la gestione della "risorsa suolo", al fine di ridurre l'erosione e limitare il dissesto idrogeologico, incrementare e mantenere il tenore di sostanza organica nonché limitare la contaminazione chimica.

1.2 Descrizione tecnica della Misura e tipologia degli impegni

La misura agroambientale raggruppa, in un quadro programmatico unitario, tipologie di azioni a sostegno dei metodi di produzione compatibili con la tutela dell'ambiente e la conservazione dello spazio naturale per le quali è richiesta l'adozione di tecniche e pratiche specifiche con caratteristiche particolari e differenziate. E' prevista la corresponsione di aiuti, erogati annualmente su base forfettaria, a favore di soggetti che, su base volontaria, si impegnano a rispettare, per l'intera durata prevista, le condizioni, gli obblighi ed i vincoli previsti nell'ambito di applicazione di una o più delle azioni di seguito riportate.

- **214.1 "Produzione integrata"**
- **214.2 "Agricoltura biologica"**
- **214.3 "Gestione del suolo"**
- **214.4 "Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli"**
- **214.5 "Miglioramento ambientale e conservazione del paesaggio rurale"**
- **214.6 "Coltivazioni a perdere"**
- **214.8 "Tutela della biodiversità agraria animale"**
- **214.9 "Tutela della biodiversità agraria vegetale"**
- **214.11 "Conservazione ed incremento della sostanza organica"**
- **214.12 "Tecniche di agricoltura Conservativa"**

Con il presente bando pubblico sono attivate, per quanto riguarda le azioni 214.8 "Tutela della biodiversità agraria animale" e 214.9 "Tutela della biodiversità agraria vegetale", esclusivamente le tipologie d'intervento a premio 214.8.a e 214.9.a di cui al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.

Il beneficiario deve garantire il rispetto sull'intera superficie aziendale o sull'intero allevamento, dei requisiti relativi ai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO), e alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) nell'ambito dell'applicazione del *regime della condizionalità* di cui al Regolamento del Consiglio (CE) 73/2009, nonché dei *requisiti minimi* relativi all'uso dei fertilizzanti e dei fitofarmaci e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e regionale, come riportati in allegato al presente bando (*ALLEGATO 1*)

Per quanto concerne il regime di condizionalità di cui al Reg. CE 73/2009 si specifica che gli impegni e gli obblighi sono quelli previsti nel decreto ministeriale 22 dicembre 2009 e successive mm. e ii. e nei relativi atti applicativi regionali, di cui alla Deliberazione della Giunta regionale del Lazio (DGR) n. 159/2010, e ss.mm.ii.

Per le domande relative alle misure pluriennali dei PSR 2007-2013 si applicano i criteri di condizionalità di cui agli art. 5 e 6 del Reg (CE) n. 73/2009 nonché le disposizioni specifiche del Reg. (CE) n. 1122/2009 e del Reg. (UE) n. 65/2011.

Le aziende che hanno aderito alla misure agroambientali di cui al Programma regionale Agro-ambientale attuativo del Reg. CEE 2078/92, e che trasferiscono gli impegni nell'attuale periodo di programmazione, mantengono l'obbligo del rispetto di quanto previsto dal relativo bando di attuazione per la presentazione delle domande di impegno iniziale.

Per le domande di aiuto (1° anno d'impegno) presentate ai sensi del presente bando pubblico, che transiteranno dall'attuale periodo di programmazione 2007/2013 a quello successivo 2014/2020, è prevista la **clausola di revisione**, ai sensi dell'art. 46 del Reg. CE 1974/2006, degli impegni assunti a norma degli articoli 39, 40 e 47 del regolamento (CE) n. 1698/2005, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico di riferimento, incluso quello relativo al periodo di programmazione 2014-2020. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

1.3 Modalità di erogazione degli aiuti

Gli aiuti corrisposti con la presente misura sono commisurati ai *mancati redditi ed ai costi aggiuntivi* derivanti dalla introduzione in azienda dei metodi e delle tecniche ecocompatibili funzionali al perseguimento degli obiettivi specificati per la misura, che vanno oltre la *baseline* di riferimento.

Il livello di aiuti erogabile è riportato in ciascuna Azione ed è correlato alla tipologia degli impegni assunti. E' calcolato su base forfettaria e viene erogato annualmente per *unità di superficie*, con l'eccezione dell'Azione 214.8.a laddove il premio è commisurato alle *UBA* e nel caso di alcuni impegni dell'Azione 214.9.a per i quali l'aiuto può essere erogato in funzione del *numero di piante isolate*.

Gli aiuti corrisposti ai sensi dell'art. 69 del Reg. CE n. 1782/2003, sulla base delle disposizioni vigenti, sono compatibili e cumulabili con quelli previsti nella presente Misura.

E' consentita la possibilità di aderire in *maniera combinata* a più Azioni della presente Misura, nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni specificate in ciascuna Azione. Gli aiuti quando cumulabili devono in ogni caso garantire il rispetto dei seguenti massimali:

- colture annuali - 600 euro/ha
- colture perenni specializzate - 900 euro/ha
- altri usi dei terreni - 450 euro/ha.

Nell'ambito dell'azione 214.1. Agricoltura integrata limitatamente al premio previsto sulle superfici coltivate e dichiarate a tabacco sottoposte ad impegni aggiuntivi è prevista la deroga richiesta in attuazione all'Allegato I "Importi e aliquote del sostegno" del regolamento (CE) n. 1698/2005 (introdotta con la modifica di cui all'articolo 1, paragrafo 19), lettera d) del regolamento (CE) n. 74/2009, in forza della quale è possibile superare l'importo del massimale "a motivo di particolari circostanze debitamente giustificate nel programma di sviluppo rurale".

Per quanto riguarda la combinazione degli aiuti previsti nell'ambito della presente azione con altre azioni della misura 214 Pagamenti agro ambientali e/o con altre tipologie di sostegno, si rimanda al paragrafo *Combinazione degli aiuti* di cui al successivo articolo 4.

1.4 Durata e decorrenza degli impegni

Gli impegni previsti per ciascuna azione della presente Misura hanno una durata di cinque anni, con l'eccezione delle azioni 214.4 "Conversione dei seminativi in prati, prati-pascolo e pascoli", 214.8.a "Tutela della biodiversità agraria animale" e 214.9.a "Tutela della biodiversità agraria vegetale" per le quali è prevista una durata settennale.

Gli impegni assunti dal richiedente con la domanda di aiuto iniziale decorrono dal giorno successivo al termine stabilito per la presentazione delle domande ed in particolare di quella stabilita per il rilascio informatico delle stesse. Per l'anno 2013 la decorrenza degli impegni è dal 15 maggio 2013. Per le annualità successive, la decorrenza degli impegni per le domande di aiuto è il 15 maggio dell'anno di riferimento salvo diversa indicazione dell'Organismo Pagatore.

1.5 Modalità di accesso

L'accesso alla presente Misura, per una o più Azioni, può avvenire con due distinte modalità entrambe disciplinate dal presente bando pubblico, ed in particolare:

- *adesione singola*, ovvero presentazione di una domanda di aiuto/pagamento inoltrata da un solo beneficiario
- *adesione combinata tra più beneficiari* attraverso "azioni coordinate" secondo quanto di seguito indicato.

Le '**Azioni coordinate**', sono delle richieste di partecipazione congiunta promossa da un qualificato Organismo operante nel settore agricolo, formalmente costituito (associazione di produttori, cooperativa agricola di servizio, cooperativa di tecnici agricoli laureati o diplomati, ecc.), interessante una parte rilevante di un'area territoriale omogenea. Anche nell'ambito dell'azione coordinata, fermo restando l'attività di coordinamento, supervisione ed eventuale fornitura di servizi all'agricoltore da parte dell'Organismo proponente, la singola azienda è tenuta alla presentazione di una specifica domanda di aiuto con la quale l'agricoltore assoggetta la propria azienda alle condizioni di impegno previste nell'Azione. All'Organismo responsabile dell'azione coordinata non viene riconosciuto alcun contributo (compenso pubblico) per lo svolgimento della attività di coordinamento, supervisione o fornitura di altri servizi. Si specifica inoltre, che tali attività non sostituiscono le normali funzioni di controllo che rimangono di competenza degli organi predisposti allo scopo.

Nel caso di azioni coordinate la superficie minima da assoggettare ad impegno può essere ridotta, in deroga a quanto previsto nella descrizione tecnica delle singole azioni, ad 1 ha (0,1 nel caso dell'azione 214.5).

L'Organismo proponente la "Azione coordinate" dovrà presentare entro i termini previsti per l'inoltro della domanda di aiuto/pagamento cartacea, un progetto nel quale dovranno essere fornite indicazioni riguardanti:

- numero di beneficiari coinvolti, indicazione delle superfici impegnate e delle relative tipologie colturali;

- caratteristiche pedoclimatiche ed ordinamenti produttivi maggiormente rappresentati nel comprensorio di intervento;
- descrizione ed analisi delle attività che l'Organismo intende coordinare nell'ambito del progetto;
- individuazione del/i tecnico/i, con indicazione delle relative qualifiche professionali, impegnati nella realizzazione del progetto. Tutte le aziende aderenti al progetto sono obbligate ad indicare tali tecnici quali responsabili del servizio di assistenza tecnica;
- elementi cartografici di riferimento dai quali risulti la localizzazione delle aziende che aderiscono al progetto coordinato.

Il progetto dovrà interessare almeno *n. 15 beneficiari e riguardare almeno ha 450 di superfici effettivamente impegnate (SAU)*.

Ciascuna azienda che aderisce ad un progetto coordinato è tenuta alla presentazione di una propria domanda di aiuto/pagamento (domanda organismo pagatore AGEA) che sarà oggetto di uno specifico procedimento istruttorio. Nel caso di decadenze parziali o totali a carico della singola azienda il progetto coordinato può ritenersi valido e proseguire nelle attività previste, a condizione che siano rispettati i requisiti minimi richiesti. Nel caso di aziende che aderiscano a progetti coordinati è consentito effettuare analisi del terreno, per la definizione dei piani di fertilizzazione, su appezzamenti omogenei non necessariamente ricadenti in una unica azienda.

1.6 Ambito territoriale di intervento

La presente Misura si applica sull'intero territorio regionale ad eccezione:

- dell'Azione 214.1 "Produzione integrata" che è circoscritta:
 1. alle zone designate come vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola ai sensi della Direttiva 91/676/CEE di cui alla D.G.R. n. 767 del 6 agosto 2004 (ALLEGATO 2)
 2. nelle aree ubicate nei Comuni di seguito elencati:
 - per la provincia di Viterbo: Arlena di Castro, Bomarzo, Canino, Nepi, Piansano, o, Ronciglione, Tessennano, Tuscania, Vetralla, Viterbo, Vitorchiano;
 - per la provincia di Frosinone: Castrocielo, Esperia, Pontecorvo.

Nell'ambito dei comuni di cui al precedente punto 2 possono presentare domanda di aiuto (1° anno d'impegno) – campagna 2013 esclusivamente le aziende agricole che coltivano come coltura prevalente, rispetto alla Superficie oggetto d'impegno (SOI), quella del tabacco.

- dell'Azione 214.5 "Miglioramento ambientale e conservazione del paesaggio rurale" che non può essere attuata, relativamente alle tipologie di intervento di cui ai punti da 1) a 4) (vedi articolo 5 paragrafo 5.5), nelle aziende agricole ricadenti nella Rete Natura 2000.

ARTICOLO 2

Obiettivi operativi e specifici delle Azioni

2.1 - AZIONE 214.1 –PRODUZIONE INTEGRATA

L'obiettivo operativo dell'azione è la promozione di tecniche/metodi di produzione integrata presso le aziende agricole nelle zone designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi della Direttiva 91/676/CEE. ed individuati con D.G.R. n. 767/2004.

In base ai vantaggi o benefici ambientali di tipo diretto derivanti dalla adozione di tali tecniche l'Azione partecipa pertanto al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici dell'Asse:

- “Tutela e miglioramento quali-quantitativo delle risorse idriche superficiali e profonde”;
- “Sviluppo di pratiche/attività agricole e forestali favorevoli alla attenuazione dei cambiamenti climatici ed al miglioramento della qualità dell’aria”;
- “Miglioramento della gestione della “risorsa suolo” per ridurre l’erosione e limitare il dissesto idrogeologico, incrementare e mantenere il tenore di sostanza organica e limitare la contaminazione chimica.

2.2 - AZIONE 214.2 - AGRICOLTURA BIOLOGICA

L’obiettivo operativo della presente Azione è quello di sostenere l’introduzione o il mantenimento dei metodi di agricoltura biologica.

Tali effetti o vantaggi di natura ambientale, derivanti dal mantenimento e dall’introduzione del metodo dell’agricoltura biologica, determinano il contributo dell’Azione ai seguenti obiettivi specifici del Programma:

- “salvaguardare la biodiversità nelle singole aziende nei territori rurali (diversità genetica, delle specie e degli ecosistemi) ed in particolare tutelare e sviluppare i sistemi agricoli e forestali che abbiano un sistema di produzione basato su “elevata valenza naturale” e sulla sua eventuale ricostituzione.
- “Tutelare e migliorare quali-quantitativamente le risorse idriche superficiali e profonde”;
- “Sviluppare pratiche/attività agricole e forestali favorevoli alla attenuazione dei cambiamenti climatici ed al miglioramento della qualità dell’aria”
- “Migliorare la gestione della risorsa suolo per ridurre l’erosione e limitare il dissesto idrogeologico, incrementare e mantenere il tenore di sostanza organica e limitare la contaminazione chimica”.

2.3 - AZIONE 214.3 “GESTIONE DEL SUOLO”

L’obiettivo operativo dell’Azione è il sostegno, a favore dei soggetti beneficiari, per la realizzazione di pratiche agricole quali l’inerbimento permanente delle coltivazioni arboree e la realizzazione di “colture di copertura” (cover crops”) aventi la comune finalità di assicurare:

- una adeguata copertura vegetale del suolo, in grado di limitare i fenomeni di ruscellamento e di erosione superficiale dello stesso soprattutto nei terreni più acclivi;
- un minor trasferimento di potenziali inquinanti (prodotti fitosanitari e nutrienti) dal terreno ai corpi idrici superficiali (scoline, fossi, canali, fiumi e laghi) ed alle falde acquifere.

Inoltre, risultando la copertura vegetale del suolo positiva per la salvaguardia di numerose specie selvatiche (impegno associato al divieto di utilizzazione di diserbanti e al mancato interrimento invernale delle stoppie) e contribuendo alla diversità degli ecosistemi agricoli, l’Azione ha quale obiettivo specifico anche quello di “salvaguardare la biodiversità”.

2.4 - AZIONE 214.4 “CONVERSIONE DEI SEMINATIVI IN PRATI, PRATI-PASCOLO E PASCOLO”

L’obiettivo operativo dell’Azione è quello di incentivare la conversione delle superfici agricole destinate attualmente a seminativi in prati permanenti, prati-pascoli e pascoli permanenti.

I vantaggi ambientali derivanti da tale conversione contribuiscono, al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici del Programma:

- “Salvaguardare la biodiversità nelle singole aziende nei territori rurali (diversità genetica delle specie e degli ecosistemi)
- “Migliorare la gestione della risorsa suolo per ridurre l'erosione e limitare il dissesto idrogeologico, incrementare e mantenere il tenore di sostanza organica e limitare la contaminazione chimica”.
- “Tutela e miglioramento quali-quantitativo delle risorse idriche superficiali e profonde”, derivanti, dalla eliminazione dell'uso di inputs agricoli di sintesi (fertilizzanti, diserbanti ecc...) e dalla limitazione dei carichi zootecnici, indotti dalla conversione dei seminativi;
- “Sviluppo di pratiche/attività agricole favorevoli alla attenuazione dei cambiamenti climatici e al miglioramento della qualità dell'aria”.

2.5 - AZIONE 214.5 “MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E CONSERVAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE”

L'obiettivo operativo della presente Azione è incentivare la realizzazione di interventi volti alla conservazione degli esistenti spazi o elementi naturali e seminaturali, caratteristici dei paesaggi agrari presenti nella regione.

Gli effetti ambientali attesi dalla presente Azione riguardano, principalmente, il contributo della stessa all'obiettivo specifico del Programma di “Salvaguardare la biodiversità nelle singole aziende nei territori rurali (diversità genetica delle specie e degli ecosistemi) ed in particolare tutelare e sviluppare i sistemi agricoli e forestali che abbiano un sistema di produzione basato su una elevata valenza naturale e sulla sua eventuale ricostituzione”. Ciò in quanto gli ecosistemi naturali o seminaturali, dei quali l'Azione favorisce la conservazione, risultano favorevoli alla riproduzione, alimentazione e rifugio di numerose specie faunistiche spontanee; inoltre, la loro conservazione impedisce altri possibili usi agricoli del suolo più intensivi e dannosi per la biodiversità.

Al suddetto obiettivo specifico si associa quello di “Conservare il paesaggio rurale”, a cui l'Azione partecipa in forma diretta, essendo rivolta alla conservazione di elementi strutturali degli spazi agricoli (siepi, boschetti, macere, sistemazioni ecc...) che svolgono inoltre una funzione paesaggistica.

Ulteriori obiettivi specifici del Programma ai quali l'Azione partecipa, in conseguenza soprattutto delle modalità (non produttive) di uso del suolo, sono i seguenti:

- Tutelare e migliorare quali-quantitativamente le risorse idriche superficiali e profonde;
- Migliorare la gestione della risorsa suolo per ridurre l'erosione e limitare il dissesto idrogeologico, incrementare e mantenere il tenore di sostanza organica e ridurre la contaminazione chimica;
- Sviluppare pratiche/attività agricole e forestali favorevoli alla attenuazione dei cambiamenti climatici e al miglioramento della qualità dell'aria.

2.6 - AZIONE 214.6 “COLTIVAZIONI A PERDERE”

L'obiettivo operativo dell'Azione è il sostegno a particolari impegni agroambientali, utili all'alimentazione della fauna selvatica, in grado quindi di concorrere all'obiettivo specifico del Programma di “Salvaguardare la biodiversità nelle singole aziende nei territori rurali (diversità genetica delle specie e degli ecosistemi) e in particolare tutelare e sviluppare i sistemi agricoli e forestali che abbiano un sistema di produzione basato su una elevata valenza naturale e sulla sua eventuale ricostituzione”.

Inoltre, la realizzazione degli interventi, determinando un aumento del grado di copertura vegetale del suolo e la non somministrazione di fertilizzanti e pesticidi, si prevede possa determinare vantaggi ambientali coerenti con gli obiettivi specifici del Programma inerenti la tutela del suolo e delle risorse idriche.

2.7 - AZIONE 214.8.a "TUTELA DELLA BIODIVERSITA' AGRARIA ANIMALE"

L'obiettivo operativo dell'Azione 214.8.a "Tutela della biodiversità agraria animale" è quello di incentivare l'allevamento delle razze locali autoctone del Lazio a rischio di erosione genetica iscritte nel Registro Volontario Regionale, istituito con la Legge Regionale 15 marzo 2000, n. 15, concernente "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario". Il mantenimento o l'aumento della consistenza regionale di tali razze rappresenta il vantaggio ambientale atteso dall'intervento, coerente con l'obiettivo specifico del Programma di "Salvaguardare la biodiversità nelle singole aziende e nei territori rurali (diversità genetica, delle specie e degli ecosistemi) e in particolare tutelare e sviluppare i sistemi agricoli e forestali che abbiano un sistema di produzione basato su una elevata valenza naturale e sulla sua eventuale ricostituzione".

In forma indiretta, l'Azione partecipa anche all'obiettivo specifico dell'Asse 2 di "Conservare il paesaggio rurale", essendo le razze oggetto di salvaguardia elemento in grado di rafforzare (o mantenere) l'identità storico-culturale dei territori regionali.

2.8 - AZIONE 214.9.a "TUTELA DELLA BIODIVERSITA' AGRARIA VEGETALE"

L'obiettivo operativo dell'Azione 214.9.a "Tutela della biodiversità agraria vegetale" è quello di incentivare la coltivazione delle varietà autoctone in via di erosione genetica (conservazione "in situ") iscritte nel Registro Volontario Regionale, istituito con la Legge Regionale 15 marzo 2000, n. 15, concernente "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario".

Il mantenimento o l'aumento della consistenza regionale di tali varietà rappresenta il vantaggio ambientale atteso dall'intervento ed è coerente con l'obiettivo specifico del Programma di "Salvaguardare la biodiversità nelle singole aziende e nei territori rurali (diversità genetica delle specie e degli ecosistemi) e in particolare tutelare e sviluppare i sistemi agricoli e forestali che abbiano un sistema di produzione basato su una elevata valenza naturale e sulla sua eventuale ricostituzione".

In forma indiretta, l'Azione partecipa anche all'obiettivo specifico dell'Asse 2 di "Conservare il paesaggio rurale" essendo le varietà oggetto di salvaguardia elemento in grado di rafforzare (o mantenere) l'identità storico-culturale dei territori regionali.

2.9 - AZIONE 214.11 "CONSERVAZIONE ED INCREMENTO DELLA SOSTANZA ORGANICA"

L'obiettivo operativo dell'Azione è quello di promuovere l'adozione, da parte dei soggetti beneficiari di pratiche agronomiche finalizzate al mantenimento o all'incremento della sostanza organica nel suolo, attraverso il ricorso ad idonee tecniche di lavorazione del terreno, all'avvicendamento colturale e all'utilizzazione di matrici organiche.

Il vantaggio ambientale derivante dalla attuazione di tali interventi – cioè il mantenimento o una minore riduzione del contenuto di sostanza organica nel suolo – è funzionale al raggiungimento dell'obiettivo specifico del Programma di "Migliorare la gestione della risorsa suolo per ridurre l'erosione e limitare il dissesto idrogeologico, incrementare e mantenere il tenore di sostanza organica e ridurre la contaminazione chimica".

In ragione delle diverse funzioni che svolge la sostanza organica nel suolo (funzione tampone nei confronti dei macronutrienti e funzione di accumulo del carbonio atmosferico) il suddetto vantaggio ambientale è altresì correlato ad altri due obiettivi specifici del Programma inerenti la tutela ed il miglioramento quali-quantitativo delle risorse idriche superficiali e profonde e lo sviluppo di pratiche e/o attività agricole e forestali favorevoli alla attenuazione dei cambiamenti climatici e al miglioramento della qualità dell'aria.

2.10 – AZIONE 214.12 “TECNICHE DI AGRICOLTURA CONSERVATIVA”

Gli obiettivi specifici che tramite l’attuazione dell’azione si intendono perseguire sono:

- salvaguardare la biodiversità nelle singole aziende nei territori rurali (diversità genetica, delle specie e degli ecosistemi). L’azione partecipa a tale obiettivo in quanto favorisce la diversificazione degli habitat seminaturali agricoli, grazie agli impegni più restrittivi assunti dagli agricoltori relativamente agli avvicendamenti colturali, e alle minime lavorazioni che determinano direttamente la rigenerazione delle biocenosi (comunità dei microrganismi simbiotici) nel suolo;
- sviluppare pratiche/attività agricole e forestali che attenuano i cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell’aria. L’impiego delle tecniche di zero/minimum tillage determinano una riduzione nelle emissioni di gas serra; inoltre le rotazioni favoriscono il mantenimento della sostanza organica nel suolo e le funzioni di accumulo di carbonio che la stessa assolve;
- migliorare la gestione della risorsa suolo per ridurre l’erosione e limitare il dissesto idrogeologico, incrementare e mantenere il tenore di sostanza organica e limitare la contaminazione chimica. Tale obiettivo deriva principalmente dal miglioramento della struttura del suolo grazie all’impiego delle tecniche di minima o nessuna lavorazione e il ricorso alla copertura del suolo permanente tramite il mantenimento dei residui colturali e l’utilizzo delle cover crops;
- tutelare il livello qualitativo-quantitativo delle risorse idriche superficiali e profonde”, grazie al miglioramento della struttura del suolo e all’aumento della microporosità, che determinano una migliore infiltrazione dell’acqua ed una sua maggiore ritenzione idrica.

ARTICOLO 3

Requisiti e condizioni di ammissibilità

E’ condizione obbligatoria per l’adesione alla presente Misura la costituzione ed il relativo aggiornamento del **fascicolo unico aziendale** come previsto dal DPR 503 del 1 dicembre 1999. Per l’accesso al regime di aiuto è obbligatorio il possesso di partita IVA.

Le superfici, le piante isolate o le UBA da assoggettare agli impegni devono essere disponibili, al momento della presentazione della domanda di aiuto, a titolo legittimo ed esclusivo del richiedente, per una durata almeno pari al periodo di impegno. Tuttavia sono ritenuti validi anche titoli di conduzione di terreni registrati di durata inferiore al quinquennio/settennio d’impegno. In tal caso il richiedente dovrà rinnovare il titolo, attraverso la stipula di un nuovo contratto, prima della scadenza annuale così da garantire la continuità della copertura dell’intero periodo di impegno. Il mancato rinnovo comporta la decadenza dall’aiuto e la restituzione, per tali superfici, per le piante isolate e per le UBA, delle somme eventualmente erogate nelle annualità precedenti, maggiorate degli interessi legali.

Le superfici, le piante isolate o le UBA dichiarate nella domanda di aiuto iniziale dovranno essere assoggettate agli impegni agro ambientali per l’intera durata dell’impegno (quinquennale o settennale a seconda delle Azioni). Pertanto, per ciascuna superficie aziendale, e/o pianta isolata e/o UBA dichiarata in domanda dovrà essere garantita la continuità dell’impegno assunto, anche nel caso di trasferimento della gestione dei terreni e/o delle UBA, pena la restituzione di eventuali somme corrisposte a favore delle medesime superfici, piante isolate o UBA in precedenti annualità maggiorate degli interessi legali.

In ottemperanza a quanto stabilito nell’articolo 10 - paragrafo 6 del reg. (CE) n. 1975/2006, fatto salvo quanto specificato nel paragrafo che segue, non è possibile scambiare nel corso del periodo coperto dall’impegno agroambientale (5/7 anni) le particelle che beneficiano del sostegno.

Limitatamente all’azione 214.1 “Produzione Integrata” in ottemperanza a quanto stabilito nell’articolo 10 - paragrafo 6 del reg. (CE) n. 1975/2006 come sostituito dall’art. 10 paragrafo 4 del Reg. (CE) 65/2011 è possibile

scambiare nel corso del periodo coperto dall'impegno agroambientale le parcelle che beneficiano del sostegno fermo restando la superficie complessiva assoggettata ad impegno; pertanto le parcelle assoggettate a vincoli agro ambientali possono variare negli anni in funzione della rotazione colturale.

Nel caso di superfici collettive relative a pascoli sfruttati in comune, fermo restando il vincolo richiamato nel paragrafo precedente, il richiedente può beneficiare esclusivamente del premio relativo alla quota parte di superficie assegnata allo stesso da parte dell'Autorità concedente, come risultante dal fascicolo unico aziendale

Tutti i requisiti necessari per l'accesso al regime di aiuti come anche quelli per le attribuzioni di priorità per la predisposizione delle graduatorie di ammissibilità, devono essere posseduti alla presentazione della domanda di aiuto (rilascio informatico).

Ai fini della individuazione delle superfici eleggibili al premio e per la individuazione dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità si riportano le seguenti definizioni ed indicazioni operative:

per **Superficie Agricola Utilizzata (SAU)**, si intende l'insieme dei terreni dell'azienda effettivamente investiti a seminativi, prati, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie (coltivazioni legnose che danno prodotti agricoli, esclusi i boschi ed i prodotti forestali) e terreni mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del Reg. CE 73/2009.

- per la **superficie foraggera da utilizzare** per il calcolo del rapporto UBA/sf e per la definizione del relativo carico zootecnico, si intende quella destinata alla coltivazione di colture utilizzabili per l'alimentazione del bestiame;
- per **UTE** si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche ed acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del Comune ove ricade in misura prevalente e avente una propria autonomia produttiva, ai sensi del D.P.R. n. 503/1999;
- nel caso in cui la corresponsione degli aiuti sia commisurata alla SAU il premio può essere corrisposto unicamente per le superfici effettivamente coltivate e ritenute ammissibili. Ai fini del calcolo della **superficie ammissibile** ed eleggibile all'aiuto si fa riferimento, a quella dichiarata e validata nel fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, e dalle verifiche effettuate nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC).

Per l'individuazione della superficie ammissibile all'aiuto si terrà conto delle risultanze e delle verifiche effettuate nell'ambito del SIGC, nonché delle disposizioni impartite a riguardo dall'Organismo Pagatore

- o *i terreni ritirati dalla produzione a qualsiasi titolo non sono mai considerati eleggibili e non possono essere utilizzate per il calcolo del rapporto UBA/superficie foraggera.*
- per il Calcolo delle Unità di Bestiame Adulto (UBA), sia nel caso di corresponsione di aiuti commisurati al numero di animali che per il calcolo del carico di bestiame si fa riferimento alla consistenza presente al momento dell'inoltro della domanda di aiuto/pagamento (rilascio informatico) tenendo conto degli indici di conversione sotto riportati:

Classe o specie	Coeff. UBA	Classe o specie	Coeff. UBA
Vitelli fino a 6 mesi	0,4	Capre	0,15
Vitelli da 6 a 24 mesi	0,6	Becchi	0,15
Bovini da 6 a 24 mesi da macello	0,6	Altri caprini	0,15
Bovini da 6 a 24 mesi da allevamento	0,6	Cervi	0,4
Tori	1	Daini e caprioli	0,25
Bovini da 2 e più anni da macello	1	coniglie madri (fattrici)	0,02
Bovini da 2 e più anni da allevamento	1	Lattonzoli suinetti meno 20 kg	0,3
Vacche da latte	1	Magroni	0,3
Altre vacche	1	Scrofe di peso > 50 kg	0,5
Pecore	0,15	Suini da ingrasso	0,3
Arieti	0,15	Verri	0,3
Altri ovini	0,15	Polli da carne	0,003
Altri ovini di età > 10 mesi	0,15	Galline ovaiole	0,014
Equini di età > 6 mesi	1	Altri avicoli	0,003
Asini di età > 6 mesi	1	Altri volatili	0,003

ARTICOLO 4

Descrizione delle azioni, tipologia degli impegni e combinazioni degli aiuti

Per ciascuna azione viene di seguito riportata la descrizione tecnica degli interventi previsti con indicazione degli obblighi e delle condizioni di impegno che il beneficiario è tenuto a rispettare ai fini della corresponsione degli aiuti, nonché specificazione delle limitazioni e dei vincoli e delle combinazioni di aiuto tra le diverse azioni.

4.1 - AZIONE 214.1 –AGRICOLTURA INTEGRATA

Descrizione dell'azione

La Misura/Azione attiva un sostegno diretto alle aziende agricole localizzate nelle zone regionali designate come vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola (ai sensi della Direttiva 91/676/CEE) che adottano sull'intera superficie aziendale, e secondo le condizioni di ammissibilità di seguito specificate, le norme tecniche definite nelle specifiche schede di produzione integrata e che s'impegnino a garantire il rispetto di tutte le altre condizioni di impegno previste dalla presente azione.

Altresì, l'azione attiva un sostegno diretto alle aziende agricole localizzate in ulteriori aree ricadenti nei territori comuni ad agricoltura intensiva eleggibili alla presente misura/azione, come dettagliate nel precedente articolo 1 "ambito territoriale d'intervento". Tali aziende devono adottare, secondo le condizioni di ammissibilità di seguito specificate, le norme tecniche definite nelle specifiche schede di produzione integrata e garantire il rispetto di tutte le altre condizioni di impegno previste dall'azione, nonché gli impegni aggiuntivi per le superfici tabacchicole previsti dalla presente azione.

La presente azione prevede due distinte modalità di accesso, così individuate:

- *"Mantenimento delle riduzioni già effettuate"* (Azione **214.1.a**)
- *"Introduzione della produzione integrata"* (Azione **214.1.b**)

Gli *agricoltori* che aderiscono alla presente Misura/Azione e che hanno assunto un analogo impegno agroambientale nella precedente programmazione (PSR 2000/2006 attuativo del reg. CEE 1257/99), accedono obbligatoriamente all'azione secondo la modalità 214.1.a "Mantenimento delle riduzioni già effettuate". Gli *agricoltori* che introducono ex-novo sistemi di produzione integrata o che non hanno assunto in azienda un analogo impegno agroambientale nella precedente programmazione (PSR 2000/2006 attuativo del reg. CEE 1257/99) aderiscono secondo la modalità 214.1.b "Introduzione della produzione integrata".

Tipologia degli impegni

Il soggetto beneficiario, sia nella modalità di accesso "Mantenimento delle riduzioni effettuate" (Azione **214.1.a.**) sia in quella "Introduzione della produzione integrata" (Azione **214.1.b.**), è tenuto al rispetto dei seguenti impegni:

- obbligo di partecipare con tutte le superfici ricadenti in aree eleggibili che, a qualsiasi titolo, sono gestite sotto la diretta responsabilità. Dovranno in ogni caso essere assoggettati ad impegno almeno tutti i corpi aziendali ricadenti nello stesso comune in condizioni di rischio ambientale, e comunque individuato tra quelli eleggibili alla presente azione .
- la superficie minima da destinare all'impegno, da intendersi come superficie effettivamente coltivata, è di 0,5 ha; nel periodo vincolativo, ferma restando la superficie complessiva assoggettata ad impegno, le parcelle assoggettate a vincoli agro ambientali possono variare negli anni in funzione della rotazione colturale;
- adottare una rotazione colturale come di seguito dettagliato:
 - a) nel caso delle superfici coltivate con colture depauperanti (cereali autunno vernini): prevedere un avvicendamento colturale che preveda il ritorno della medesima coltura sullo stesso appezzamento solo dopo che è intercorso un intervallo di almeno due anni (avvicendamento triennale); il computo degli anni di monosuccessione decorre a partire dal primo anno di impegno, ovvero quello in cui è stata presentata la domanda di aiuto. Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto. La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini del presente impegno, come monosuccessione dello stesso cereale;
 - b) nel caso di tutte le altre colture annuali (colture miglioratrici e colture da rinnovo): è consentita la monosuccessione della coltura miglioratrice/ da rinnovo per un massimo di due anni, salvo che per i prati di medica o altre colture leguminose perenni, per le quali non è posto limite alla monosuccessione. Trascorso il biennio di monosuccessione è previsto il ritorno della medesima coltura sullo stesso appezzamento solo dopo che è intercorso un intervallo di almeno 1 anno; il computo degli anni di monosuccessione decorre a partire dal primo anno di impegno, ovvero quello in cui è stata presentata la domanda di aiuto. Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.

I vincoli relativi alla rotazione colturale sono legati al singolo appezzamento e devono essere rispettati a partire dal primo anno d'impegno anche nel caso in cui lo stesso possa, nel corso del quinquennio d'impegno, essere gestito da soggetti diversi.

- in materia di difesa fitosanitaria e controllo delle erbe infestanti, l'obbligo di rispettare per le colture presenti in azienda le norme e le prescrizioni previste nelle relative schede fitosanitarie predisposte dalla Regione (determinazione n. A 1698 del 1 marzo 2012 pubblicata sul S.O. n. 16 al BURL n. 11 del 21/03/2012 e successive modifiche e integrazioni). Tali schede, predisposte per le diverse colture, riportano prescrizioni per le fitopatie maggiormente pericolose ed in particolare le limitazioni o divieto

d'uso dei principi attivi autorizzati, il dosaggio e le epoche di impiego, il numero massimo dei trattamenti, e le pratiche agronomiche consentite e/o vietate. Le schede sono redatte in conformità al documento sulle linee guida nazionali per la difesa ed il diserbo integrato delle colture agrarie emanato dal Comitato di difesa integrata istituito con Decreto ministeriale 31 gennaio 2005, di cui di seguito si riportano i principi fondamentali:

- esclusione o forte limitazione, in caso di mancanza di alternative valide, dei prodotti tossici e molto tossici,
 - esclusione o forte limitazione, in caso di mancanza di alternative valide, di prodotti Xn con frasi di rischio relative ad effetti cronici sull'uomo;
 - obbligo di dare preferenza alle formulazioni Nc, Xi, Xn quando della stessa sostanza attiva esistano anche formulazioni di classe tossicologica T o T+;
 - obbligo di dare preferenza alle formulazioni Nc, Xi, quando della stessa sostanza attiva esistano formulazioni a diversa classe tossicologica (Xn, T o T+) con frasi di rischio relative ad effetti cronici sull'uomo;
 - possibilità di utilizzo di tutte le sostanze attive previste dal Reg. CE n.834/07 e successive modifiche, a condizione che siano regolarmente registrati in Italia, con eccezione per quanto si riferisce ai formulati classificati come T e T+ che potranno essere utilizzati solo se specificatamente indicati nelle norme tecniche.
- in materia di fertilizzazione l'obbligo di presentare un piano di fertilizzazione redatto in base al bilancio tra le asportazioni e le dotazioni, da elaborare sulla base di un'analisi del terreno. Il piano di fertilizzazione dovrà prevedere, almeno, le epoche e le modalità di somministrazione del fertilizzante e prevedere il frazionamento della concimazione azotata. Per quanto riguarda gli apporti derivanti da effluenti di allevamento l'apporto di azoto non può in ogni caso oltrepassare la soglia di 170 kg/ha, comprensivo anche di eventuali apporti provenienti da fertilizzazioni con concimi minerali od organici. Per la redazione dei piani di fertilizzazione si rimanda alle indicazioni riportate in allegato (ALLEGATO 3) del presente bando che specifica, tra l'altro, gli obblighi e gli impegni assunti dal richiedente al momento della sottoscrizione della domanda di aiuto. In ogni caso la concimazione azotata non può oltrepassare i limiti fissati per ciascuna coltura come riportati nella "Tabella A" – Livelli massimi di azoto somministrabili", anch'essa riportata nel richiamato allegato 3, calcolati prevedendo una riduzione di almeno il 30% dei quantitativi usualmente utilizzati nella tecnica ordinaria di coltivazione ed agli obblighi della baseline e delle pratiche agricole consuete. Nel caso di coltivazione erbacee per le quali non risulti possibile una netta separazione della superficie destinata ad ogni singola essenza (erbai o prati polifiti, pascoli permanenti, ecc.), la dose massima di concimazione consentita dovrà calcolarsi facendo riferimento sia ai limiti indicati per ciascuna essenza vegetale considerata come se fosse principale, che alla percentuale con la quale la medesima specie è rappresentata nel miscuglio;
 - le superfici destinate a prato, prato-pascolo e pascolo permanente, con esclusione delle colture foraggere avvicendate, non sono in alcun caso eleggibili a premio.

I beneficiari della presente Azione sia nella modalità 214.1.a che 214.1.b al fine di fruire degli aiuti previsti sono tenuti inoltre:

⇒ alla compilazione del "*quaderno di campagna*", appositamente istituito per l'applicazione della presente Azione. Sul quaderno di campagna dovranno essere registrate cronologicamente ed in maniera sistematica tutte le operazioni che riguardano i fitofarmaci ivi compresi i parametri di giustificazione degli interventi fitosanitari (presenza e livello di infestazione, cattura trappole, etc), ed i fertilizzanti, l'epoca di raccolta e le relative rese ottenute, nonché le altre operazioni colturali sottoposte a vincolo. Sullo stesso quaderno dovranno essere effettuate le registrazioni relative alla gestione del magazzino (giacenza iniziale e finale, acquisti, ecc.). Le registrazioni effettuate dovranno essere supportate da titoli giustificativi, fiscalmente validi, che l'agricoltore è tenuto a conservare unitamente al quaderno di campagna. Il modello fac-simile del

quaderno di campagna come anche le modalità relative alla compilazione e tenuta dello stesso sono riportate in allegato (ALLEGATO 4);

⇒ alla presentazione di un piano di coltivazione aziendale, da predisporre sulla base delle disposizioni definite per l'inoltro della domanda di aiuto/pagamento e della relativa documentazione tecnica da presentare a corredo della stessa;

⇒ ad individuare, in via obbligatoria, un tecnico aziendale con adeguata qualifica professionale, annualmente rinominato (ALLEGATO 5), responsabile del servizio di assistenza tecnica, che lo stesso dovrà fornire all'azienda quale supporto per l'adempimento ed il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario.

Impegni aggiuntivi per la coltura del tabacco nelle zone individuate dall'articolo 1 "ambito territoriale d'intervento", par. 1.6

Ogni agricoltore che coltivi tabacco nelle zone ad agricoltura intensiva come individuate all'articolo 1 "ambito territoriale di intervento", oltre a rispettare per tutte le colture, le norme tecniche definite nelle schede di produzione integrata e tutti gli altri impegni previsti dall'azione, sulle superfici tabacchicole deve assumere i seguenti impegni aggiuntivi:

a) Impegni relativi alla fertilizzazione

1. In termini di valori assoluti, obbligo di limitare la concimazione azotata ad un massimo di 70 kg (unità fertilizzanti) di azoto/ Ha, e la concimazione fosforica ad un massimo di 90 Kg (unità fertilizzanti) di P2O5 /Ha, corrispondenti ad una riduzione di almeno il 30% dei quantitativi usualmente utilizzati nella tecnica ordinaria di coltivazione;
2. obbligo di sostituire, in fase di pre-trapianto, i concimi semplici e binari con concimi complessi e composti, anche a lento rilascio;
3. obbligo di realizzare, oltre alla concimazione di fondo, la concimazione di copertura con 3 passaggi a dosi frazionate dei fertilizzanti, in funzione dei fabbisogni della coltura nelle diverse fasi di sviluppo.

b) Impegni relativi al controllo delle infestanti

1. Realizzare al massimo due interventi di controllo delle infestanti del tabacco con erbicidi chimici, uno in pre trapianto ed uno dopo il trapianto, dimezzando le dosi di principio attivo utilizzato nell'ordinarietà, comunque nel rispetto di quanto previsto nelle schede fitosanitarie relative al controllo integrato delle infestanti di cui alle citate norme tecniche;
2. utilizzare per il trattamento pretrapianto esclusivamente principi attivi selettivi in formulazioni commerciali a minore impatto ambientale con classificazione tossicologica Xi o Nc in luogo di quelle classificate Xn;
3. obbligo di completare il controllo delle infestanti in campo con tre sarchiature meccaniche e un passaggio con manodopera.

c) Impegni relativi alla lotta alle fitopatie

3. Intervenire nel controllo dei parassiti del tabacco sulla base di appositi piani di controllo, scientificamente riconosciuti, subordinando i trattamenti fitosanitari al superamento dei valori soglia di popolazione patogena previsti da detti piani di controllo;

4. effettuare lo *scouting* manuale sistematico attraverso almeno sette passaggi, consistente nella regolare e sistematica ispezione del tabacco alla ricerca di insetti e/o patogeni e dei danni da questi provocati; a tal fine, nel corso di ogni passaggio di *scouting*, dovrà essere compilata una checklist volta a registrare il livello di infestazione effettivamente rilevato in campo e tale da giustificare l'eventuale ricorso ai principi attivi consentiti in virtù del superamento dei suddetti valori soglia di popolazione patogena;
5. utilizzare esclusivamente principi attivi iscritti alle classi di tossicità inferiore a parità di efficacia, abbinandoli a specifici coadiuvanti per ridurne le dosi di impiego, con particolare riferimento all'obbligo di dimezzamento delle dosi di mancozeb rispetto alle dosi ammesse dalle schede fitosanitarie per la difesa integrata. Per tutti gli altri principi attivi vige comunque l'obbligo di rispettare i limiti previsti nelle schede fitosanitarie relative alla difesa integrata del tabacco di cui alle citate norme tecniche.

d) Impegni relativi alla cimatura e all'uso dei fitoregolatori

1. Asportare l'infiorescenza apicale mediante distacco manuale;
2. utilizzare esclusivamente i principi attivi (fitoregolatori) iscritti alle classi di tossicità inferiore, quali previsti dalle "Linee Guida 2009-2010" definite dal Comitato Nazionale Difesa Integrata per la coltura del tabacco;
3. limitare l'impiego dei principi attivi (fitoregolatori) utilizzati per il controllo delle gemme ascellari delle piante di tabacco, operando principalmente attraverso il controllo manuale; le dosi massime ammesse sono:
 - Per il Gruppo varietale 01, la dose massima è 50 kg / ha di N-decanolo e 11,25 kg / Ha di Idrazide maleica (MH);
 - Per i Gruppi varietali 02, 03 e 04 la dose massima è 10 kg / ha di N-decanolo;
4. eseguire almeno tre passaggi in campo per effettuare l'eliminazione manuale delle gemme laterali non inattivate dai fitoregolatori.

Impegno alla tenuta di registri di coltivazione dettagliati

La tenuta dei registri non costituisce di per sé un impegno aggiuntivo ma lo è in relazione alle ulteriori singole registrazioni che l'adozione degli impegni aggiuntivi precedentemente elencati comporta.

Combinazione degli aiuti

Gli aiuti previsti con la presente azione possono essere combinati e cumulati, anche nel caso in cui insistano sulla medesima superficie, con quelli delle azioni di seguito specificate:

a) sulle superfici non tabacchicole è consentita la combinazione con le seguenti azioni della misura 214:

- 214.3 "Gestione suolo" ;
- 214.8 "Tutela della biodiversità animale";
- 214.9 "Tutela della biodiversità vegetale";

b) sulle superfici tabacchicole è consentita la combinazione esclusivamente con la seguente azione della misura 214:

- 214.8 "Tutela della biodiversità animale";

Inoltre sulle superfici tabacchicole sottoposte agli impegni aggiuntivi sopra specificati, il premio previsto nell'ambito della presente azione non è cumulabile né con il premio relativo alla misura di avvicendamento previsto ai sensi dell'art. 10 del DM 29 luglio 2009, attuativo dell'art. 68 del reg. CE 73/2009, né con altre tipologie di premio a superficie che insistono sulla stessa superficie tabacchicola.

Nella medesima azienda, ma su superfici distinte, sono possibili le combinazioni di seguito elencate:

- ❑ 214.4 “Mantenimento dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli – Introduzione di pascoli permanenti”;
- ❑ 214.5 “Miglioramento ambientale e conservazione del paesaggio naturale”;
- ❑ 214.6 “Coltivazioni a perdere”

4.2 - AZIONE 214.2 “AGRICOLTURA BIOLOGICA”

L’Azione 214.2 “Agricoltura Biologica” prevede la corresponsione di un aiuto per quei beneficiari che assoggettano la propria azienda al sistema di certificazione e controllo del metodo di produzione biologico, definiti dal reg. (CE) n. 834/07 e 889/08 e successive modifiche ed integrazioni, garantendo il rispetto delle condizioni di impegno e degli obblighi definiti nel presente bando pubblico.

Descrizione dell’Azione

L’Azione prevede un sostegno diretto a favore delle aziende agricole che adottano sull’intera superficie agricola aziendale e/o all’intero allevamento e secondo le condizioni di ammissibilità di seguito specificate, le norme tecniche di produzione biologica conformi con quanto stabilito dal reg. (CE) n. 834/07 e 889/08 e successive modifiche ed integrazioni

Possono partecipare alla presente Azione tutti i soggetti, così come individuati nell’articolo 3 “Soggetti beneficiari” del presente bando, in possesso, entro i termini utili fissati per la presentazione delle domande (rilascio informatico), dei requisiti per l’iscrizione nell’Albo Regionale degli Operatori dell’Agricoltura Biologica (D.G.R. n. 158 del 3 febbraio 1998 pubblicata sul supplemento ordinario n.1 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 10 del 10/04/1998) che così come previsto dal DM 2049/2012 (pubblicato sulla GU del 23/03/2012) e sue successive mm.ii. nonché quanto previsto dalla Determinazione Dipartimentale n. A08907 del 07/09/2012 comporta l’informatizzazione della notifica di attività con metodo biologico.

Informatizzazione della notifica di attività con metodo biologico

I soggetti beneficiari che aderiscono alla presente azione con la domanda di aiuto (1° annualità) e non ancora iscritti nell’Albo Regionale degli Operatori dell’Agricoltura Biologica sono tenuti, entro i termini utili fissati per la presentazione delle domande (rilascio informatico) ad ottemperare, in materia di informatizzazione della notifica di attività con metodo biologico.

Gli operatori biologici in possesso dei requisiti per l’iscrizione nell’Albo Regionale degli Operatori dell’Agricoltura Biologica sono tenuti per l’informatizzazione della notifica al rispetto delle scadenze previste dal DM 2049/2012 e ss.mm.ii.

E’ tuttavia consentito all’Organismo di controllo prescelto dall’operatore di *effettuare la verifica della conformità alle norme di produzione biologica* non oltre i 120 (centoventi) giorni successivi a decorrere dalla chiusura dei termini utili fissati per la presentazione delle domande (rilascio informatico). Qualora l’esito della *verifica della conformità alle norme di produzione biologica* condotta dall’Organismo autorizzato comporti il mancato assoggettamento dell’azienda al sistema dei controlli previsto per il metodo di produzione biologica, l’impegno assunto dall’agricoltore decade.

L’Azione prevede due distinte **modalità di accesso**, così individuate:

- ❑ “Mantenimento dell’agricoltura biologica” (Azione 214.2.a.)
- ❑ “Introduzione dell’agricoltura biologica” (Azione 214.2.b.)

I soggetti beneficiari che aderiscono alla presente Azione e che hanno assunto un analogo impegno agroambientale nella precedente programmazione (PSR 2000/2006 attuativo del reg. CEE 1257/99 o ai sensi del Programma Regionale Agroambientale attuativo del reg. CEE 2078/92), accedono obbligatoriamente all’Azione secondo la modalità 214.2.a “Mantenimento dell’agricoltura biologica”, mentre gli agricoltori che assoggettano ex-novo la propria azienda al sistema di certificazione delle produzioni biologiche o che non hanno assunto un analogo impegno agroambientale nella precedente programmazione (PSR 2000/2006 attuativo del reg. CEE 1257/99 o ai sensi del Programma Regionale Agroambientale attuativo del reg. CEE 2078/92), aderiscono alla presente azione secondo la modalità 214.2.b “Introduzione dell’agricoltura biologica”.

Tipologia degli impegni

L’Azione prevede, sia nella modalità di accesso “Mantenimento dell’agricoltura biologica” (Azione 214.2.a), che in quella “Introduzione dell’agricoltura biologica” (Azione 214.2.b) quanto segue:

- obbligo di partecipare con *tutte le superfici* che a qualsiasi titolo sono gestite sotto la diretta responsabilità, che insistono nella medesima provincia ed incluse nel sistema dei controlli gestito da uno degli Organismi riconosciuti ed autorizzati per lo svolgimento delle attività di certificazione, così come risultanti dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99. Dovrà comunque essere prevista una contabilità separata per le Unità Tecnico-Economiche (UTE) non assoggettate ad impegno;
- la *superficie minima* da destinare all’impegno, da intendersi come superficie effettivamente coltivata (SAU), è di 2 ha, che può essere ridotta a 0,5 ha nel caso di aziende con una superficie coperta con serre o tunnel di almeno 3000 mq;
- garantire la *conformità al metodo di produzione biologica* come stabilito dal reg. (CE) n. 834/07 e successive modifiche ed integrazioni. L’applicazione del metodo di produzione biologico può limitarsi alle produzioni vegetali senza l’obbligo di introdurre in azienda tecniche di allevamento biologiche. Si precisa, altresì, che le aziende che praticano la zootecnia biologica, per beneficiare degli aiuti aggiuntivi previsti, devono possedere al momento della presentazione della domanda di aiuto/pagamento (rilascio informatico), il requisito per l’iscrizione all’Albo Regionale degli Operatori dell’Agricoltura Biologica nell’apposita sezione relativa alle attività di “produzione zootecnica”.
- in materia di fertilizzazione l’obbligo di presentare un *piano di fertilizzazione* redatto in base al bilancio tra le asportazioni e le dotazioni da elaborare sulla base di un’*analisi del terreno*. Il *piano di fertilizzazione* dovrà prevedere, almeno, le epoche e le modalità di somministrazione del fertilizzante e privilegiare il frazionamento della concimazione azotata. Per quanto riguarda gli apporti derivanti da deiezioni di animali al pascolo l’apporto di azoto non può in ogni caso oltrepassare la soglia di 170 kg/ha, comprensivo anche di eventuali apporti provenienti da fertilizzazioni con concimi minerali od organici. Per la redazione dei piani di fertilizzazione si rimanda alle indicazioni riportate nel richiamato allegato (ALLEGATO 3) che specifica, nell’ambito della fertilizzazione, gli obblighi e gli impegni assunti dal richiedente al momento della sottoscrizione della domanda di aiuto;

Le superfici destinate a **prato, prato-pascolo e pascolo permanente non avvicendate**, sono eleggibili a premio solo nel caso in cui l’azienda disponga di bestiame aziendale e che lo stesso sia allevato con il metodo biologico di cui al reg. (CE) n. 834/07 e sue successive modifiche ed integrazioni. Tali superfici saranno inoltre eleggibili a premio a condizione che:

- tutto il bestiame aziendale sia allevato con il metodo della zootecnia biologica;
- il rapporto UBA aziendali/superficie foraggera dovrà essere almeno pari a 0.5 e comunque non superiore a 2 e la consistenza del bestiame aziendale almeno pari a 3 UBA;
- i fondi coltivati siano in possesso di adeguati requisiti agronomici che dimostrino l’effettivo utilizzo per l’alimentazione del bestiame;

Le superfici coltivate con *colture foraggere avvicendate* sono eleggibili a premio per una quota massima del 60% della SAU per le aziende che non dispongano di allevamenti zootecnici. Le colture foraggere avvicendate possono, altresì, essere liquidate nella loro totalità qualora sia dimostrato che le stesse siano destinate all'alimentazione di bestiame aziendale. In quest'ultimo caso l'azienda deve rispettare un rapporto UBA aziendali/superficie foraggiera almeno superiore ad 1 e comunque non oltre 2 UBA/Ha ed avere una consistenza zootecnica almeno pari a 3 UBA. Tale informazione dovrà essere desumibile dalla "scheda tecnica di azione" parte integrante della dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato 5. Fermo restando i vincoli sopra riportati, se il bestiame aziendale è allevato con il metodo della zootecnica biologica (reg. (CE) n. 834/07), il premio per tali colture è elevabile ai livelli previsti nel "Gruppo B" della tabella B dell'articolo 8 "Agevolazioni previste" del presente bando.

Il calcolo del rapporto UBA/superficie foraggiera, fermo restando i vincoli sopra riportati, potrà essere effettuato distinguendo le superfici destinate a foraggiere avvicendate da quelle utilizzate per prato, prato-pascolo e pascolo permanente non avvicendato a condizione che le stesse siano presenti nel fascicolo unico aziendale del beneficiario. Ai fini del pagamento delle superfici che prevedono il rispetto di un rapporto Uba/SF vengono considerate le UBA totali presenti in azienda rapportate all'intera superficie foraggiera richiesta.

Oltre agli impegni suddetti il beneficiario è tenuto a:

- compilare i *registri aziendali* previsti dal sistema di certificazione delle produzioni biologiche;
- presentare un *piano di coltivazione aziendale*, predisposto sulla base delle disposizioni definite per l'inoltro della domanda di aiuto/pagamento e della relativa documentazione tecnica da presentare a corredo della stessa;
- individuare, in via obbligatoria, un *tecnico aziendale* con adeguata qualifica professionale, annualmente rinominato (ALLEGATO 5), per garantire all'azienda l'assistenza tecnica necessaria per l'adempimento ed il rispetto degli impegni assunti dall'imprenditore agricolo.

Combinazione degli aiuti

Gli aiuti previsti con la presente azione possono essere cumulati con quelli delle azioni di seguito specificate:

- 214.3 "Gestione del suolo"
- 214.8 "Tutela della biodiversità agraria animale"
- 214.9 "Tutela della biodiversità agraria vegetale"

Nella medesima azienda, ma su superfici distinte, sono possibili le combinazioni di seguito indicate:

- 214.4 "Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli.;
- 214.5 "Miglioramento ambientale e conservazione del paesaggio naturale";
- 214.6- "coltivazioni a perdere"

Relativamente alle condizioni ed ai limiti posti per la cumulabilità degli aiuti nei casi di combinazione di azioni si rimanda a quanto già espressamente riportato nella parte generale dell'articolo 8

4.3 - AZIONE 214.3 – GESTIONE DEL SUOLO

Descrizione dell'Azione e tipologia impegni

L'Azione prevede un sostegno diretto a favore dei soggetti beneficiari che si impegnino a realizzare una o entrambe le seguenti tipologie di intervento:

a) Inerbimento impianti arborei.

Per le *superfici arborate* sono previsti i seguenti impegni :

- mantenimento di un cotico erboso permanente, da realizzarsi con la semina di coltivazioni monofite o di miscugli o tramite la gestione della vegetazione spontanea, con l'obbligo di garantire la completa copertura della superficie assoggettata ad impegno, sia nelle interfile che sulla fila;
- divieto di utilizzare diserbanti chimici ;
- obbligo di partecipare con superfici arboree con una ampiezza minima di almeno 1 Ha;
- obbligo di garantire la copertura del terreno sulle medesime superfici per tutta la durata dell'impegno previsto, salvo il caso di espianto dell'impianto arboreo.

b) Vegetazione di copertura (cover crops)

Per le *superfici a seminativo* sono previsti i seguenti impegni:

- mantenimento di una idonea copertura vegetale anche mediante inerbimento spontaneo, da realizzarsi attraverso la semina o la non-lavorazione della vegetazione spontanea nascente sui residui della coltura precedente. Dovrà essere garantita un'idonea copertura vegetale del terreno per un periodo significativo ed in particolare almeno per il periodo 15 settembre – 15 marzo;
- le lavorazioni per la semina della coltura successiva non potranno avvenire prima del 15 marzo successivo alla raccolta della coltura precedente;
- divieto, nel periodo di copertura vegetale, di apportare concimi azotati;
- obbligo di interrare i residui della vegetazione al termine del periodo di copertura;
- obbligo di partecipare con superfici con una ampiezza minima di 1 ha.

L'intervento di cui al punto b) "Vegetazione di copertura" si applica esclusivamente negli appezzamenti a seminativo declivi, con pendenza superiore al 5%, condizione che dovrà essere dimostrata e dichiarata nelle "schede tecniche di misura" parte integrante della dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato 5 del presente Bando.

Il beneficiario per entrambe le tipologie di intervento è tenuto alla predisposizione di un *piano di coltivazione* aziendale da predisporre sulla base delle disposizioni definite per l'inoltro della domanda di aiuto/pagamento e della relativa documentazione tecnica da presentare a corredo della stessa, che dovrà riportare, tra l'altro, l'indicazione degli appezzamenti assoggettati ad impegno.

I beneficiari al fine di fruire degli aiuti previsti nella presente Azione sono tenuti:

- alla tenuta del *quaderno di campagna*, appositamente istituito, ed a riportare sullo stesso o nei registri aziendali previsti dall'agricoltura biologica (D.Lgs. 220/95), le operazioni colturali inerenti la realizzazione, la cura e la gestione dell'Inerbimento degli impianti arborei e/o Vegetazione di copertura (cover crops). Il modello fac-simile del quaderno di campagna come anche le modalità relative alla compilazione e tenuta dello stesso sono riportate in allegato (ALLEGATO 4)

- ad indicare, sulla base delle disposizioni definite per l'inoltro della domanda di aiuto/pagamento e della relativa documentazione tecnica da presentare a corredo della stessa, le modalità e le operazioni colturali con le quali si intende adempiere agli interventi previsti nella presente Azione e l'eventuale pendenza del terreno sottoposto ad impegno,

Combinazione degli aiuti

L'Azione può essere applicata in combinazione con le Azioni 214.1 e 214.2 . *In tal caso il premio è ridotto del 20%.*

4.4 - AZIONE 214.4 – CONVERSIONE DEI SEMINATIVI IN PRATI, PRATI-PASCOLI E PASCOLI

Descrizione dell'Azione e tipologia degli impegni

Sulla superficie assoggettata l'Azione prevede, per l'intera durata *settennale* dell'impegno la conversione ex-novo di seminativi in prati permanenti, prati-pascoli e pascoli. Ciò comporta che la superficie convertita non potrà, nel settennio di riferimento, essere inclusa nelle *ordinarie rotazioni colturali* praticate in azienda e che, pertanto, tali superfici siano classificate secondo la definizione dell'art. 2 del regolamento CE n. 796/2004.

La superficie da assoggettare all'impegno deve essere, al momento della presentazione della domanda di adesione, un seminativo avvicendato inserito, nel quinquennio precedente, nelle ordinarie rotazioni colturali. Per tale periodo va dimostrato che, per almeno due annate agrarie, la stessa superficie sia stata destinata alla coltivazione di una coltura seminativa ricompresa tra quelle incluse nei regimi di sostegno riportati nell'allegato I del regolamento CE 1782/2003.

L'Azione prevede, inoltre, sulle superfici assoggettate i seguenti impegni:

- divieto d'uso di fertilizzanti;
- divieto d'uso di dissecanti e prodotti fitosanitari;
- obbligo di effettuare il pascolamento e/o eseguire degli interventi di fienagione, raccolta e stoccaggio del foraggio;
- dimostrare, in caso di presenza di bestiame, un carico di bestiame per ettaro di superficie riconvertita, da calcolarsi su un periodo di 12 mesi, almeno superiore a 0.5 UBA/ha e non può in ogni caso superare 1,5 UBA/superficie foraggera;
- divieto di irrigazione.

La superficie minima da destinare all'impegno, da intendersi come *superficie effettivamente coltivata e convertita*, è di 2 ha.

Il beneficiario, inoltre, è tenuto a:

- presentare un piano di coltivazione aziendale da predisporre sulla base delle disposizioni definite per l'inoltro della domanda di aiuto/pagamento e della relativa documentazione tecnica da presentare a corredo della stessa, redatto e sottoscritto da un tecnico con adeguata qualifica professionale sul quale dovranno essere riportati:
 - ◇ la tipologia degli interventi
 - ◇ la planimetria aziendale con indicazioni delle superfici interessate all'impegno con la relativa individuazione dei fogli e delle particelle catastali.
- alla compilazione del "quaderno di campagna" sul quale riportare cronologicamente ed in maniera sistematica tutte le operazioni colturali relative all'intera superficie aziendale riconvertita. Il modello facsimile del quaderno di campagna come anche le modalità relative alla compilazione e tenuta dello stesso sono riportate in allegato (ALLEGATO 4);

- individuare, in via obbligatoria, un tecnico aziendale con adeguata qualifica professionale, annualmente rinominato, responsabile del servizio di assistenza tecnica, che lo stesso dovrà fornire all'azienda quale supporto per l'adempimento ed il rispetto degli impegni assunti dall'imprenditore agricolo.

Combinazione degli aiuti

Gli aiuti previsti nella presente Azione, se riferiti alla medesima superficie, non sono cumulabili con quelli previsti in altre Azioni della presente Misura.

4.5 - AZIONE 214.5 – MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E CONSERVAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE

Descrizione dell'Azione e tipologia degli impegni

Per l'applicazione dell'Azione sono ammessi i seguenti interventi colturali:

- 1) mantenimento di siepi cespugliate e/o arboree. Per siepe si intende una formazione mista arbustiva e/o arborea, di origine naturale o antropica, con lunghezza minima di 25 metri, larghezza massima di 10 metri e formata da specie vegetali caratteristiche del territorio regionale. Le piante, a sviluppo ultimato, non devono essere inferiori ad un'altezza di 2 ml, quando trattasi di siepi cespugliate, o presentare una ricca vegetazione oltre i 2 ml nel caso di siepi arboree. Per la salvaguardia ed il mantenimento della piantagione è prevista un'area, non coltivabile, pari alla proiezione della chioma maggiorata di una fascia di rispetto di m 1,50 per lato;
- 2) mantenimento di alberi sparsi, o in filare, o a "macchie di campo". L'area non coltivabile eleggibile a premio è pari alla proiezione della chioma maggiorata di un'area di rispetto di m. 1,50;
- 3) mantenimento di boschetti, quando questi siano definiti catastalmente e non abbiano una dimensione maggiore di 0,5 ha;
- 4) mantenimento di fasce inerbite, di siepi o di alberate ai lati delle strade poderali con funzioni di rifugio per la fauna selvatica. Gli interventi dovranno essere effettuati con piante autoctone con elevato valore naturalistico in sintonia con le caratteristiche vegetazionali del paesaggio;
- 5) conservazione e rinaturalizzazione di stagni, laghetti e risorgive. Sono eleggibili le superfici occupate da bacini naturali o seminaturali di acqua stagnante o da sorgenti naturali di acque freatiche o artesiane. Oltre alla superficie effettivamente occupata va inclusa una fascia di rispetto di almeno 4 metri lungo l'intero perimetro;
- 6) recupero e manutenzione di una fascia di rispetto circostante fontanili o punti di abbeveraggio del bestiame, estesa al massimo di 400 mq lungo l'intero perimetro del sito, per garantire la migliore qualità possibile dell'acqua di abbeverata in entrata e dell'acqua di deflusso, con specifica indicazione degli interventi da eseguire, finalizzati alla preservazione della qualità dell'acqua.

La tipologia degli interventi realizzabili nella presente Azione (punti da 1 a 6) possono essere effettuati in maniera autonoma od in combinazione tra di loro.

La manutenzione delle fasce di rispetto che circondano i diversi elementi dell'agroecosistema e del terreno sottostante la proiezione della chioma delle formazioni arbustive o arboree, deve essere gestita con sfalci o trinciature, da realizzarsi al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica ed, in ogni caso, evitando di intervenire nel periodo compreso tra il 15 marzo ed il 30 giugno.

Per gli elementi arborei o arbustivi la manutenzione deve prevedere potature di formazione e di mantenimento (potature di riforma). Nel caso di combinazione con la Misura degli investimenti produttivi per la realizzazione di nuovi impianti o di ripristino di quelli presenti, eventuali fallanze dovute al mancato attecchimento delle piante, dovranno essere rimpiazzate con nuove piantumazioni da eseguire entro l'annualità successiva.

Per il controllo delle infestanti è fatto divieto di uso di diserbanti chimici.

Il diserbo meccanico potrà essere effettuato al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica

Il beneficiario deve inoltre adempiere ai seguenti impegni:

- presentare un piano di intervento da predisporre sulla base delle disposizioni definite per l'inoltro della domanda di aiuto/pagamento e della relativa documentazione tecnica da presentare a corredo della stessa, comprensivo di una relazione tecnico-descrittiva degli interventi che si intendono realizzare, elaborata da un tecnico con adeguata qualifica professionale, sulle quali dovranno essere riportati:
 - la tipologia, le modalità ed i tempi di realizzazione degli interventi;
 - la planimetria aziendale con individuazione dei fogli e delle particelle catastali riportante l'esatta localizzazione degli interventi che si intendono realizzare;
- compilazione del "quaderno di campagna" sul quale riportare cronologicamente ed in maniera sistematica tutte le operazioni colturali relative all'intera superficie aziendale assoggettata all'Azione. Il modello fac-simile del quaderno di campagna come anche le modalità relative alla compilazione e tenuta dello stesso sono riportate in allegato (ALLEGATO 4);

In ogni caso gli interventi di cui ai precedenti punti non dovranno originare prodotti vendibili.

Ai fini dell'individuazione della superficie eleggibile al premio si fa riferimento ai criteri di seguito specificati:

- per gli interventi di cui ai punti 1, 2, 3, la superficie relativa alla proiezione della chioma maggiorata delle relative aree di rispetto, laddove previste;
- per l'intervento di cui al punto 4 si farà riferimento all'area occupata dalle fasce inerbite, dalle siepi o alberi, dalle scoline, eventualmente maggiorate delle aree di rispetto, con esclusione delle superfici stradali;
- per gli interventi 5 e 6 l'area occupata maggiorata dell'area di rispetto;
- nel calcolo delle superficie sono da escludere gli elementi arborei od arbustivi presenti in orti o giardini familiari.

Gli interventi devono essere realizzati su una superficie pari ad almeno il 5% dell'intera S.A.U. aziendale e comunque non inferiore ad 0,2 ettari e, come limite massimo, non superiore al 20% della intera SAU aziendale, elevabile al 30% nel caso di interventi di cui al punto 5.

L'adesione all'Azione può essere realizzata anche tramite azioni coordinate alla cui applicazione si rimanda a quanto previsto dall'art. 7 "documentazione".

L'agricoltore è tenuto, inoltre, a rispettare su tutta la superficie agricola aziendale le specifiche norme obbligatorie stabilite nel regime di condizionalità di cui agli articoli 5, 6, Allegati II e III del Reg. CE 73/2009, e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale, come previsto all'articolo 39(3) del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Combinazione degli aiuti

I premi previsti in questa Azione sono cumulabili con quelli di tutte le altre Azioni della presente Misura, fermo restando il rispetto dei massimali per ettaro riportati nell'Allegato I del regolamento CE 1698/2005, ovvero:

- | | |
|--|---------------|
| <input type="checkbox"/> colture annuali | - 600 euro/ha |
| <input type="checkbox"/> colture perenni specializzate | - 900 euro/ha |
| <input type="checkbox"/> altri usi dei terreni | - 450 euro/ha |

Relativamente alle condizioni ed ai limiti posti per la cumulabilità degli aiuti nei casi di combinazione di Azioni si rimanda a quanto già espressamente riportato nella parte generale dell'articolo 8.

4.6 - AZIONE 214.6 – COLTIVAZIONI A PERDERE**Descrizione dell'azione e tipologia degli impegni**

L'Azione prevede i seguenti impegni:

- realizzazione, sulle superfici oggetto di impegno, di coltivazioni a perdere da destinare all'alimentazione naturale della fauna selvatica. L'area interessata deve essere pari ad almeno il 2% dell'intera SAU aziendale e comunque non inferiore a 5000 mq, e non superiore al 15% della SAU aziendale elevabile al 30% nei parchi, nei siti rete natura 2000 e nelle aree ricadenti nell'ambito del sistema regionale di aree protette e nelle "aree contigue" ai parchi. Tale pratica dovrà essere ripetuta per l'intera durata dell'impegno, e potrà effettuarsi anche su appezzamenti distinti dell'azienda. La coltura dovrà mantenersi in campo almeno fino al 15 marzo dell'anno seguente l'impianto. Le consociazioni coltivate in miscuglio di due o più specie dovranno prevedere almeno due delle seguenti specie: sorgo, saggina, miglio, panico, veccia, grano, orzo, girasole;
- sulle superfici assoggettate ad impegno non è consentito l'uso di concimi o di qualsiasi altro presidio fitosanitario. In ogni caso la coltivazione a perdere non può essere reimpiegata per attività produttive aziendali né generare redditi derivanti dalla vendita.

Possono partecipare alla presente Azione esclusivamente le superfici inserite nelle ordinarie rotazioni colturali praticate in azienda. Le coltivazioni a perdere non si possono effettuare su terreni ritirati dalla produzione e posti a riposo nell'ambito di regimi di sostegno, siano essi facoltativi che obbligatori.

L'imprenditore deve inoltre adempiere ai seguenti impegni:

- presentazione di un piano di coltivazione aziendale, da predisporre sulla base delle disposizioni definite per l'inoltro della domanda di aiuto/pagamento e della relativa documentazione tecnica da presentare a corredo della stessa, comprensivo di piano di intervento, elaborato da un tecnico con adeguata qualifica professionale, sul quale dovranno essere riportati:
 - la tipologia, le modalità ed i tempi di realizzazione degli interventi;
 - la planimetria aziendale con individuazione dei fogli e delle particelle catastali riportante l'esatta localizzazione degli interventi che si intendono realizzare;
- compilare il "quaderno di campagna" sul quale riportare cronologicamente ed in maniera sistematica tutte le operazioni colturali relative all'intera superficie aziendale assoggettata all'Azione. Il modello fac-

simile del quaderno di campagna come anche le modalità relative alla compilazione e tenuta dello stesso sono riportate in allegato (ALLEGATO 4)

In caso di Adesione tramite "azioni coordinate" l'attività di coordinamento può essere effettuato anche dalle Province e dagli Enti gestori delle aree protette istituite.

L'agricoltore è tenuto, inoltre, a rispettare su tutta la superficie agricola aziendale le specifiche norme obbligatorie stabilite nel regime di condizionalità di cui agli articoli 5, 6, Allegati II e III del Reg. CE 73/2009, e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale, come previsto all'articolo 39(3) del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Combinazione degli aiuti

Gli aiuti previsti nella presente Azione, se riferiti alla medesima superficie, non sono cumulabili con quelli delle altre Azioni previste nella misura.

4.7 - AZIONE 214.8.a – TUTELA DELLA BIODIVERSITA' AGRARIA ANIMALE

Descrizione dell'Azione

La presente Azione prevede la corresponsione di un aiuto per i beneficiari che si impegnino ad allevare animali appartenenti alle razze locali autoctone del Lazio in via di estinzione elencate nella tabella 1 (ALLEGATO 6).

Con il presente bando non sono finanziati gli aiuti previsti dall'Azione 214.8 per l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio.

Tipologia degli impegni

L'Azione prevede la corresponsione di aiuti per gli allevatori che si impegnino, per le razze di cui alla tab 1, a:

- allevare in purezza i capi per il numero di UBA assoggettati ad impegno;
- allevare le specie animali per il settennio di impegno;
- provvedere a fare iscrivere i capi nei rispettivi libri genealogici o registri anagrafici, ove attivati o, in mancanza, produrre apposita attestazione di appartenenza alle razze elencate nell'allegato n. 6, del presente Bando, rilasciata dai seguenti enti autorizzati: ARSIAL - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio o ConsDABI - Consorzio per la Sperimentazione, Divulgazione e Applicazione di Biotecniche Innovative;
- attuare, su richiesta dell'ARSIAL, un programma di accoppiamento per il miglioramento genetico dell'allevamento. Il programma di accoppiamento dovrà essere predisposto da ARSIAL, ove necessario, per le razze non aventi libro genealogico o registro anagrafico, e dovrà essere comunicato ai singoli beneficiari e all'Amministrazione regionale entro e non oltre la fine del secondo anno dell'impegno;
- mantenere la consistenza iniziale dell'allevamento, con riferimento agli animali minacciati.

La consistenza iniziale dell'allevamento deve essere mantenuta per tutta la durata dell'impegno, pena la restituzione delle somme corrisposte, e dei relativi interessi legali maturati.

E' comunque possibile sostituire i capi allevati, entro e non oltre 6 mesi dall'evento che produce perdita, con capi equivalenti della medesima razza aventi le stesse caratteristiche di purezza genealogica.

Le variazioni dei capi della stessa razza a parità di UBA devono essere notificate all'Amministrazione regionale (Area Decentrata Agricoltura) entro e non oltre 10 giorni dall'avvenuta variazione. Per i capi che subentrano è necessario, altresì, presentare il relativo certificato di appartenenza alla razza.

Qualora, per cause di forza maggiore debitamente documentate e riconosciute dall'Amministrazione regionale, non sia possibile rimpiazzare i capi equivalenti entro sei mesi, l'aiuto già erogato non dovrà essere restituito. Per le annualità successive, verrà erogato un premio corrispondente alle UBA effettivamente presenti in azienda.

La riduzione della consistenza iniziale dell'allevamento per cause di forza maggiore deve essere comunicata dal beneficiario all'Amministrazione regionale, perentoriamente entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento o dall'acquisizione della documentazione probante, pena l'attivazione delle procedure di decadenza.

L'allevamento delle UBA di razze locali ammesse all'aiuto può essere effettuato *in situ* o *ex situ*.

Per allevamento "in situ" si intende l'allevamento di animali vivi nel loro areale di produzione, indicato in Tabella (Allegato n. 6).

Per allevamento "ex situ" si intende l'allevamento di animali vivi in areali diversi da quelli di produzione.

I requisiti per accedere all'aiuto previsto dalla presente Azione sono i seguenti:

1. i capi devono appartenere a una o più delle razze locali elencate nella tabella di cui all'allegato 6 del presente bando;
2. i capi devono avere attitudine alla riproduzione;
3. l'allevamento deve essere effettuato in purezza;
4. i beneficiari devono essere iscritti nella Rete di Conservazione e Sicurezza prevista dall' art. 4 della L.R. n. 15/2000. Tale Rete è costituita da tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel campo della conservazione e della moltiplicazione delle razze iscritte nel Registro Volontario Regionale. L'ARSIAL ha il compito di coordinare i soggetti iscritti alla Rete al fine di favorire e promuovere la conservazione *in situ* e in azienda delle entità genetiche iscritte nel Registro Volontario Regionale, garantendo la tutela delle risorse genetiche autoctone. Gli allevatori iscritti alla Rete sopra citata devono dichiararlo al momento della presentazione della domanda nella dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato n. 5 del presente Bando. Gli allevatori che non hanno ancora aderito alla Rete di conservazione e sicurezza hanno l'obbligo di dichiararlo nella dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato n. 5 e di presentare domanda di adesione, utilizzando il fac-simile di cui all'allegato n. 7, contestualmente alla domanda di aiuto specificando per esteso il nome della/delle risorse genetiche per le quali si richiede l'adesione.

L'appartenenza dei singoli capi alle razze locali ammesse all'aiuto deve essere comprovata da una attestazione, rilasciata dall'associazione di allevatori competente, di iscrizione al libro genealogico o registro anagrafico.

Per le razze sprovviste di libro genealogico o registro anagrafico, il beneficiario dovrà produrre una attestazione di appartenenza alla razza dei capi, rilasciata dai seguenti enti:

- Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) – Sede centrale Via Rodolfo Lanciani, 38 – 00162 ROMA – indirizzo di posta elettronica: biodiver@arsial.it – tel. 06 86273450; 06 86273451; telefax 06 86273270.
- Consorzio per la Sperimentazione, Divulgazione e Applicazione di Biotecniche Innovative (ConsDABI) – Sede legale Azienda Casaldianni – 82020 Circello (Benevento) – indirizzo di posta elettronica: consdabi@consdabi.org - tel. 0824 334300; telefax 0824 334046.

L'attestazione rilasciata dall'associazione di allevatori, da ARSIAL o dal ConsDABI è condizione indispensabile per l'erogazione dell'aiuto e pertanto il beneficiario deve trasmetterla all'Amministrazione regionale entro e non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della domanda di aiuto.

Il beneficiario è tenuto, inoltre, a rispettare le specifiche norme obbligatorie stabilite nel regime di condizionalità di cui agli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale, come previsto all'articolo 39(3) del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Combinazione degli aiuti

I premi erogati ai sensi della presente Azione sono cumulabili con quelli previsti in tutte le altre Azioni della Misura nell'ambito dei massimali consentiti.

4.8 - AZIONE 214.9 .a – TUTELA DELLA BIODIVERSITA' AGRARIA VEGETALE**Descrizione dell'Azione**

La presente Azione prevede la corresponsione di un premio ai beneficiari che si impegnino a coltivare *in situ*/in azienda le varietà locali di specie vegetali in via di estinzione riportate nell'allegato n. 8 del presente Bando.

Con il presente bando non sono finanziati gli aiuti previsti dall'Azione 214.9 per l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio e per la coltivazione *ex situ*, intendendosi per coltivazione *ex situ* la coltivazione in areali diversi da quelli indicati nell'allegato n. 8.

L'elenco delle varietà di cui allegato n. 8, per le quali è possibile la corresponsione degli aiuti ai sensi dell'Azione 214.9.a, è subordinato all'esame ed alla formale approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del PSR Lazio 2007-2013. Pertanto, l'Amministrazione regionale si riserva di procedere ad eventuali rettifiche dell'elenco, su eventuale indicazioni del Comitato di Sorveglianza, che saranno comunque rese note entro il termine ultimo previsto per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento.

Tipologia degli impegni

Tale Azione prevede il sostegno:

- 1) alle aziende agricole e ad altri soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, che si impegnino a coltivare *in situ*/in azienda le varietà elencate (nell'allegato n. 8) al fine di produrre sementi e/o materiale di moltiplicazione secondo uno specifico disciplinare, elaborato dall' ARSIAL - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio, in collaborazione con il Servizio Fitosanitario Regionale.
- 2) alle aziende agricole e ad altri soggetti diversi dagli imprenditori agricoli che coltivino *in situ*/in azienda le varietà locali elencate nell'allegato n. 8.

Nel caso di varietà di vite da vino non ancora iscritte al Catalogo vitivinicolo regionale, può essere ammessa all'aiuto una superficie non superiore a 1000 mq.

L'areale all'interno della quale la coltivazione di ciascuna varietà è considerata *in situ*, è riportato nell'allegato 8. Le superfici coltivate con le varietà locali e le piante isolate assoggettate all'impegno devono essere mantenute tali per tutto il settennio, pena la restituzione delle somme corrisposte nelle precedenti annualità e dei relativi interessi legali maturati.

Qualora per cause di forza maggiore, debitamente documentate, riconosciute dall'Amministrazione regionale, le colture o le piante siano distrutte e non sia possibile reimpiantarle con la medesima varietà, l'aiuto già erogato non dovrà essere restituito. Per le annualità successive, verrà erogato un premio corrispondente alle superfici o al numero di piante effettivo.

La riduzione delle superfici o del numero di piante deve essere comunicata dal beneficiario all'Amministrazione regionale, corredata della documentazione probante, perentoriamente entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento o dall'acquisizione della documentazione probatoria, pena l'attivazione delle procedure di decadenza.

L'Azione prevede i seguenti impegni:

- obbligo di coltivare almeno una delle varietà locali elencate nell'allegato 8 per un periodo non inferiore a sette anni;
- effettuare gli interventi e le cure colturali necessari a proteggere e mantenere vitali gli esemplari vegetali oggetto dell'impegno;
- non coltivare OGM al di fuori di quanto previsto dal piano regionale di coesistenza;
- coltivare *in situ*/in azienda, laddove scelto dal beneficiario, le varietà locali per produrre sementi e/o materiale di moltiplicazione, seguendo lo specifico disciplinare elaborato da ARSIAL in collaborazione con il Servizio Fitosanitario Regionale.

I disciplinari per la produzione di sementi e/o di materiale di moltiplicazione saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Nelle more della loro pubblicazione, i beneficiari accedono alle agevolazioni previste all'art. 8 "agevolazioni previste" Azione 214.9.a, punto 2).

I requisiti per accedere all'aiuto previsto dalla presente Azione sono i seguenti:

1. le colture e le piante isolate per le quali si richiede l'aiuto devono appartenere ad una o più delle varietà locali elencate nell'allegato n. 8 ed essere coltivate *in situ*;
2. il beneficiario deve essere iscritto nella Rete di Conservazione e Sicurezza prevista dall' art. 4 della l.r. n. 15/2000. Tale Rete è costituita da tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel campo della conservazione e della moltiplicazione delle varietà iscritte al Registro Volontario Regionale. L'ARSIAL ha il compito di coordinare i soggetti iscritti alla Rete al fine di favorire e promuovere la conservazione *in situ* e in azienda delle entità genetiche iscritte nel Registro Volontario Regionale garantendo la tutela delle risorse genetiche autoctone. I beneficiari che hanno aderito alla Rete devono dichiararlo al momento della presentazione della domanda aiuto nella dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato n. 5. I beneficiari che non hanno ancora aderito alla Rete di conservazione e sicurezza hanno l'obbligo di dichiararlo nella dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato n. 5 e di presentare domanda di adesione, utilizzando il facsimile di cui all'allegato n. 7, contestualmente alla domanda di aiuto, specificando per esteso il nome della/delle risorse genetiche per le quali si richiede l'adesione.

L'appartenenza del materiale vegetale coltivato a una o più delle varietà elencate nell'allegato n. 8 dovrà essere certificata dall'ARSIAL Sede centrale Via Rodolfo Lanciani, 38 – 00162 ROMA – indirizzo di posta elettronica: biodiver@arsial.it – tel. 06 86273450; 06 86273451; telefax 06 86273270.

Tale Agenzia verifica l'appartenenza del materiale genetico coltivato dal richiedente ad una o più delle varietà elencate nell'allegato n. 8 rilascia, su richiesta dell'interessato, la certificazione necessaria ad ottenere l'erogazione dell'aiuto.

In ogni caso l'erogazione dell'aiuto sarà effettuata solo in seguito all'acquisizione da parte dell'Amministrazione regionale del certificato rilasciato da ARSIAL.

Combinazione degli aiuti

I premi erogati ai sensi della presente Azione sono cumulabili con quelli previsti in tutte le altre Azioni della Misura nell'ambito dei massimali consentiti.

4.9 - AZIONE 214.11 – CONSERVAZIONE ED INCREMENTO DELLA SOSTANZA ORGANICA

Descrizione dell'azione e tipologia degli impegni

L'Azione prevede i seguenti impegni:

a) Fertilizzazione organica

- obbligo di effettuare gli apporti di fertilizzanti e/o ammendanti, in misura almeno pari all'80% degli approvvigionamenti complessivi definiti dal piano di fertilizzazione aziendale, utilizzando sostanza organica di pregio derivante dall'utilizzo di uno o più dei seguenti prodotti:
 - letame. Per letame, secondo la classificazione riportata dal Decreto interministeriale 7 aprile 2006 (art. 2 – lettera e) , si intende: “effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera; sono assimilati ai letami, se provenienti dall'attività di allevamento:
 - le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
 - le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;
 - le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti di effluenti zootecnici di cui all'allegato I, tabella 3;
 - i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio
 - ammendante compostato verde (AVC) come definito dal Decreto Legislativo 217 del 29 aprile 2006;
 - ammendante compostato misto (ACM), come definito dal Decreto Legislativo 217 del 29 aprile 2006;

In ogni caso i fertilizzanti organici utilizzati dovranno essere caratterizzati da un rapporto tra carbonio e azoto maggiore o uguale a 12.

- obbligo di predisporre un piano di fertilizzazione da elaborare sulla base delle asportazioni e delle dotazioni, sulla base di una specifica analisi del terreno. Dovrà essere definito il livello medio di sostanza organica presente nel terreno e quello che si intende raggiungere a fine impegno, con indicazione dei fertilizzanti, delle dosi, delle modalità di impiego, con i quantitativi minimi di fertilizzante o ammendante da distribuire per ciascun anno di impegno. Per la redazione dei piani di fertilizzazione si rimanda alle indicazioni riportate nell' allegato 3 del presente bando che specifica, tra l'altro gli obblighi e gli impegni assunti dal richiedente in merito alla fertilizzazione al momento della sottoscrizione della domanda di aiuto;
- obbligo di limitare le lavorazioni del terreno ad un massimo di 30 cm di profondità. Non sono consentite le lavorazioni che prevedono l'uso dell'aratro e di ogni altra attrezzatura che comporti il rovesciamento del terreno. Sono consentite la ripuntatura, la lavorazione minima del terreno e la semina su sodo.

b) Colture intercalari da sovescio

Per le colture erbacee avvicendate:

- obbligo della coltivazione di colture intercalari da sovescio, da seminare almeno due volte nel corso del quinquennio e per almeno tre volte in caso di estensione della durata dell'impegno, per una superficie complessiva, riferita all'intera durata dell'impegno, almeno pari al 80% della intera superficie aziendale;
- divieto di utilizzo, per le colture da sovescio, di prodotti diserbanti, disseccanti, fitosanitari e concimi chimici;
- le colture da sovescio dovranno essere seminate prima del 15 novembre e restare in campo almeno sino al 31 marzo successivo. La coltura dovrà garantire una idonea copertura vegetale.

La superficie minima da destinare all'impegno, da intendersi come superficie effettivamente coltivata (SAU), è di 2 ha, che può essere ridotta a 0,5 ha nel caso di aziende con una superficie coperta con serre o tunnel di almeno 3000 mq.

L'adesione alla presente Azione può avvenire anche tramite un'azione coordinata, alla cui applicazione si rimanda a quanto previsto dall'art. 7 "documentazione richiesta".

Nel caso di aziende che aderiscano a progetti coordinati è consentito effettuare analisi del terreno, per la definizione dei piani di fertilizzazione, su appezzamenti omogenei non necessariamente ricadenti in una unica azienda.

L'Azione si applica esclusivamente sui terreni seminativi avvicendati e prevede la possibilità di adesione ad uno o più degli impegni suddetti nel rispetto delle possibili combinazioni di seguito specificate:

- l'impegno a) "fertilizzazione organica" può essere assunto anche singolarmente;
- l'impegno b) "colture da sovescio" può essere assunto solo in combinazione con l'impegno a) "fertilizzazione organica";

Il beneficiario, inoltre, è tenuto a:

- individuare, in via obbligatoria, un tecnico aziendale con adeguata qualifica professionale, annualmente rinominato (Allegato 5), responsabile del servizio di assistenza tecnica aziendale
- presentare un piano di coltivazione aziendale, predisposto sulla base delle disposizioni definite per l'inoltro della domanda di aiuto/pagamento e della relativa documentazione tecnica da presentare a corredo della stessa redatto e sottoscritto dal beneficiario e dal tecnico;
- compilare il "quaderno di campagna" sul quale riportare cronologicamente ed in maniera sistematica tutte le operazioni colturali relative all'intera superficie aziendale. Il modello fac-simile del quaderno di campagna come anche le modalità relative alla compilazione e tenuta dello stesso sono riportate in allegato (ALLEGATO 4)

Combinazione degli aiuti

Gli aiuti previsti dalla presente Azione possono essere combinati e cumulati, anche nel caso che insistano sulla medesima superficie, con quelli dell'Azione 214.9.a "Tutela della biodiversità agraria vegetale".

Nella medesima azienda, ma su superfici distinte, sono possibili le combinazioni di seguito elencate

214.4 "Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli-permanenti"

214.5 "Miglioramento ambientale e conservazione del paesaggio naturale";

214.6 "Coltivazioni a perdere".

4.10 - AZIONE 214.12 – TECNICHE DI AGRICOLTURA CONSERVATIVA

Descrizione dell'Azione e tipologia degli impegni

L'azione prevede un sostegno diretto alle aziende agricole localizzate nel territorio regionale che garantiscono, per almeno un quinquennio consecutivo, l'adozione di tecniche di agricoltura conservativa su una superficie pari ad almeno il 25% della superficie seminativa aziendale durante il periodo di impegno. La superficie minima oggetto d'impegno dovrà essere non inferiore ad 1 ha. Le medesime particelle catastali inizialmente indicate nella domanda di aiuto (domanda iniziale) dovranno essere mantenute continuativamente per l'intero periodo sotto impegno agro ambientale.

L'agricoltore deve rispettare i requisiti e gli impegni di seguito specificati.

- applicare un modello di successione colturale rispettoso dei criteri dell'agricoltura conservativa che preveda l'alternanza di cereali autunno-vernini e/o colture primaverili-estive (mais, soia, girasole, ecc.). È vietata la

presenza sulla medesima superficie del frumento e del mais, in qualità di coltura principale, per due anni consecutivi. Potranno essere inseriti nell'avvicendamento gli erbai autunno-vernini.

- adottare, sulla superficie oggetto di impegno, la semina su sodo (sod seeding), consistente nella deposizione del seme nel terreno senza alterarne la struttura preesistente, salvo una fascia ristretta avente la larghezza di 8-10 cm ed una profondità di 6-8 cm in corrispondenza di ogni fila di semina. Tale operazione colturale andrà annotata cronologicamente sul quaderno di campagna (allegato 4) corredata da apposita documentazione tecnica del mezzo impiegato.

In casi giustificati da condizioni pedoclimatiche sfavorevoli (presenza di anossia radicale, eccessivo compattamento del suolo o evidenti fenomeni di ristagno), possono essere adottate tecniche di minima lavorazione mediante l'uso di decompattatori o ripuntatori; tali casi dovranno essere segnalati dall'agricoltore all'Ufficio regionale istruttore e da questo autorizzati e in fase di controllo in loco dovranno essere adeguatamente documentati. L'autorizzazione regionale dovrà essere allegata al quaderno di campagna (allegato 4) in corrispondenza della relativa registrazione;

- divieto di inversione degli strati del profilo attivo del terreno;
- trinciare i residui colturali della coltura seminativa principale, nel caso del mais;
- mantenere in loco tutti i residui colturali e le stoppie delle colture seminative principali (mais, soia, frumento, colza, ...) secondo la tecnica del mulching (pacciamatura), che prevede il mantenimento di uno strato di materiale vegetale sparso sul suolo a scopo protettivo;
- assicurare la copertura continuativa del terreno durante tutto l'arco dell'anno, attraverso la semina di erbai primaverili-estivi, di erbai autunno-vernini, ovvero di cover crops autunno-vernine successivamente alla raccolta della coltura seminativa principale. La copertura vegetale del terreno dovrà comunque essere garantita per un periodo significativo, in particolare almeno nel periodo 15 settembre – 15 marzo.
- durante il ciclo vegetativo delle cover crops autunno-vernine, è vietato l'utilizzo di fertilizzanti e concimi di sintesi chimica, di prodotti fitosanitari e diserbanti;
- la concimazione azotata non può oltrepassare i limiti fissati per ciascuna coltura come riportati nella tabella A allegata, calcolati prevedendo una riduzione di almeno il 30% dei quantitativi usualmente utilizzati nella tecnica ordinaria di coltivazione ed agli obblighi della baseline e delle pratiche agricole consuete.

Il beneficiario, inoltre, è tenuto:

- alla predisposizione di un piano di fertilizzazione redatto in base al bilancio tra le asportazioni e le dotazioni da elaborare sulla base di un'analisi del terreno. Il piano di fertilizzazione dovrà prevedere, almeno, le epoche e le modalità di somministrazione del fertilizzante. La concimazione azotata non può oltrepassare i limiti fissati per ciascuna coltura come riportati nella tabella A allegata
- Per la redazione dei piani di fertilizzazione si rimanda alle indicazioni riportate nel richiamato allegato (ALLEGATO 3) che specifica, nell'ambito della fertilizzazione, gli obblighi e gli impegni assunti dal richiedente al momento della sottoscrizione della domanda di aiuto/pagamento.
- alla presentazione di un piano di coltivazione aziendale da predisporre sulla base delle disposizioni definite per l'inoltro della domanda di aiuto/pagamento e della relativa documentazione tecnica da presentare a corredo della stessa, redatto e sottoscritto da un tecnico con adeguata qualifica professionale sul quale dovranno essere riportati:
 - ◇ la tipologia degli interventi
 - ◇ la planimetria aziendale con indicazioni delle superfici interessate all'impegno con la relativa individuazione dei fogli e delle particelle catastali.
- alla compilazione del "quaderno di campagna" sul quale riportare cronologicamente ed in maniera sistematica tutte le operazioni colturali relative alla superficie assoggettata ad impegno. Il modello fac-simile del quaderno di campagna come anche le modalità relative alla compilazione e tenuta dello stesso sono riportate in allegato (ALLEGATO 4);

- individuare, in via obbligatoria, un tecnico aziendale con adeguata qualifica professionale, annualmente rinominato, responsabile del servizio di assistenza tecnica, che lo stesso dovrà fornire all'azienda quale supporto per l'adempimento ed il rispetto degli impegni assunti dall'imprenditore agricolo.

Limitazioni e vincoli:

Le seguenti superfici non sono eleggibili al sostegno della presente azione:

- superfici orticole;
- superfici investite da colture floro-vivaistiche;
- superfici investite a fruttiferi, oliveti e/o vigneti;
- giardini o orti familiari;
- superfici disattivate;
- superfici investite con impianti arborei-arbustivi, incluse le short rotation forestry;
- superfici boscate;
- altre superfici non seminative;
- superfici investite a prato permanente, pascolo, prato pascolo ed erba medica.

Sui terreni oggetto d'impegno vige altresì:

- il divieto di utilizzo di fanghi di depurazione, di altri fanghi e residui non tossici e nocivi;
- il divieto di aratura e di effettuare lavorazioni per la preparazione del letto di semina (erpatura, estirpatura);
- il divieto di fertilizzazione, diserbo, utilizzo di prodotti fitosanitari sulle colture intercalari di copertura (cover crops);
- il divieto di asportazione delle colture di copertura;
- il divieto di semina del frumento e del mais come coltura principale per due anni consecutivi.

Sull'intera superficie aziendale vige altresì l'obbligo di rispettare i Criteri di gestione obbligatori (CGO) e le Buone condizioni agronomiche ambientali (BCAA), nonché i requisiti minimi aggiuntivi, previsti dalla normativa di Condizionalità.

Combinazione degli aiuti

Gli aiuti previsti con la presente azione possono essere combinati e cumulati sulla medesima superficie aziendale esclusivamente con le seguenti azioni della misura 214:

- 214.8 "Tutela della biodiversità animale";
- 214.9 "Tutela della biodiversità vegetale";

Nella medesima azienda, ma su superfici distinte, è ammessa la combinazione con la seguente azione:

- 214.3 "Gestione del suolo", limitatamente all'intervento a) Inerbimento impianti arborei, che si applica sulle superfici investite con colture legnose (superfici arborate).

4.11 - Coerenza con il primo pilastro

Per quanto attiene alla demarcazione tra le azioni previste nell'ambito della presente misura e il sostegno previsto ai sensi dell'art. 68 del reg. (CE) 73/2009, ai fini della demarcazione, operativa a partire dal 1° gennaio 2010, data di attivazione dell'art. 68 in base a quanto previsto dal DM 29/07/2009, si specifica quanto segue:

a) aiuto a favore di talune tipologie di razze bovine (art. 68):

nell'ambito della presente misura, azione 214.8 "Tutela della biodiversità agraria animale" sono ricompresi gli interventi a favore della razza da carne bovina maremmana, che pertanto sono incompatibili con quelli concessi ai sensi dell'art. 68;

gli aiuti a favore di altre razze bovine da carne ovvero delle razze bovine a duplice attitudine saranno concessi esclusivamente nell'ambito dell'art. 68 del reg. (CE) 73/2009;

b) aiuto per l'avvicendamento delle colture (art. 68):

Tale aiuto non è preso in conto per il calcolo del premio delle azioni 214.1 "Agricoltura integrata" , 214.2 "Agricoltura biologica" e 214.12 "Tecniche di agricoltura conservativa" della presente misura; pertanto l'aiuto per l'adesione all'agricoltura integrata, ovvero quello per l'adesione all'agricoltura biologica e per l'agricoltura conservativa, è compatibile con il premio previsto ai sensi dell'art. 68 per l'avvicendamento delle colture;

Il premio previsto nell'ambito dell'intervento c) Rotazione colturale dell'azione 214.11 "Conservazione ed incremento della sostanza organica" non è compatibile con il premio previsto ai sensi dell'art. 68 per l'avvicendamento delle colture; pertanto, a partire dall'annualità 2010 non sarà possibile presentare domanda sul PSR per l'accesso all'aiuto previsto dal suddetto intervento c).

Per quanto attiene alla combinazione dell'aiuto per l'azione 214. 1 agricoltura integrata, ovvero per l'azione 214.2 agricoltura biologica, con l'aiuto per la vendemmia verde sulle superfici vitate (OCM vino), si specifica quanto segue:

l'aiuto per le superfici vitate sottoposte agli impegni dell'agricoltura integrata non è cumulabile con l'aiuto previsto nell'ambito della misura vendemmia verde dell'OCM; pertanto, in caso di presentazione della domanda per l'accesso all'aiuto per la vendemmia verde, sarà azzerato il premio previsto per l'adesione all'azione 214.1 Agricoltura integrata, limitatamente alle superfici vitate per le quali sia stato concesso l'aiuto per la vendemmia verde;

per quanto attiene, invece, alle superfici vitate sottoposte agli impegni dell'agricoltura biologica, azione 214.2 della presente misura, non si rileva alcuna sovracompensazione in caso di cumulo con il premio previsto per la vendemmia verde.

ARTICOLO 5

Soggetti beneficiari

Possono partecipare alla presente Misura gli *agricoltori singoli e associati*, ivi compresi gli enti pubblici che gestiscano sotto la loro responsabilità diretta, a qualsiasi titolo, le superfici agricole e gli allevamenti che si intendono assoggettare agli impegni previsti dalla misura.

Nel caso dell'Azione 214.9.a "Tutela della biodiversità agraria vegetale" oltre ai beneficiari suddetti possono partecipare anche *soggetti diversi dagli imprenditori agricoli*

Si specifica, altresì, che l'adesione alla azione 214.1 "Agricoltura integrata" non è consentita a soci di Organizzazioni di Produttori riconosciute ai sensi del Reg. CE n. 2200/96 e che l'adesione all'Azione 214.6 "Coltivazioni a perdere", è preclusa ai concessionari delle aziende faunistico venatorie.

Si specifica, altresì, che l'adesione alla azione 214.1 "Agricoltura integrata" non è consentita a soci di Organizzazioni di Produttori del settore ortofrutticolo riconosciute ai sensi dell'articolo 125 *ter* del Reg. CE n. 1234/07.

Per agricoltore si intende persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche indipendentemente dalla personalità giuridica la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione Lazio e che esercita un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'art. 2 del reg. (CE) n. 73/2009, ossia la, la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art. 6 del medesimo regolamento (CE) n. 73/2009.

ARTICOLO 6

Termini e modalità di presentazione delle domande

6.1 Modalità di presentazione

La domanda di aiuto/pagamento per l'accesso al regime di aiuto introdotto con la presente Misura, deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA). Tale domanda dovrà essere compilata sulla base delle istruzioni che la accompagnano.

Il richiedente, per la medesima azienda agricola e nel caso in cui sia prevista l'adesione a più azioni tra loro sincronizzate ovvero con la stessa decorrenza iniziale dovrà compilare una *unica domanda di aiuto/pagamento*. Una sola domanda di aiuto/pagamento dovrà essere presentata anche nel caso in cui l'azienda agricola sia costituita da Unità Tecnico Economiche (UTE) ricadenti in province diverse; in tal caso la domanda dovrà essere inoltrata presso l'Area Settore Provinciale Agricoltura della provincia ove è ubicato il centro aziendale o ricade la parte prevalente dell'azienda agricola.

Nel caso in cui sia prevista l'adesione a più Azioni della presente Misura con impegni tra loro non sincronizzati ovvero avviati in diverse annualità il beneficiario è tenuto alla presentazione di domande distinte di aiuto/pagamento.

La domanda di aiuto/pagamento per l'accesso al regime di aiuto introdotto con la presente Misura, deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA). Tale domanda dovrà essere compilata sulla base delle istruzioni che la accompagnano.

La *componente anagrafica e territoriale*, presente nel **fascicolo unico aziendale** di cui al DPR 503/99, costituiscono la base di partenza per la compilazione elettronica delle domande di aiuto. Ne consegue che la domanda potrà essere presentata solo dopo aver costituito o aggiornato il fascicolo aziendale. Tale fascicolo dovrà essere validato prima di procedere alla compilazione della domanda, in modo da garantire coerenza tra i dati dichiarati.

Il fascicolo aziendale dovrà essere gestito:

- per i soggetti che hanno conferito o che intendono conferire un mandato ad un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA), dal CAA stesso;
- per i soggetti privi del mandato al CAA e per i quali non esiste un fascicolo aziendale, e che non intendano conferire mandato ad un CAA, dalle Aree Settori Provinciali Agricoltura competenti per territorio.

La compilazione e la stampa delle domande come anche l'inoltro (*rilascio informatico*) delle stesse deve essere effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'AGEA sul "Portale SIAN".

I beneficiari, per le suddette fasi di compilazione, stampa e rilascio delle domande di aiuto/pagamento possono avvalersi, previo mandato, di un *Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA)* o di altro tecnico. In quest'ultimo caso, sulla base delle direttive impartite dall'Organismo Pagatore, le procedure da seguire ai fini dell'autorizzazione di tali funzionalità e della attribuzione dei diversi CUAAs, sono di seguito riportate:

- i liberi professionisti, che abbiano ricevuto formale incarico da ditte che intendano partecipare al regime di aiuto delle presenti Misure e che non siano nel contempo anche tecnici operanti presso i CAA autorizzati, devono inviare alla Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura - Area 20, Via R. R. Garibaldi, n. 7- 00145 Roma, anticipandola via telefax al seguente numero 06.51683106, la seguente documentazione:
 - richiesta di abilitazione in cui siano chiaramente riportati i seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita, Codice fiscale, recapiti telefonici, fax, indirizzo di posta elettronica, numero di iscrizione all'Ordine od al Collegio Professionale;
 - elenco delle aziende che hanno conferito mandato di rappresentanza al tecnico, indicando per ciascuna azienda il Codice Univoco Azienda Agricola (CUAA) e la misura interessata;
 - i mandati di rappresentanza di ciascuna azienda con le fotocopie dei documenti di riconoscimento dei deleganti, in corso di validità.
- la documentazione di cui al punto precedente, per l'annualità 2013 come già comunicato con circolare n. 62694 del 15/02/2013, dovrà pervenire ai medesimi indirizzi della Direzione Regionale Agricoltura, entro il 29 marzo 2013.
- la presentazione della documentazione oltre i termini sopra indicati comporterà necessariamente l'obbligo per il beneficiario di rivolgersi ad un CAA autorizzato.

6.2 Finalità e Termini di presentazione delle domande

6.2.1 Finalità delle domande

Nella compilazione della domanda è indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

- Domanda iniziale/conferma;
- Domanda di modifica ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) 1122/2009, nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dal summenzionato articolo, come modifica della domanda precedentemente presentata. Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire;
- Domanda di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) 1122/2009, nel caso in cui si voglia revocare una parte della domanda; in tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire;
- Comunicazione ai sensi dell'art. 44 del Reg. CE 1974/2006, se la comunicazione viene presentata nei casi di cessione totale o parziale di cui al par. 1 del citato articolo.

Qualora la finalità della domanda non risulti indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 65/2011 " Una domanda di aiuto o di pagamento o un'altra dichiarazione può essere revocata, in tutto o in parte, per iscritto in qualsiasi momento. I documenti attestanti tale revoca devono essere registrati dall'autorità competente".

Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità. Le revoche comportano per il richiedente il ripristino della situazione precedente alla presentazione della domanda di aiuto o di parte della medesima".

Domande di modifica ai sensi degli artt. 14 e 25 del Reg. (CE) 1122/2009

E' possibile presentare una domanda di modifica ai sensi degli articoli 14 e 25 del Reg. (CE) 1122/2009 che consente di modificare alcuni dati dichiarativi e, contemporaneamente, di revocare parte della domanda.

Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifiche riguardanti gli appezzamenti richiesti a premio, anche in aumento;
- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Le seguenti modifiche:

- aggiunta di singole particelle catastali;
- modifiche di singole particelle catastali anche in aumento rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate);
- modifiche riguardanti le destinazioni d'uso in relazione alle particelle catastali già dichiarate nella domanda iniziale;

sono variazioni che interessano la consistenza territoriale.

Si evidenzia che in caso di impegni pluriennali - fatta salva l'applicazione delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia - i beneficiari non possono variare le superfici e i capi oggetto di impegno rispetto all'impegno iniziale, ad eccezione di specifici casi (es. cessione parziale, ampliamento impegno, ecc.).

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica ai sensi degli articoli 14 e 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda di modifica valida o quella iniziale.

Domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009

Una domanda di revoca parziale, presentata ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009, non può in nessun caso comportare l'aumento della superficie totale aziendale, rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- cancellazione di singoli appezzamenti dichiarati nella domanda iniziale ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- riduzione di superficie dichiarata per singoli appezzamenti;
- cancellazione dei codici allevamento;

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda di modifica valida o quella iniziale.

6.2.2 Termini di Presentazione delle domande

L'articolo 8 del regolamento (CE) 65/2011 stabilisce, tra l'altro, le modalità ed i tempi di presentazione delle domande relative a superfici.

In linea con quanto fissato dalla circolare n. 39 dell'Organismo Pagatore Agea Prot. n. UMU/2012/1468 del 30/10/2012, per l'annualità 2013, il termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali (rilascio informatico) è fissato, ai sensi dell'art. 8 del summenzionato regolamento, al **15 maggio 2013**, tenuto conto anche della necessità di assicurare l'applicazione corretta ed integrale del SIGC nel cui ambito di controllo rientra parimenti la domanda unica presentata ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009.

Per l'azione 214.8 "tutela della biodiversità animale" la medesima circolare Agea fissa la scadenza di presentazione al 10 giugno 2013.

Pertanto, le date di presentazione delle domande previste per la campagna 2013 sono quelle di seguito riportate, a tal fine fa fede la data del protocollo attribuita dal sistema SIAN del "rilascio informatico" della domanda:

- a) domande iniziali/conferma: **15 maggio 2013** (per la 214.8 "tutela della biodiversità animale" **al 10 giugno 2013**);
- b) domande di modifica ai sensi degli articoli 14 e 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009: **31 maggio 2013**;
- c) domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009: fino al momento della comunicazione al beneficiario dell'irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco.

Presentazione tardiva delle domande di aiuto/pagamento per l'assunzione di nuovi impegni e domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla nuova programmazione

Per le domande di cui sopra ai sensi dell'art. 23, par. 1 del reg. (CE) 1122/2009 è consentita una tolleranza di 25 giorni solari, rispetto al termine previsto del 15 maggio pertanto, il termine ultimo di presentazione è fissato al **10 giugno 2013**

In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali/conferma pervenute oltre il 10 giugno 2013 sono irricevibili.

Ai sensi dell'art. 23, par. 2 del reg. (CE) 1122/2009, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi degli articoli 14 e 25 oltre il termine del 31 maggio 2013 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 10 giugno 2013.

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del 10 giugno 2013, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda iniziale, sono irricevibili.

Le domande di revoca parziale pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili.

Relativamente al primo anno di impegno la domanda di aiuto iniziale ha anche validità quale domanda di pagamento per la richiesta ai fini della liquidazione degli aiuti relativi al I anno.

In riferimento alle date di scadenza sopra riportate, eventuali proroghe concesse dall'Organismo pagatore Agea, saranno direttamente applicabili senza che sia necessario procedere con il formale recepimento da parte dell'Autorità di gestione del PSR 2007/2013 Lazio.

COMUNICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 44 E DELL'ART. 47 DEL REG. (CE) 1974/2006

Le comunicazioni ai sensi dell'art. 44 del Reg. CE 1974/2006 (cessione totale o parziale) e le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali sensi dell'art. 47 del Reg. CE 1974/2006 devono essere oggetto di specifica comunicazione da parte dell'interessato, secondo le modalità previste dai citati articoli, all'OP AGEA ed alla Regione competente, mediante lettera raccomandata senza avviso di ricevimento.

Le comunicazioni riguardanti le domande di pagamento per cui AGEA ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili.

Inoltro cartaceo della domanda di aiuto/pagamento

Una copia della *domanda cartacea firmata in originale corredata degli allegati tecnici* di cui al successivo articolo dovrà essere inoltrata presso le Aree Settori Provinciali Agricoltura (ASPAs) competenti per territorio, entro le **ore 18 del giorno 21 giugno 2013**.

Di seguito si riportano le sedi delle Aree Settori Provinciali Agricoltura (ASPAs) competenti territorialmente:

- ASPA di Frosinone, Via Adige 41, 03100 FROSINONE;
- ASPA di Latina, Via Villafranca 2/D, 04100 LATINA;
- ASPA di Rieti, Via Racchini 21/A, 02100 RIETI;
- ASPA di Roma, Via Pianciani 16/A, 00185 ROMA;
- ASPA di Viterbo, Via Romiti 80, 01100 VITERBO

Le domande cartacee inviate oltre il termine suddetto sono considerate **irricevibili** e non possono dar luogo alla concessione di alcun aiuto. Ai fini della valutazione del rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza cartacea fa fede la data del timbro postale o, nel caso di recapito a mano, del timbro di "accettazione" apposto dagli uffici regionali preposti.

Sono considerate inoltre **irricevibili** seppur rilasciate a livello informatico, le domande il cui cartaceo non pervenga alle Aree Settori Provinciali Agricoltura (ASPAs) entro i termini fissati.

La domanda di aiuto/pagamento può essere presentata in firma semplice allegando copia fotostatica di un documento di identità del richiedente in corso di validità. Si specifica che la corretta e completa compilazione della domanda di aiuto/pagamento è presupposto fondamentale per la definizione dell'esito istruttorio.

Le domande cartacee, fermo restando quanto sopra richiamato, devono essere inoltrate alle suddette ASPAs in relazione alla localizzazione territoriale dei fondi coltivati. Qualora i terreni oggetto di domanda di aiuto siano ubicati in più province regionali la domanda dovrà essere inoltrata presso l'ASPAs ove ricade la sede del centro aziendale o la parte prevalente dell'azienda agricola.

Ove un'azienda sia situata nella zona di confine tra due o più regioni, con corpi fondiari contigui, dovrà essere presentata una sola domanda nella regione ove ricade la maggior parte della SAU e gli impegni sottoscritti faranno riferimento al Programma di Sviluppo Rurale della stessa. In quest'ultimo caso l'agricoltore dovrà comunicare tale situazione alla Regione interessata.

6.2.3 Annualità successive

Fermo restando quanto già specificato per le annualità successive alla prima, il beneficiario è tenuto alla presentazione di una domanda di pagamento (domanda di conferma) per l'aggiornamento annuale degli impegni, che costituisce il presupposto per la liquidazione dell'aiuto nell'anno di riferimento. Pertanto, la mancata presentazione o la presentazione oltre il termine ultimo stabilito, comporta unicamente il non pagamento dell'annualità di riferimento. Rimane fermo che il mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni di impegno previste nel presente Bando, costituiscono elemento per la pronuncia della decadenza dagli aiuti con eventuale restituzione degli indebiti percepiti.

6.3 Ampliamento degli impegni

E' consentito procedere all'ampliamento dell'impegno, ossia la domanda iniziale può essere integrata, nelle annualità successive, con altre superfici. Non è consentito l'ampliamento delle UBA dichiarate nella domanda di aiuto/pagamento (domanda iniziale). Gli impegni dovranno essere sincronizzati con la domanda iniziale e da ciò consegue che il quinquennio/settennio di riferimento decorre, per tutte le superfici assoggettate, dal termine previsto per la presentazione della domanda di annualità.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1974/2006 il beneficiario può procedere ad una estensione dell'impegno a condizione che la superficie aggiuntiva per la quale viene richiesto l'ampliamento:

- comporti vantaggi certi dal punto di vista ambientale;
- sia giustificata quanto alla natura dell'impegno, alla durata del periodo restante e alla dimensione della superficie aggiuntiva;
- non comprometta l'efficace verifica del rispetto dei requisiti stabiliti per la concessione dell'aiuto.

Pertanto, sono consentiti ampliamenti non oltre il III anno d'impegno, elevato al V anno per impegni di durata settennale, e per una superficie aggiuntiva che dovrà essere sostanzialmente inferiore alla superficie originaria e comunque non superiore al 30% della superficie già assoggettata ad impegno iniziale.

Il beneficiario è tenuto, per le modificazioni intervenute successivamente alla presentazione della domanda di aiuto/pagamento, ad aggiornare il fascicolo unico aziendale. Per le superfici in eccesso alla soglia del 30% non è corrisposto l'aiuto. Il beneficiario è tenuto, altresì, a comunicare alla competente Area Settore Provinciale Agricoltura (ASPA) le avvenute variazioni. L'aggiornamento del fascicolo aziendale come anche la comunicazione alla competente ASPA deve essere effettuata entro i due mesi successivi al momento in cui è intervenuta la variazione.

6.4. Trasformazione dell'impegno

Nelle annualità successive a quella di impegno iniziale, conformemente a quanto previsto nell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1974/2006, è consentita la sostituzione dell'impegno originario con un nuovo impegno, solo se questo viene applicato all'insieme della superficie in questione e per condizioni di impegno non meno rigorose di quelle iniziali.

La trasformazione dell'impegno, ossia il cambio da una Azione ad un'altra della presente Misura del Piano di Sviluppo Rurale da effettuarsi nell'arco del quinquennio o (settennio), può essere autorizzata esclusivamente nei casi di seguito specificati:

- Trasferimenti dall'Azione 214.1 "produzione integrata" all'Azione 214.2 "agricoltura biologica";
- Trasferimenti dall'Azione 214.1 "produzione integrata" o 214.2 "agricoltura biologica" all'Azione 214.4 "ricomversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli". Nel caso di trasferimento da 214.2 a 214.4

la superficie oggetto di trasferimento dovrà comunque essere assoggettata al metodo di produzione biologico (regolamento (CE) 834/07 e sue successive modifiche ed integrazioni);

- Trasferimenti dall’Azione 214.6 “coltivazioni a perdere” all’Azione 214.2 “agricoltura biologica”;
- Trasferimenti dall’Azione 214.6 “coltivazioni a perdere” all’Azione 214.4 “riconversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli”;

Nel caso di trasformazione dell’impegno il richiedente dovrà :

1. portare a termine, per l’intera annata agraria, l’Azione richiesta ad inizio campagna;
2. presentare all’ASPA competente per territorio la richiesta di trasformazione dell’impegno, la quale provvederà a rilasciarne la relativa autorizzazione.

In ogni caso l’aiuto viene corrisposto per un numero di anni complessivo non superiore a cinque/sette dalla sottoscrizione dell’impegno iniziale della nuova Azione.

Può essere, inoltre autorizzata, la conversione dell’impegno assunto ai sensi della presente Misura con uno relativo alle Misure 221 “primo imboscamento dei terreni agricoli” del Piano di Sviluppo Rurale. In questo caso l’impegno della presente Misura cessa senza attivazione delle procedure di decadenza.

ARTICOLO 7 **Documentazione**

7.1 Documentazione per la presentazione della domanda di aiuto/pagamento

La presentazione delle domande di aiuto/pagamento, come illustrato nell’articolo precedente, prevede l’utilizzo della modulistica predisposta dall’Organismo Pagatore Nazionale (AGEA). Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa.

A corredo della domanda di aiuto/pagamento per l’adesione iniziale al regime di aiuto (l annualità) dovrà essere allegata la seguente *documentazione essenziale*:

1. **dichiarazione sostitutiva**, resa dal richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, da compilare utilizzando lo schema fac-simile riportato in allegato (ALLEGATO n. 5). La presentazione di tale dichiarazione è obbligatoria per l’accesso alla Misura e va integrata, in funzione dell’Azione/i di cui si è richiesta l’attivazione, con le “*schede tecniche di Azione*”, riportate anch’esse nell’allegato e parte integrante dello stesso. Le schede tecniche dovranno essere sottoscritte dal richiedente e, laddove previsto, dal tecnico che fornisce il servizio di assistenza tecnica. Si evidenzia, altresì, che le schede tecniche delle Azioni 214.5, 214.6 e 214.11 si compongono anche di elaborati, predisposti e sottoscritti obbligatoriamente dal tecnico responsabile del servizio di assistenza, di seguito specificati:
 - per l’Azione 214.5: *relazione tecnico descrittiva degli interventi* che si intendono realizzare, =nella quale dovrà essere riportata la tipologia, le modalità ed i tempi di realizzazione degli interventi ;
 - per l’Azione 214.6: *piano di intervento*, nel quale dovranno essere riportati le tipologie, le modalità e i tempi di realizzazione degli interventi;
 - per l’Azione 214.11 *relazione tecnico-descrittiva degli interventi* che si intendono realizzare per l’attuazione dell’Azione, sottoscritti dal richiedente e da un tecnico di adeguata qualifica professionale

Per l'azione 214.2 "agricoltura biologica" dovrà essere allegata copia cartacea della notifica informatizzata (prima notifica/notifica di variazione) predisposta sulla base del DM n. 2049/2012 e della determinazione Dipartimentale n. A08907/2012.

La mancanza della documentazione di cui al punto 1 comporta l'irricevibilità della domanda

2. **planimetria aziendale** predisposta sulla base delle mappe catastali con indicazione delle particelle ed individuazione degli appezzamenti delimitati da elementi fisici permanenti (siepi, fossi, strade, ecc.) Sugli appezzamenti così definiti dovranno essere indicate le colture arboree, le erbacee presenti e/o le piante isolate in coerenza con quanto dichiarato nella domanda di aiuto/pagamento. Tali planimetrie dovranno essere sottoscritte dal tecnico responsabile del servizio di assistenza tecnica ove previsto. La documentazione di cui al presente punto non viene richiesta nel caso dell'adesione all'Azione 214.8.a
3. **modello di impegno tecnico**, da compilare sulla base del modello di cui all'allegato 9 per le Azioni 214.1, 214.2 e 214.11;

La documentazione relativa alla disponibilità dei fondi agricoli assoggettati ad impegno e dichiarati in domanda, sulla base della quale è stato costituito ed aggiornato il fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, dovrà essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli, presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) o altra struttura autorizzata, la cui denominazione e sede dovrà essere indicata dal richiedente nell'ambito delle dichiarazioni di cui all'allegato 5. La documentazione dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell'impegno.

La documentazione di cui ai punti 1 e 2 deve essere presentata annualmente a corredo della domanda di pagamento per l'aggiornamento annuale degli impegni.

Nel caso in cui il beneficiario abbia richiesto aiuti per superfici foraggere correlati alla presenza di bestiame aziendale e nel caso di aiuti corrisposti per UBA, lo stesso è tenuto a comunicare all'Amministrazione competente per territorio, del momentaneo spostamento dei capi dall'azienda, come nel caso della transumanza, con indicazione precisa della sede sostitutiva

Oltre a quanto già sopra indicato, nel caso di adesione alle Azioni 214.8.a e 214.9.a si richiede:

per l'Azione 214.8.a:

- Attestazione, per i capi per i quali si richiede l'aiuto, di iscrizione al libro genealogico o registro anagrafico, rilasciata dall'Associazione di allevatori competente, oppure di appartenenza alla razza, rilasciata da ARSIAL o dal ConsDABI. Tale attestazione può essere presentata anche successivamente alla domanda di aiuto ma deve essere trasmessa all'Amministrazione regionale entro e non oltre 3 mesi dalla presentazione della domanda di aiuto.
- Domanda di adesione alla Rete di Conservazione e Sicurezza, obbligatoria nel caso il beneficiario non vi sia già iscritto, sottoscritta dal richiedente, da compilarsi utilizzando il fac-simile allegato (ALLEGATO 7);

per l'Azione 214.9.a

- Certificato di appartenenza delle colture o delle piante isolate per le quali si richiede l'aiuto alle varietà elencate nell'allegato n. 8, rilasciato da ARSIAL. Tale attestazione può essere presentata anche successivamente alla domanda di aiuto ma deve essere acquisita dall'Amministrazione regionale entro e non oltre l'erogazione del premio.
- Domanda di adesione alla Rete di Conservazione e Sicurezza, obbligatoria nel caso il beneficiario non vi sia già iscritto, sottoscritta dal richiedente, da compilarsi utilizzando il fac-simile allegato (ALLEGATO 7)

7.2 Documentazione integrativa per le persone giuridiche

Nel caso il richiedente sia una persona giuridica, oltre a quanto specificato al precedente paragrafo 5.1, è necessario presentare la seguente documentazione integrativa:

- **Società :**
 - verbale dell'organo sociale, *laddove esistente*, dal quale risulti la decisione, a termine di Statuto, di avanzare la richiesta ed il mandato conferito al Presidente.
 - altri documenti integrativi ritenuti eventualmente necessari dagli Uffici istruttori.
- **Enti pubblici:**
 - deliberazione dell'Organo preposto con il quale si stabilisce di aderire ad una o più delle azioni della presente misura e si conferisce mandato, a termine di statuto, al legale rappresentante di avanzare la domanda e sottoscrivere gli impegni relativi.

7.3 Eventuale documentazione da presentare nel corso dell'annualità di impegno

Nel corso dell'annata agraria, nel periodo compreso tra la presentazione della domanda ed il suo rinnovo annuale, possono ricorrere alcune circostanze o situazioni che essendo correlate agli impegni assunti dal beneficiario comportino per lo stesso l'osservanza di alcuni adempimenti

Di seguito si riportano alcune particolari casistiche:

7.2.1 Variazioni colturali e di UBA

Qualora, dopo la presentazione della domanda di aiuto/pagamento si verificano delle variazioni rispetto a quanto dichiarato nel piano colturale, il beneficiario è tenuto ad aggiornare il fascicolo aziendale, sulla base delle indicazioni fornite dall'Organismo Pagatore Nazionale, ed a comunicarle tempestivamente all'Area Settore Provinciale Agricoltura competente per territorio. Tale comunicazione dovrà riportare le medesime informazioni previste dal quadro P "Utilizzo delle superfici aziendali" del modello di domanda. In particolare dovrà essere posta attenzione a riportare negli appositi riquadri, il numero della domanda di aiuto/pagamento ed il CUAA a cui si riferisce la variazione.

Tale documento sostituisce integralmente quello inoltrato dal beneficiario in sede di presentazione della domanda di aiuto/pagamento e, pertanto, la liquidazione degli aiuti previsti e l'effettuazione dei controlli saranno effettuati sulla base delle variazioni colturali intervenute e comunicate dal richiedente.

Nel caso delle variazioni che interessino le Azioni 214.8.a e 214.9.a si rinvia a quanto già disposto nell'art. 5 "Descrizione delle Azioni, tipologia degli impegni e combinazione degli aiuti".

7.2.2 Trasferimento dell'azienda

Qualora nel periodo di impegno il beneficiario trasferisca, totalmente o parzialmente, la sua azienda o le UBA ad altro soggetto, quest'ultimo può succedere nell'impegno per il restante periodo. In assenza del trasferimento di impegno agroambientale, il beneficiario ha l'obbligo di rimborsare gli aiuti precedentemente percepiti, relativamente al terreno o UBA oggetto di trasferimento, secondo le modalità appositamente definite.

Il subentrante, inoltre, può proseguire nell'impegno solo se la superficie o le UBA oggetto di trasferimento, considerate singolarmente o in aggiunta a superficie già in suo possesso, abbiano un'estensione complessiva almeno pari alla superficie/UBA minima prevista come requisito di ingresso alle varie Azioni.

Nel caso di trasferimento, totale o parziale dell'azienda, il concedente è tenuto a comunicare all'Area Settore Provinciale Agricoltura (ASPA) territorialmente competente, entro il termine di due mesi dal momento del trasferimento, la variazione intervenuta. Anche il subentrante, nel caso intenda proseguire l'impegno, dovrà comunicare la propria disponibilità. Il trasferimento dell'azienda o di parte di essa, comporta l'obbligo da parte del subentrante di inoltrare all'ASPA territorialmente competente, l'apposito modello dell'Organismo Pagatore (AGEA). Tale modello dovrà essere compilato in ogni sua parte ed in particolare dovrà riportare l'indicazione relativa al "Cambio di beneficiario". Resta inteso l'obbligo del subentrante di mantenere l'impegno per la durata residua necessaria a completare il quinquennio/settennio di impegno assunto con la domanda iniziale.

Nel caso di cessazione definitiva dell'attività agricola da parte del beneficiario, adeguatamente motivata e tale da non permettere il prosieguo degli impegni assunti, in coerenza con quanto disposto all'art. 44 paragrafo 2 lettera a) del regolamento CE 1974/06, l'Amministrazione non procederà al recupero delle somme precedentemente erogate se il beneficiario abbia già adempiuto ad una parte significativa del suo impegno ed in particolare per un periodo pari ad almeno **tre anni**, elevato a **cinque anni** per gli impegni settennali, a decorrere dalla data di impegno iniziale.

ARTICOLO 8

Agevolazioni previste

La Misura prevede a fronte dell'impegno assunto dal beneficiario per una o più delle Azioni previste, la corresponsione di aiuti, calcolati su base forfettaria, da erogarsi annualmente, per l'intera durata del periodo di impegno, per unità di superficie, per numero di piante e/o numero di UBA

Quale norma a carattere generale si specifica che, prescindendo dal tipo di combinazione tra più Azioni che il beneficiario può attivare in applicazione delle possibilità operative previste nella presente Misura, il livello di aiuto massimo erogabile, per la medesima superficie, non può oltrepassare i limiti di seguito specificati:

- colture annuali - 600 euro/ha
- colture perenni specializzate - 900 euro/ha
- altri usi dei terreni - 450 euro/ha

Altresì, nel caso di combinazioni di Azioni attivate nella stessa azienda e che interessano superfici distinte, il premio massimo erogabile per azienda non può essere superiore al prodotto derivante dalla SAU ed i massimali stabiliti in funzione della tipologia colturale.

Per ciascuna Azione viene di seguito specificato il livello degli aiuti nonché le possibili combinazioni che possono realizzarsi tra le varie Azioni di cui si compone la Misura.

Limitatamente al premio previsto sulle superfici coltivate e dichiarate a tabacco sottoposte ad impegni aggiuntivi, nell'ambito dell'azione 214.1. Agricoltura integrata è prevista la deroga richiesta in attuazione all'Allegato I "Importi e aliquote del sostegno" del regolamento (CE) n. 1698/2005 (introdotta con la modifica di cui all'articolo 1, paragrafo 19), lettera d) del regolamento (CE) n. 74/2009, in forza della quale è possibile superare l'importo del massimale "a motivo di particolari circostanze debitamente giustificate nel programma di sviluppo rurale".

8.1 - AZIONE 214.1 – PRODUZIONE INTEGRATA

Intensità dell'aiuto

E' prevista la corresponsione di un aiuto annuale, distinto in base alla modalità di accesso 214.1.a e 214.1.b, come riportato in Tabella A.

Viene di seguito specificato il livello degli aiuti nonché le possibili combinazioni che possono realizzarsi con altre Azione e tipologie di sostegno

Intensità dell'aiuto

E' prevista la corresponsione di un aiuto annuale, distinto in base alla modalità di accesso (214.1.a 214.1.b), come riportato in Tabella A.

TABELLA A - AZIONE 214.1 "AGRICOLTURA INTEGRATA"									
RIPARTIZIONE DEI PREMI DISTINTI PER GRUPPI DI COLTURE E ZONE DI INTERVENTO. PREMI ESPRESSI IN EURO/HA/ANNO									
AZIONE 214.1a. - MANTENIMENTO DELLA PRODUZIONE INTEGRATA									
GRUPPI DI COLTURE	GRUPPO A (1)	GRUPPO B (2)	GRUPPO C (3)	GRUPPO D (4)	GRUPPO E (5)	Gruppo F (6)			
						GRUPPO VARIETALE 1	GRUPPO VARIETALE 2	GRUPPO VARIETALE 3	GRUPPO VARIETALE 4
LIVELLI DI AIUTI (euro/ha)	110	240	440	290	530	960	900	900	920
AZIONE 214.1.b -" INTRODUZIONE DELLA PRODUZIONE INTEGRATA									
GRUPPI DI COLTURE	GRUPPO A (1)	GRUPPO B (2)	GRUPPO C (3)	GRUPPO D (4)	GRUPPO E (5)	Gruppo F (6)			
						GRUPPO VARIETALE 1	GRUPPO VARIETALE 2	GRUPPO VARIETALE 3	GRUPPO VARIETALE 4
LIVELLI DI AIUTI (euro/ha)	120	260	480	330	580	990	930	930	950

(1): ESSENZE VEGETALI INCLUSE NEL GRUPPO A

- CEREALI: Frumento duro e tenero, altro frumento (grano e frumento segalato), Orzo, Segale, Avena, Grano saraceno, Miglio e Scagliola, Farro, Sorgo.
- SEMI OLEOSI: Colza, Ravizzone, Girasole, Soia.
- PIANTE PROTEICHE: Piselli, Fave e favette, Lupini dolci.
- FORAGGERE: Erba medica trifoglio, Sulla, Lupinella, Erbaio di graminacee, Erbaio di leguminose, Erbaio misto ed altre foraggere avvicendate.
- PIANTE OLEIFERE: Arachidi, Ricino.

(2) : ESSENZE VEGETALI INCLUSE NEL GRUPPO B

- CEREALI: Mais.
- COLTURE INDUSTRIALI: Barbabietola, Pomodoro, Patata, Tabacco in ZVN, Piante da fibra (Canapa, ecc.).
- PIANTE OFFICINALI ED AROMATICHE: secondo classificazione tassonomica.

(3) : ESSENZE VEGETALI INCLUSE NEL GRUPPO C

- Colture orticole in pieno campo e protette e piccoli frutti.

(4) ESSENZE VEGETALI INCLUSE NEL GRUPPO D

- Actinidia, Olivo, Albicocco, Ciliegio.

(5) ESSENZE VEGETALI INCLUSE NEL GRUPPO E

- Nocciolo, Vite da tavola e da vino, Pesco, Melo, Pero, Susino, Agrumi.

(6) ESSENZE VEGETALI INCLUSE NEL GRUPPO F

- Tabacco coltivato in zona ordinaria assoggettato agli impegni aggiuntivi.

Per le superfici tabacchicole sottoposte agli impegni aggiuntivi sopra specificati, è prevista la corresponsione di un aiuto annuale ad ettaro, la cui entità è distinta in funzione della varietà di tabacco coltivata, appartenente ad uno dei seguenti gruppi varietali:

Gruppo 1 "Flue cured": Virginia Bright;

Gruppo 2 "Light air cured": Burley;

Gruppo 3 "Dark air cured": Havanna e Nostrano del Brenta;

Gruppo 4 "Fire cured": Kentucky.

In ogni caso, gli aiuti si limitano esclusivamente alle colture incluse in uno dei gruppi sopra indicati riconducibili alle relative tabelle degli aiuti, ed a condizione che per le medesime siano previste le norme tecniche in materia di prodotti fitosanitari e fertilizzanti.

Le economie di scala che si realizzano nella fase applicativa dell'azione comportano, a livello aziendale, una riduzione dei costi aggiuntivi direttamente proporzionale all'aumento della superficie agricola impegnata. Sono, pertanto, fissati dei coefficienti di regressione che, correlati a scaglioni di ampiezza predefiniti, dovranno essere utilizzati per il calcolo della riduzione percentuale dell'aiuto complessivo erogabile a favore dell'azienda.

La modulazione dei coefficienti di regressione è quella riportata nel prospetto che segue:

SCAGLIONE	Coefficiente di regressione
<i>Sino a 50 ettari</i>	0
<i>da 50,01 a 100 ettari</i>	-15%
<i>da 100,01 a 150 ettari</i>	-20%
<i>da 150,01 a 200 ettari</i>	-25%
<i>Oltre 200,01 ettari</i>	-30%

L'applicazione del coefficiente di regressione comporta una riduzione percentuale dell'aiuto da calcolarsi in funzione dello scaglione di riferimento. Per la definizione del montante finanziario, ovvero per la individuazione dell'importo complessivo da prendere a riferimento per il calcolo della riduzione percentuale, va utilizzato il premio medio unitario concesso all'azienda;

L'azienda agricola da prendere a riferimento è quella riconducibile al soggetto richiedente ed assoggettata ad impegno, sia esso persona fisica o giuridica, per un'ampiezza complessiva pari alla sommatoria di tutte le superfici aziendali in possesso al beneficiario come risultanti dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99, limitatamente alle Unità Tecnico Economiche (UTE) ricadenti nel territorio della regione Lazio per le quali ricorre l'obbligo di assoggettamento all'impegno (tutte le UTE di una medesima provincia).

8.2 - AZIONE 214.2 - AGRICOLTURA BIOLOGICA**Intensità dell'aiuto**

E' prevista la corresponsione di un aiuto annuale, distinto in base alla modalità di accesso 214.2.a e 214.2b) come riportato in Tabella B

TABELLA B – AZIONE 214.2 AGRICOLTURA BIOLOGICA

RIPARTIZIONE DEI PREMI DISTINTI PER GRUPPI DI COLTURE. PREMI ESPRESSI IN EURO/HA/ANNO

AZIONE 214.2.a. – MANTENIMENTO AGRICOLTURA BIOLOGICA

GRUPPI DI COLTURE	GRUPPO A (1)	GRUPPO B (2)	GRUPPO C (3)	GRUPPO D (4)	GRUPPO E (5)	GRUPPO F (6)
LIVELLI DI AIUTO (EURO/HA)	150	300	550	355	695	290

AZIONE 214.2.b – “INTRODUZIONE AGRICOLTURA BIOLOGICA”

GRUPPI DI COLTURE	GRUPPO A (1)	GRUPPO B (2)	GRUPPO C (3)	GRUPPO D (4)	GRUPPO E (5)	GRUPPO F (6)
LIVELLI DI AIUTO (EURO/HA)	165	330	600	390	770	320

(1): ESSENZE VEGETALI INCLUSE NEL GRUPPO A

- CEREALI** : Frumento duro e tenero, altro frumento (grano e frumento segalato), Orzo, Segale, Avena, Grano saraceno, Miglio e Scagliola, Farro, Sorgo.
- SEMI OLEOSI**: Colza, Ravizzone, Girasole, Soia.
- PIANTE PROTEICHE**: Piselli, Fave e favette, Lupini dolci.
- FORAGGERE**: Erba medica, trifoglio, Sulla, Lupinella, Erbaio di graminacee, Erbaio di leguminose, Erbaio misto, altre foraggere avvicendate, prati prati-pascoli e pascoli non avvicendati *
- PIANTE OLEIFERE**: arachidi, ricino

*: Per i **prati prati-pascoli e pascoli non avvicendati** ricadenti in aree della Rete Natura 2000 il premio è ridotto a 135 euro/ha

(2) : ESSENZE VEGETALI INCLUSE NEL GRUPPO B

- CEREALI**: Mais, (compreso mais a maturazione cerosa)
- COLTURE INDUSTRIALI**: Barbabietola, Pomodoro, Patata, Piante da fibra (canapa, etc)
- foraggiere avvicendate con zootecnica biologica
- PIANTE OFFICINALI ED AROMATICHE** In tale raggruppamento sono comprese le essenze erbacee ed arbustive destinate in via esclusiva ad usi farmaceutici e aromatici.

(3) : ESSENZE VEGETALI INCLUSE NEL GRUPPO C

- Colture orticole in pieno campo, protette e piccoli frutti

(4) ESSENZE VEGETALI INCLUSE NEL GRUPPO D

- Actinidia, Olivo, Albicocco, Ciliegio.

(5) ESSENZE VEGETALI INCLUSE NEL GRUPPO E

- Nocciolo, Vite da tavola e da vino, Pesco, Susino, Melo, Pero, Agrumi

(6) ESSENZE VEGETALI INCLUSE NEL GRUPPO F

- *Castagno da frutto, Noce da frutto*

Gli aiuti si limitano esclusivamente alle colture incluse in uno dei gruppi indicati nella Tabella B

Per le aziende iscritte od in possesso dei requisiti per essere iscritte nella sezione “aziende in conversione” dell’Albo regionale degli operatori dell’Agricoltura biologica, il premio è pari al 100% di quello previsto nella tabella B, sia per l’azione 214.2.a che per la 214.2.b.

Le economie di scala che si realizzano nella fase applicativa dell’azione comportano, a livello aziendale, una riduzione dei costi aggiuntivi direttamente proporzionale all’aumento della superficie agricola impegnata. In ragione di ciò è introdotto un coefficiente di regressione che, sulla base di scaglioni di ampiezza predefiniti, comporta una riduzione percentuale del premio complessivo spettante all’azienda per l’Azione, così come di seguito specificato:

SCAGLIONE	COEFFICIENTE DI REGRESSIONE
Sino a 50 ettari	0
Da 50,01 a 100 ettari	-15 %
Da 100,01 a 150 ettari	-20 %
Da 150,01 a 200 ettari	-25 %
Oltre 200,01 ettari	-30 %

L’applicazione del coefficiente di regressione comporta una riduzione percentuale dell’aiuto da calcolarsi in funzione dello scaglione di riferimento. Si specifica, altresì, che:

- per la definizione del montante finanziario, ovvero per la individuazione dell’importo complessivo da prendere a riferimento per il calcolo della riduzione percentuale, va utilizzato il premio medio unitario concesso all’azienda;
- l’azienda agricola da prendere a riferimento è quella riconducibile al soggetto richiedente, sia esso persona fisica o giuridica, per un’ampiezza complessiva pari alla sommatoria di tutte le superfici aziendali in possesso al beneficiario come risultanti dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99, limitatamente alle Unità Tecnico Economiche (UTE) ricadenti nel territorio della regione Lazio per le quali ricorre l’obbligo di assoggettamento all’impegno (tutte le UTE di una medesima provincia).

Per una migliore esplicitazione delle modalità di calcolo si riporta il seguente esempio:

ESEMPIO

1. Azienda, che aderisce all'Azione F.2.a "Mantenimento dell'Agricoltura Biologica" costituita da 126 ha di superficie ammissibile, così coltivati:

- 40 ettari a frumento
- 15 ettari a vite
- 30 ettari a mais
- 41 ettari a oliveto

2. Il montante finanziario ovvero l'importo complessivo sul quale calcolare la riduzione percentuale derivante dall'applicazione del coefficiente di regressione è così definito:

ha 40 x 150 euro/ha =	6.000 euro	totali per il frumento	+
ha 15 x 695 euro/ha =	10.425 euro	totali per la vite	+
ha 30 x 300 euro/ha =	9.000 euro	totali per il mais	+
ha 41 x 355 euro/ha =	14.555 euro	totali per l'olivo	=

TOTALE 39.980 EURO

3. Il premio medio unitario aziendale è pari a:

importo complessivo 39.980 euro : 126 ettari = **317,3 euro**

4. Riduzione percentuale del premio complessivo spettante all'azienda:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| a) I° scaglione (1-50 ettari) | → 317,3 €/ha x 50 ha = 15.865 euro |
| riduzione I° scaglione: | 15.865 € - (0%) = 0 euro |
| b) II° scaglione (50,01-100 ettari) | → 317,3 €/ha x 50 ha = 15.865 euro |
| riduzione II° scaglione: | 15.865 € - (-15%) = 2.379,75 euro |
| c) III° scaglione (100,01-150 ettari) | → 317,3 €/ha x 26 ha = 8.249,8 euro |
| riduzione III° scaglione: | 8249,8 € - (-20%) = 1649,96 euro |

TOTALE DECURTAZIONE: 4029,71 euro

5. Totale premio spettante azienda :

39.980 euro – 4029,71 euro = 35.950,29

8.3 - AZIONE 214.3 GESTIONE DEL SUOLO

Intensità dell'aiuto

Gli importi erogabili annuali per singolo intervento sono:

- Intervento a) euro 100/ ettaro ridotto ad 80 euro/ha nel caso di combinazione con le Azioni 214.1 e 214.2 ;

- Intervento b) euro 150/ettaro, ridotto a 100 euro/ha nel caso in cui la coltura che segue la vegetazione di copertura sia una coltura autunno-vernina. Tali importi sono ridotti del 20% nel caso di combinazione con le Azioni 214.1 e 214.2

Le economie di scala che si realizzano nella fase applicativa dell’Azione comportano, a livello aziendale, una riduzione dei costi aggiuntivi direttamente proporzionale all’aumento della superficie agricola impegnata. In ragione di ciò è introdotto un coefficiente di regressione che, sulla base di scaglioni di ampiezza predefiniti, comporta una riduzione percentuale del premio complessivo spettante all’azienda per l’Azione, così come di seguito specificato:

SCAGLIONE	COEFFICIENTE DI REGRESSIONE
Sino a 50 ettari	0
Da 50,01 a 100 ettari	-15 %
Da 100,01 a 150 ettari	-20 %
Da 150,01 a 200 ettari	-25 %
Oltre 200,01 ettari	-30 %

L’applicazione del coefficiente di regressione comporta una riduzione percentuale dell’aiuto da calcolarsi in funzione dello scaglione di riferimento. Per l’individuazione dell’importo complessivo da prendere a riferimento per il calcolo della riduzione percentuale va utilizzato il premio medio unitario concesso all’azienda (vedere esempio per l’azione 214.2).

L’azienda agricola da prendere a riferimento è quella riconducibile al soggetto richiedente, sia esso persona fisica o giuridica, per un’ampiezza complessiva pari alla sommatoria di tutte le superfici aziendali in possesso al beneficiario come risultanti dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99, limitatamente alle Unità Tecnico Economiche (UTE) ricadenti nel territorio della regione Lazio per le quali ricorre l’obbligo di assoggettamento all’impegno (tutte le UTE di una medesima provincia).

8.4 - AZIONE 214.4 – CONVERSIONE DEI SEMINATIVI IN PRATI, PRATI-PASCOLI E PASCOLI

Intensità dell’aiuto

L’aiuto annuale è pari a 300 euro/ha per superfici convertite ex novo.

8.5 - AZIONE 214.5 MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E CONSERVAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE.

Intensità dell’aiuto

Il premio annuo, erogato su base forfettaria, commisurato alla superficie destinata all’impegno, è previsto come segue:

- per gli interventi di cui ai precedenti punti da 1 a 4, 0,20 euro/mq;
- per gli interventi di cui ai punti 5 e 6 0,15 euro/mq

In ogni caso il premio massimo erogabile è di 450 euro/ha da calcolarsi sulla base dell’intera SAU aziendale.

8.6 - AZIONE 214.6 – COLTIVAZIONI A PERDERE

Intensità dell’aiuto

L’aiuto annuale, commisurato alla superficie destinata all’impegno, è di 270 euro/ha

Il premio è ridotto a 210 euro/ha nel caso in cui la coltura che segue la coltivazione a perdere è una coltura autunno-vernina.

Sono esclusi dal sostegno della presente Azione i concessionari delle aziende faunistico venatorie.

8.7 - AZIONE 214.8.a "TUTELA DELLA BIODIVERSITA' AGRARIA ANIMALE"

Intensità dell'aiuto

La presente Azione prevede, a fronte dell'impegno assunto dal beneficiario, la corresponsione di un aiuto pari a **Euro 200/UBA** (Unità di Bestiame Adulto), da erogarsi annualmente, per l'intera durata del settennio di impegno.

L'indice di conversione dei capi animali in UBA è riportato nella tabella di cui all'articolo n. 3 del presente Bando nella sezione - disposizioni comuni a tutte le Azioni.

Il premio è sempre erogato sulla base degli animali effettivamente allevati in azienda e può essere relativo anche a frazioni di UBA.

La consistenza minima degli animali da assoggettare ad impegno dovrà essere almeno pari a 0.5 UBA.

8.8 - AZIONE 214.9.a "TUTELA DELLA BIODIVERSITA' AGRARIA VEGETALE"

Intensità dell'aiuto

L'Azione prevede a fronte dell'impegno assunto dal beneficiario per una o più delle tipologie di intervento previste, la corresponsione di aiuti da erogarsi annualmente, per l'intera durata del periodo settennale di impegno nel rispetto dei massimali già richiamati nel precedente articolo 1 e ribaditi nel presente articolo.

Il premio viene erogato annualmente secondo quanto di seguito indicato.

- 1) Nel caso di beneficiari che si impegnino a coltivare *in situ*/in azienda, vegetali delle varietà locali, elencate nell'allegato 8 del presente Bando, al fine di produrre sementi e/o materiale di moltiplicazione secondo uno specifico disciplinare elaborato dall'ARSIAL in collaborazione con il Servizio Fitosanitario Regionale, il premio annuale è di 300 euro/ha per i cereali e le altre colture seminative elevato a 600 euro/ha per le colture ortive, e 900 euro/ha per le colture arboree e per le altre colture perenni specializzate. Nel caso di piante isolate di specie arboree, fino a un numero massimo di 5 piante per azienda e varietà, il premio è di 90 euro/pianta. Nelle more della pubblicazione dei disciplinari, i beneficiari che si impegnino a produrre sementi e/o materiali di moltiplicazione accedono alle agevolazioni previste al punto successivo per la coltivazione *in situ*/in azienda.
- 2) Nel caso di beneficiari che coltivino *in situ*/in azienda vegetali delle varietà locali elencate nell'allegato 8 del presente Bando, il premio annuale è di 250 euro/ha per i cereali e le altre colture seminative, elevato a 500 euro/ha per le colture ortive e di 800 euro/ha per le colture arboree e per le altre colture perenni specializzate.
Nel caso di piante isolate di specie arboree, fino a un numero massimo di 5 piante per varietà, il premio è di 70 euro/pianta.

Per le colture arboree ai fini dell'individuazione della superficie ammissibile all'aiuto si terrà conto delle risultanze e delle verifiche effettuate nell'ambito del SIGC, nonché delle disposizioni impartite a riguardo dall'Organismo Pagatore. Il premio ad ettaro può essere erogato nella sua totalità solo se la coltura è *specializzata* ovvero se è garantita la totale copertura del suolo o se il numero di piante ad ettaro della medesima specie dichiarate in domanda è uguale o superiore al valore indicato nella colonna «*Limite massimo*» delle tabelle sotto riportate "Tabella C" per l'azione 214.9.a. Nelle stesse tabelle sono indicati, in corrispondenza della colonna «*Limite minimo*», i valori che indicano la densità di piantagione minima al di sotto della quale non può essere erogato alcun premio per la coltura arborea. Se il numero di piante è

compreso tra il "Limite minimo" e il "Limite massimo" si procede al ragguaglio delle superfici, ossia la superficie da destinare a premio sarà calcolata in modo proporzionale alla densità massima di specializzazione.

Tabella C - Densità d'impianto per l'Azione 214.9.a

COLTURA ARBOREA	LIMITE MINIMO Piante/ha	LIMITE MASSIMO o DENSITÀ' MINIMA DI SPECIALIZZAZIONE Piante/ha
Pesco, nettarine, susino e albicocco, nocciolo	80	240
Vite (nel caso di sup. non presente nel catasto vitivinicolo)	150	800
Olivo (nel caso di sup. non presente nel catasto Oleario)	40 (piante a grande sviluppo)	120
	55 (per piante a sviluppo normale)	180
Melo, pero	80	320
Ciliegio	60	200
Castagno da frutto	50	80

8.9 - AZIONE 214.11- CONSERVAZIONE ED INCREMENTO DELLA SOSTANZA ORGANICA.

Intensità dell'aiuto

Gli importi annui erogabili per le superfici assoggettate ad impegno sono:

- impegno a) assunto singolarmente: 100 euro/ha;
- impegno a) + impegno b): 150 euro/ha;

Le economie di scala che si realizzano nella fase applicativa dell'Azione comportano, a livello aziendale, una riduzione dei costi aggiuntivi direttamente proporzionale all'aumento della superficie agricola impegnata. In ragione di ciò è introdotto un coefficiente di regressione che, sulla base di scaglioni di ampiezza predefiniti, comporta una riduzione percentuale del premio complessivo spettante all'azienda per Azione, così come di seguito specificato:

SCAGLIONE	coefficiente di regressione
Sino a 50 ettari	0
Da 50,01 a 100 ettari	-15%
Da 100,01 a 150 ettari	-20%
Da 150 a 200 ettari	-25%
Oltre 200,01 ettari	-30%

L'applicazione del coefficiente di regressione comporta una riduzione percentuale dell'aiuto da calcolarsi in funzione dello scaglione di riferimento. Per l'individuazione dell'importo complessivo da considerare per il calcolo

della riduzione percentuale deve essere considerato il premio medio unitario (vedere esempio per la Azione 214.2).

L'azienda agricola da prendere a riferimento è quella riconducibile al soggetto richiedente, sia esso persona fisica o giuridica, per un'ampiezza complessiva pari alla sommatoria di tutte le superfici aziendali in possesso al beneficiario come risultanti dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99, limitatamente alle Unità Tecnico Economiche (UTE) ricadenti nel territorio della regione Lazio per le quali ricorre l'obbligo di assoggettamento all'impegno (tutte le UTE di una medesima provincia).

8.10 – AZIONE 214.12 – TECNICHE DI AGRICOLTURA CONSERVATIVA

Intensità dell'aiuto

E' prevista la corresponsione di un aiuto annuale, distinto per gruppo di coltura, come dettagliato nella seguente tabella C

TABELLA C – AZIONE 214.12 TECNICHE DI AGRICOLTURA CONSERVATIVA
RIPARTIZIONE DEI PREMI DISTINTI PER GRUPPI DI COLTURE. PREMI ESPRESSI IN EURO/HA/ANNO

GRUPPI DI COLTURE	GRUPPO A (1)	GRUPPO B (2)
LIVELLI DI AIUTO (EURO/HA)	250	400

(1): ESSENZE VEGETALI INCLUSE NEL GRUPPO A

- CEREALI: Frumento duro e tenero, altro frumento (grano e frumento segalato), Orzo, Segale, Avena, Grano saraceno, Miglio e Scagliola, Farro, Sorgo.
- SEMI OLEOSI: Colza, Ravizzone, Girasole, Soia.
- PIANTE PROTEICHE: Piselli, Fave e favette, Lupini dolci.
- FORAGGERE: Trifoglio, Sulla, Lupinella, Erbaio di graminacee, Erbaio di leguminose, Erbaio misto ed altre foraggere avvicendate.
- PIANTE OLEIFERE: Arachidi, Ricino.

(2) : ESSENZE VEGETALI INCLUSE NEL GRUPPO B

- CEREALI: Mais,
- COLTURE INDUSTRIALI: Barbabietola, Pomodoro, Patata, Piante da fibra (canapa, etc)
- PIANTE OFFICINALI ED AROMATICHE secondo classificazione tassonomica.

Gli aiuti si limitano esclusivamente alle colture incluse in uno dei gruppi indicati nella Tabella C

ARTICOLO 9

Valutazione ed istruttoria delle domande

Il procedimento amministrativo inerente la concessione del contributo si intende avviato, in ottemperanza alle disposizioni della L. 241/90 e sue mmii., dal giorno successivo al termine ultimo stabilito per la presentazione delle domande di aiuto cartacea.

Ciascuna Area Settore Provinciale Agricoltura (ASPA) competente per territorio provvede, entro i 30 giorni successivi alla data fissata per l'acquisizione delle istanze, a determinare la *ricevibilità delle domande*.

Sono irricevibili le domande di aiuto/pagamento:

- presentate oltre i termini stabiliti nell'articolo 6 "Termini e modalità di presentazione delle domande" per il rilascio informatico o per l'inoltro della documentazione cartacea, fatte salve le disposizioni previste per la "presentazione tardive delle domande di aiuto/pagamento", come stabilito dall'articolo 23 del regolamento CE n. 1122/09 e richiamate al precedente articolo 6 del presente bando;
- incompleta dei documenti ritenuti essenziali, come specificati nell'articolo 7 "documentazione" del presente Bando;
- non sottoscritte dal richiedente;
- per le domande aderenti all'azione 214.2 "agricoltura biologica" per le quali il richiedente non ha ottemperato, in materia di informatizzazione della notifica di attività con metodo biologico, a quanto previsto dal DM 2049/2012 (pubblicato sulla GU del 23/03/2012) e sue successive mmii nonché a quanto previsto dalla Determinazione Dipartimentale n. A08907 del 07/09/2012.

I requisiti e le condizioni di ammissibilità richieste per l'accesso al regime di aiuti devono essere posseduti, dal soggetto richiedente, al momento della presentazione della domanda, fatte salve diverse indicazioni specificate nel presente Bando.

Entro 90 (novanta) giorni dal termine stabilito per la presentazione delle domande cartacee l'ASPA competente per territorio dovrà comunicare al soggetto richiedente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento di irricevibilità. Avverso tale provvedimento potrà essere proposto ricorso alla Direzione Regionale Agricoltura, nel termine di gg. 30 decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento. Il ricorso deve risolversi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte della Regione le quali devono essere tempestivamente comunicate al ricorrente. Trascorsi 90 giorni e in assenza di comunicazione della Regione, opera il silenzio diniego e pertanto il ricorso si intende respinto.

9.1 Ammissibilità

Determinata la ricevibilità delle domande, le ASPA provvedono alla individuazione del responsabile del procedimento amministrativo ed allo svolgimento dei controlli amministrativi delle istanze pervenute, accertando l'esattezza dei dati dichiarati in domanda, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di ammissibilità per la concessione dell'aiuto, ivi compresa la verifica amministrativa degli impegni assunti. In sede istruttoria si provvederà anche all'assegnazione dei punteggi relativi alle priorità (criteri di selezione) attribuite, dichiarate in domanda ed accertate in fase istruttoria. In funzione dell'esito di tali verifiche ed accertamenti sarà determinata l'**ammissibilità** delle domande di aiuto, fase che, per l'annualità 2013, dovrà essere completata entro **sei mesi** a decorrere dalla data fissata per la presentazione delle domande cartacee e comunque non oltre il 16 dicembre 2013.

Non saranno ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente Bando Pubblico;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto così come previsti dall'art. 7 "documentazione", fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell'Amministrazione;
- erronee, salvo il caso di errori palesi riconosciuti dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 21 del Reg. 1122/2009

I requisiti e le condizioni di ammissibilità richieste per l'accesso al regime di aiuti devono essere posseduti, dal soggetto richiedente, al momento della presentazione della domanda, fatte salve diverse indicazioni specificate nel presente Bando.

Lo svolgimento dei controlli amministrativi è subordinato ad alcune verifiche da effettuarsi nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC), di cui alle funzioni ed alle competenze attribuite all'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) nell'ambito del sistema SIAN. Ciò presuppone che alcune attività di controllo siano svolte o coordinate da AGEA e pertanto le fasi che ne conseguono e le relative scadenze potranno subire modifiche in ragione dell'operatività della stessa nonché delle direttive impartite dai competenti uffici di coordinamento.

Con determinazioni Dipartimentali saranno approvati gli elenchi provinciali delle domande di aiuto ammissibili e di quelle non ammissibili. Con le stesse determinazioni, si provvederà all'approvazione:

- delle graduatorie uniche regionali, qualora gli stanziamenti annuali previsti per l'attuazione della misura non garantiscono la copertura finanziaria di tutte le domande istruite con esito positivo e ritenute ammissibili, con specificazione delle domande di aiuto ammesse a finanziamento e di quelle ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi;
- dell'elenco regionale delle domande non ammissibili all'aiuto, ivi comprese le domande dichiarate irricevibili.

La Regione non assume alcun impegno vincolante nei confronti degli agricoltori per i quali la domanda di aiuto/pagamento è stata istruita con esito negativo e ritenuta non ammissibile oppure ritenuta ammissibile ma non finanziabile per carenza di fondi. In tal caso si procederà all'archiviazione della stessa ed il richiedente non ha nulla a pretendere dall'Amministrazione.

Per le domande di pagamento (conferma annuale dell'impegno) non si procede all'approvazione delle graduatorie di ammissibilità.

Dette determinazioni saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet regionale (indirizzo: www.agricoltura.regione.lazio.it)

La dichiarazione di non ammissibilità della domanda a seguito dell'istruttoria condotta, con indicazione delle motivazioni che ne hanno determinato l'esclusione dal regime di aiuto, sarà comunicata all'intestatario della domanda medesima.

Avverso i provvedimenti definitivi di non ammissibilità può essere presentato:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento.
- ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria ove ne ricorrano le condizioni.

9.2 Erogazione dei premi

Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall'Organismo Pagatore sulla base delle autorizzazioni alla liquidazione predisposte dalla Regione. Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive alla prima, è subordinato alla presentazione della domanda di pagamento annuale.

La liquidazione dell'aiuto annuale, per un massimo di sette annualità, è correlata al periodo di validità degli impegni assunti dal beneficiario all'atto della presentazione della prima domanda; gli impegni decorrono dal giorno successivo alla scadenza dei termini utili per la presentazione della domanda (rilascio informatico).

ARTICOLO 10

Programmazione finanziaria e criteri di priorità per la selezione delle domande

Per l'attuazione della Misura sono previsti stanziamenti annuali in base ai quali saranno selezionate le domande di aiuto (domande di impegno iniziale) presentate nella medesima annualità di riferimento, e formate le eventuali graduatorie di ammissibilità, nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non garantiscono la completa copertura di tutte le domande di aiuto istruite con esito positivo e dichiarate ammissibili.

La Regione si riserva, qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire un regolare avanzamento finanziario della misura e del Programma, di prevedere stanziamenti aggiuntivi a quelli previsti nei bandi attuativi della Misura, da assegnare con atti dirigenziali.

E' garantita la copertura finanziaria delle domande di pagamento (conferma annuale dell'impegno), successive alla presentazione di domande di aiuto già ammesse a finanziamento. Pertanto per gli impegni che transitano da precedenti programmazioni comunitarie, sono finanziate senza che sia necessario procedere alla predisposizione di specifiche graduatorie di ammissibilità.

Per l'annualità 2013 è assegnato uno stanziamento complessivo di euro 10.000.000, per la copertura finanziaria del primo anno di impegno di domande di aiuto.

Il montante finanziario così determinato è ripartito tra le diverse azioni nel rispetto del prospetto che segue:

AZIONE	RISORSE FINANZIARIE	Percentuale di risorse assegnate (%)
214.1 "Produzione integrata"	150.000	1,5
214.2 "Agricoltura Biologica"	7.500.000	75,0
214.3 "Gestione del suolo"	200.000	2,0
214.4 "Conversione dei seminativi in prati, prati pascoli e pascoli"	300.000	3,0
214.5 "miglioramento ambientale e conservazione del paesaggio rurale"	250.000	2,5
214.6 "coltivazione a perdere"	100.000	1,0
214.8 "tutela della biodiversità agraria animale"	300.000	3,0
214.9 "tutela della biodiversità agraria vegetale"	100.000	1,0
214.11 "conservazione ed incremento della sostanza organica"	400.000	4,0
214.12 "tecniche di agricoltura conservativa"	700.000	7,0
Totale	10.000.000	100

Di tale ripartizione si dovrà tener conto nel caso in cui sia necessario procedere alla formazione di graduatorie di ammissibilità.

Le graduatorie saranno distinte per Azione e formulate su base regionale, tenendo conto dei punteggi attribuiti in funzione dei criteri di selezione individuati per ciascuna Azione.

Nel caso in cui le domande ammissibili non esauriscano la quota di risorse assegnata per la relativa Azione, la parte residua viene ripartita in maniera proporzionale fra le restanti Azioni, sulla base dei medesimi indicatori percentuali utilizzati per la ripartizione finanziaria iniziale. Dello stesso criterio si terrà conto per lo scorrimento delle graduatorie in caso di stanziamenti aggiuntivi.

Si specifica che le domande di aiuto/pagamento che prevedono l'adesione a diverse Azioni della Misura ma con impegni non sincronizzati, dovranno essere valutate in maniera distinta qualora una o più delle Azioni incluse nella domanda è relativa ad un impegno iniziale di 1 annualità. In questo caso, infatti, tali impegni iniziali dovranno essere ricondotti alle disposizioni che regolano le domande di aiuto e quindi, se del caso inseriti nelle graduatorie di ammissibilità, a differenza degli impegni in itinere per i quali si applicano le disposizioni delle domande di pagamento.

Per l'attribuzione dei punteggi relativi alle diverse priorità, sulla base dei quali procedere alla formazione delle graduatorie, si dovrà tener conto dei criteri di selezione, distinti per ciascuna Azione, riportati nelle tabelle che seguono. I suddetti criteri di selezione, secondo il disposto dell'articolo 78 del reg. (CE) n. 1698/2005, dovranno essere esaminati dal Comitato di Sorveglianza. La Regione si riserva, con successivi provvedimenti, di procedere ad eventuali modifiche ed integrazione dei suddetti criteri nel caso in cui il Comitato fornisca indicazioni in tal senso.

Azione 214.1 "Produzione Integrata"

CRITERI DI SELEZIONE				
PRIORITA'	CODICE	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
PRIORITA' RELATIVE PER LA MODALITA' DI ADESIONE ALLA MISURA	1 IN	Domande presentate nell'ambito di "approcci coordinati"		51
	2 IN	Aziende che prevedono l'adesione combinata dell'azione 214.1 con le azioni 214.8.a e 214.9.	La priorità è attribuita alle aziende che, al momento della presentazione della domanda di aiuto, richiedono di aderire alla presente azione 214.1 e contestualmente ad altre azioni della misura, nel rispetto delle combinazioni possibili. Può essere attribuita una sola priorità tra quelle identificate con i codici 2 IN e 3 IN.	49
	3 IN	Aziende che prevedono l'adesione combinata dell'azione 214.1 con altre azioni della misura diverse dalle azioni 214.8.a e 214.9.		40
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER PRIORITA' RELATIVE				100

Per i casi di ex-aequo la priorità viene attribuita in funzione dell'età del rappresentante legale dell'impresa, con preferenza attribuita agli imprenditori più giovani. Per ulteriori casi di ex-quo la priorità è assegnata alle imprenditrici donne.

Azione 214.2 "Agricoltura Biologica"

CRITERI DI SELEZIONE				
PRIORITA'	CODICE	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
PRIORITA' TERRITORIALI RELATIVE	1 Bi	Aziende ricadenti in aree vulnerabili ai sensi della direttiva 92/676/CEE (direttiva nitrati)	Per l'assegnazione delle priorità territoriali si tiene conto della localizzazione della superficie agricola assoggettata ad impegno. Nel caso di domande ricadenti in diverse aree per l'assegnazione dei punteggi si applica il principio della prevalenza e pertanto la priorità sarà assegnata in funzione dell'area ove ricade la maggior parte della superficie sottoposta ad impegno. La priorità 1Bi esclude la priorità 2Bi	45
	2 Bi	Aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 e nelle Aree Naturali Protette		40
PRIORITA' RELATIVE PER MODALITA' DI ADESIONE MISURA	3 Bi	Domande presentate nell'ambito di "azioni coordinate"	La priorità è attribuita se l'operazione è inserita in un "approccio coordinato di area" come definito nel paragrafo "localizzazione" della scheda di misura riportata nel PSR 2007/2013 del Lazio	30
	4 Bi	Aziende che prevedono l'adesione combinata dell'azione 214.2 con l'azione 214.8 "Tutela della biodiversità agraria animale" o 214.9 "Tutela della biodiversità agraria vegetale"	La priorità è attribuita alle aziende che, al momento della presentazione della domanda di aiuto, richiedono di aderire alla presente azione 214,2 e contestualmente ad altre azioni della misura, nel rispetto delle combinazioni possibili. Può essere attribuita una sola priorità tra quelle identificate con i codici 4Bi, 5Bi, 6Bi.	10
	5 Bi	Aziende che prevedono l'adesione combinata dell'azione 214.2 con altre azioni della misura diverse dalle azioni 214.8.a e 214.9.		8
	6 Bi	Aziende che prevedono l'adesione combinata dell'azione 214.2 con l'azione 214.5 Miglioramento ambientale e conservazione del paesaggio rurale		5
	7 Bi	Aziende che praticano la zootecnia biologica (Reg. CEE 1804/99)	La priorità è attribuita alle aziende con presenza di animali tutti allevati nel rispetto del metodo della zootecnia biologica	15
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER PRIORITA' RELATIVE				100

Per i casi di ex-aequo la priorità viene attribuita in funzione dell'età del rappresentante legale dell'impresa, con preferenza attribuita agli imprenditori più giovani. Per ulteriori casi di ex-quo la priorità è assegnata alle imprenditrici donne.

Azione 214.3 "Gestione del suolo"

CRITERI DI SELEZIONE				
PRIORITA'	NUMERO PROGRESSIVO	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
PRIORITA' TERRITORIALI RELATIVE PER INTERVENTO A)	1 GS	intervento a) "inerbimento impianti arborei": aziende ricadenti in aree vulnerabili ai sensi della direttiva 92/676/CEE (direttiva nitrati);	Per l'assegnazione delle priorità territoriali si tiene conto della localizzazione della superficie agricola assoggettata ad impegno. Nel caso di domande ricadenti in diverse aree per l'assegnazione dei punteggi si applica il principio della prevalenza e pertanto la priorità sarà assegnata in funzione dell'area ove ricade la maggior parte della superficie dichiarata in domanda. I punteggi sono attribuiti in funzione della tipologia di intervento, tenendo conto che la priorità 1GS esclude la priorità 2GS, e la priorità 3GS esclude la priorità 4 GS	55
	2 GS	intervento a) "Inerbimento impianti arborei" - aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 o nelle Aree Naturali Protette		50
PRIORITA' TERRITORIALI RELATIVE PER INTERVENTO B)	3 GS	Intervento b) "Vegetazione di copertura" - Aziende ricadenti in aree vulnerabili ai sensi della direttiva 92/676/CEE (direttiva nitrati)		45
	4 GS	Intervento b) "vegetazione di copertura" - Aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 e nelle Aree Naturali Protette		40
PRIORITA' RELATIVE PER INTERVENTO B)	5 GS	Intervento b) "Vegetazione di copertura" - aziende con una prevalenza di appezzamenti con una pendenza media superiore alle percentuali rirpotate nella colonna "indicatore". Tale priorità, applicabile per la tipologia di intervento b), è attribuita per le aziende che dimostrano che la prevalenza degli appezzamenti aziendali, in rapporto alla SAU complessiva come risultante dal fascicolo aziendale		Pendenza media tra il 10% e il 20%
			Pendenza media superiore al 20%	25
PRIORITA' RELATIVE DELL'AZIENDA	6 GS	Aziende che praticano il metodo dell'agricoltura biologica		30
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER PRIORITA' RELATIVE				100

Per i casi di ex-aequo la priorità viene attribuita in funzione dell'età del rappresentante legale dell'impresa, con preferenza attribuita agli imprenditori più giovani. Per ulteriori casi di ex-quo la priorità è assegnata alle imprenditrici donne.

Azione 214.4 "conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli"

CRITERI DI SELEZIONE				
PRIORITA'	NUMERO PROGRESSIVO	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
PRIORITA' TERRITORIALI RELATIVE	1 CS	aziende ricadenti in aree vulnerabili ai sensi della direttiva 92/676/CEE (direttiva nitrati);	Per l'assegnazione delle priorità territoriali si tiene conto della localizzazione della superficie agricola assoggettata ad impegno. Nel caso di domande ricadenti in diverse aree per l'assegnazione dei punteggi si applica il principio della prevalenza e pertanto la priorità sarà assegnato in funzione dell'area ove ricade la maggior parte della superficie sottoposta ad impegno. La priorità 1Bi esclude la priorità 2Bi	60
	2 CS	aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 e nelle Aree Naturali Protette		65
ALTRE PRIORITA' RELATIVE	3 CS	Presenza di bestiame aziendale nel rispetto dei carichi previsti per l'accesso alla misura		35
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER PRIORITA' RELATIVE				100

Per i casi di ex-aequo la priorità viene attribuita in funzione dell'età del rappresentante legale dell'impresa, con preferenza attribuita agli imprenditori più giovani. Per ulteriori casi di ex-quo la priorità è assegnata alle imprenditrici donne.

Azione 214.5 "Miglioramento ambientale e conservazione del paesaggio rurale"

CRITERI DI SELEZIONE				
PRIORITA'	NUMERO PROGRESSIVO	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
PRIORITA' RELATIVE PER MODALITA' DI ADESIONE	1 PA	Domande presentate nell'ambito di un " approccio coordinato di area"		30
PRIORITA' RELATIVE TERRITORIALI	2 PA	aziende ricadenti in aree vulnerabili ai sensi della direttiva 92/676/CEE (direttiva nitrati);	Per l'assegnazione delle priorità territoriali si tiene conto della localizzazione della superficie agricola assoggettata ad impegno. Nel caso di domande ricadenti in diverse aree per l'assegnazione dei punteggi si applica il principio della prevalenza e pertanto la priorità sarà assegnato in funzione dell'area ove ricade la maggior parte della superficie sottoposta ad impegno. La priorità 2 PA esclude la priorità 3 PA	40
	3 PA	aziende ricadenti in aree nel sistema delle aree protette regionali, con esclusione dei siti della rete Natura 2000		45
PRIORITA' RELATIVE PER TIPOLOGIA DI IMPEGNO	4 PA	Aziende che attuano in aziende interventi colturali di cui alla tipologia 1) (siepi)	Per l'assegnazione dei punteggi relativi alle priorità concernenti la tipologia di intervento si tiene conto della prevalenza della superficie assoggettata ad impegno. Può essere attribuita una sola tra le priorità da 4 PA a 9 PA	25
	5 PA	Aziende che attuano in aziende interventi colturali di cui alla tipologia 2) (alberi sparsi o macchie di campo)		20
	6 PA	Aziende che attuano in aziende interventi colturali di cui alla tipologia 3) (boschetti)		15
	7 PA	Aziende che attuano in aziende interventi colturali di cui alla tipologia 4) (fasce inerbite)		15
	8 PA	Aziende che attuano in aziende interventi colturali di cui alla tipologia 5) (stagni e laghetti)		15
	9 PA	Aziende che attuano in aziende interventi colturali di cui alla tipologia 6) (fascia di rispetto)		10
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER PRIORITA' RELATIVE				100

Per i casi di ex-aequo la priorità viene attribuita in funzione dell'età del rappresentante legale dell'impresa, con preferenza attribuita agli imprenditori più giovani. Per ulteriori casi di ex-quo la priorità è assegnata alle imprenditrici donne.

Azione 214.6 "coltivazioni a perdere"

CRITERI DI SELEZIONE				
PRIORITA'	NUMERO PROGRESSIVO	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
PRIORITA' RELATIVE TERRITORIALI	1 Cp	Aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 e nelle Aree Naturali Protette	Per l'assegnazione delle priorità territoriali si tiene conto della localizzazione della superficie agricola assoggettata ad impegno. Nel caso di domande ricadenti in diverse aree per l'assegnazione dei punteggi si applica il principio della prevalenza e pertanto la priorità sarà assegnata in funzione dell'area ove ricade la maggior parte della superficie dichiarata in domanda. I punteggi attribuiti per le priorità di cui ai codici 1 CP, 2 Cp, 3 Cp non sono tra loro compatibili e cumulabili	45
	2 CP	Aziende ricadenti in aree vulnerabili ai sensi della direttiva 92/676/CEE (direttiva nitrati);		30
	3 CP	Oasi di tutela, zone di ripopolamento e cattura, ove non è consentito l'esercizio venatorio, così come individuati nel "Piano faunistico venatorio regionale"		60
PRIORITA' RELATIVE PER MODALITA' DI ADESIONE	4 CP	Aziende che prevedono l'adesione combinata dell'azione 214.6 con l'azione 214.5 Miglioramento ambientale e conservazione del paesaggio rurale	La priorità è attribuita alle aziende che, al momento della presentazione della domanda di aiuto, richiedono di aderire alla presente azione 214.6 e contestualmente all'azione 214.5.	10
ALTRE PRIORITA' RELATIVE	5 CP	Aziende che praticano l'agricoltura biologica (reg. CE n. 2092/91)		30
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER PRIORITA' RELATIVE				100

Per i casi di ex-aequo la priorità viene attribuita in funzione dell'età del rappresentante legale dell'impresa, con preferenza attribuita agli imprenditori più giovani. Per ulteriori casi di ex-quo la priorità è assegnata alle imprenditrici donne.

Azione 214.8.a "tutela della biodiversità agraria animale"

CRITERI DI SELEZIONE				
PRIORITA'	NUMERO PROGRESSIVO	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
PRIORITA' RELATIVE SOGGETTIVE	1	Aziende che praticano allevamenti in situ ed allevamenti ex situ definiti "reliquia" (numero dei capi inferiore a 100)		30
	2	Aziende che praticano la zootecnia biologica (Reg. CEE 1804/99)	La priorità è attribuita alle aziende con presenza di animali tutti allevati nel rispetto del metodo della zootecnia biologica	8
ALTRE PRIORITA' RELATIVE	3	Consistenza aziendale di almeno una razza uguale o superiore al 5% del numero di femmine a livello UE della stessa razza riportato nell'allegato 6		3
	4	Minore numerosità della razza, espressa in numero di femmine a livello UE riportata nell'allegato 6	Consistenza inferiore a 50	50
			Consistenza compresa tra 50 e 200	30
			Consistenza compresa tra 200 e 450	20
Consistenza compresa tra 450 e 1300			10	
PRIORITA' RELATIVE PER MODALITA' DI ADESIONE	5	Aziende che prevedono l'adesione combinata dell'azione 214.8 con altre azioni della misura	La priorità è attribuita alle aziende che, al momento della presentazione della domanda di aiuto, richiedono di aderire alla presente azione 214.8 e contestualmente ad altre azioni della misura, nel rispetto delle combinazioni possibili.	4
PRIORITA' RELATIVE TERRITORIALI	6	Domande ricadenti nella Rete Natura 2000 e nelle Aree Naturali Protette		5
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER PRIORITA' RELATIVE				100

Per i casi di ex-aequo la priorità viene attribuita in funzione della dimensione della superficie agricola utilizzata (SAU), con preferenza attribuita alle aziende con minore SAU

Azione 214.9.a "Tutela della biodiversità agraria vegetale"

CRITERI DI SELEZIONE				
PRIORITA'	NUMERO PROGRESSIVO	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
PRIORITA' RELATIVE PER MODALITA' DI ADESIONE MISURA	1 Bv	Aziende che praticano Agricoltura Biologica (Reg. CEE 2092/91)		20
	2 Bv	Maggiore rischio di erosione genetica delle varietà coltivate, indicato nell'allegato 8 - ALTO RISCHIO	Può essere attribuita una sola tra le priorità 2 BV, 3 BV, 5 BV	80
	3 Bv	Maggiore rischio di erosione genetica delle varietà coltivate, indicato nell'allegato 8 MEDIO RISCHIO		59
	4 Bv	Maggiore rischio di erosione genetica delle varietà coltivate, indicato nell'allegato 8 - BASSO RISCHIO		38
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER PRIORITA' RELATIVE				100

Per i casi di ex-aequo la priorità viene attribuita in funzione della dimensione della superficie agricola utilizzata (SAU), con preferenza attribuita alle aziende con minore SAU

Azione 214.11 "Sostanza Organica"

CRITERI DI SELEZIONE				
PRIORITA'	NUMERO PROGRESSIVO	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
PRIORITA' TERRITORIALI RELATIVE	1 So	Aziende ricadenti in aree vulnerabili ai sensi della direttiva 92/676/CEE (direttiva nitrati)	Per l'assegnazione delle priorità territoriali si tiene conto della localizzazione della superficie agricola assoggettata ad impegno. Nel caso di domande ricadenti in diverse aree per l'assegnazione dei punteggi si applica il principio della prevalenza e pertanto la priorità sarà assegnata in funzione dell'area ove ricade la maggior parte della superficie dichiarata in domanda. Può essere attribuita una sola tra le priorità 1So, 2 So e 3 So	40
	2 So	Aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 e nelle Aree Naturali Protette		40
	3 So	Aziende ricadenti aree sensibili come individuate dal Piano di Tutela delle Acque (PTA)		40
PRIORITA' SPECIFICHE	7 So	aziende con una prevalenza di appezzamenti in pendenza Tale priorità è attribuita alle aziende che dimostrano che la prevalenza degli appezzamenti aziendali, in rapporto alla SAU complessiva, è compresa negli intervalli riportati nella colonna "indicatore"	Pendenza media tra il 5% e il 10%	10
			Pendenza media oltre il 10%	15
PRIORITA' RELATIVE PER MODALITA' DI ADESIONE MISURA	4 So	Domande presentate nell'ambito di "azioni coordinate"		35
	5 So	Aziende che prevedono la contestuale adesione alle due tipologie di impegno previste nell'azione (Fertilizzazione organica + colture intercalari da sovescio)		15
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER PRIORITA' RELATIVE				100

Per i casi di ex-aequo la priorità viene attribuita in funzione dell'età del rappresentante legale dell'impresa, con preferenza attribuita agli imprenditori più giovani. Per ulteriori casi di ex-quo la priorità è assegnata alle imprenditrici donne.

Azione 214.12 "Tecniche di agricoltura conservativa"

CRITERI DI SELEZIONE				
PRIORITA'	NUMERO PROGRESSIVO	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
PRIORITA' TERRITORIALI RELATIVE	1 AC	aziende ricadenti in aree vulnerabili ai sensi della direttiva 92/676/CEE (direttiva nitrati);	Per l'assegnazione delle priorità territoriali si tiene conto della localizzazione della superficie agricola assoggettata ad impegno. Nel caso di domande ricadenti in diverse aree per l'assegnazione dei punteggi si applica il principio della prevalenza e pertanto la priorità sarà assegnata in funzione dell'area ove ricade la maggior parte della superficie sottoposta ad impegno. La priorità 1 AC esclude la priorità 2AC	45
	2 AC	aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 e/o nelle Aree Naturali Protette		55
PRIORITA' SPECIFICHE	3 AC	Aziende partecipanti con l'intera superficie seminativa aziendale ricadente nell'ambito della stessa Provincia		20
PRIORITA' RELATIVE PER MODALITA' DI ADESIONE	4 AC	domande presentate nell'ambito di un "approccio coordinato di area"		25
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER PRIORITA' RELATIVE				100

Per i casi di ex-aequo la priorità viene attribuita in funzione dell'età del rappresentante legale dell'impresa, con preferenza attribuita agli imprenditori più giovani. Per ulteriori casi di ex-quo la priorità è assegnata alle imprenditrici donne

I punteggi indicati per ciascun criterio di selezione sono cumulabili ed il relativo punteggio può essere sommato, fatte salve le eccezioni previste nella corrispondente colonna "indicatore".

I requisiti di priorità e i relativi punteggi dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di aiuto. L'omessa dichiarazione comporta la non attribuzione della priorità e del relativo punteggio. In fase di istruttoria tecnico-amministrativa si procederà ad accertare il possesso della priorità dichiarata ed a confermare o modificare il punteggio corrispondente.

Qualora il criterio di priorità indicato risultasse errato non verrà attribuito alcun punteggio utile ai fini della graduatoria.

L'elemento di priorità "Giovane agricoltore" è attribuito agli imprenditori agricoli con età compresa tra 18 e 40 anni al momento della presentazione della domanda di aiuto. Per l'attribuzione della priorità si tiene conto dei criteri che seguono:

- ditta individuale : età anagrafica del titolare
- società di persone: età del socio più giovane
- società di capitale: età del socio amministratore
- società cooperativa : età del socio amministratore più giovane

La priorità "Imprenditrice donna" è attribuita nel caso in cui l'**imprenditore agricolo** o almeno il 60% delle persone fisiche socie siano di sesso femminile.

Eventuali condizioni dichiarate nella domanda di aiuto iniziale, che abbiano comportato l'attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione nelle graduatorie di ammissibilità predisposte per la concessione degli aiuti, devono essere mantenute per tutto il periodo dell'impegno. La perdita dei requisiti, se comporta il venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, determina la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali.

ARTICOLO 11

Controlli e sanzioni.

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

A riguardo si ribadisce che:

- il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base alla normativa vigente;
- il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/azione cui è subordinata la concessione dell'aiuto, ai sensi dell'art. 18 del regolamento CE n. 65/2011 e successive mmii, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata dell'inadempienza; **si fa presente che in tale ambito si applicano le disposizioni attuative di cui alla DGR n. 584 del 05/12/2012 e successive mmeii**
- il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative a superfici dichiarate superiori a quelle determinate in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto dall'art. 16 del regolamento CE 65/2011 e successive mm eii.
- **il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative ad un numero di animali dichiarato superiore a quello determinato in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto dall'art. 17 del regolamento CE 65/2011 e successive mmeii.**

Si fa espressa riserva di modifica del presente Bando, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni **alla luce degli adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento.**

ARTICOLO 12
Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando pubblico si rinvia a quanto stabilito dal documento di programmazione sullo sviluppo rurale ed ai relativi provvedimenti di attuazione, nonché a quanto stabilito ed alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Il presente bando pubblico può essere oggetto di modifiche ed integrazioni, che potranno essere definite anche con atti dirigenziali, nel caso in cui si renda necessario procedere ad adeguamenti derivanti da una evoluzione del quadro normativo di riferimento o qualora sia necessario definire modifiche di natura procedurale e amministrativa.



REGIONE LAZIO
Assessorato
all'Agricoltura



REGIONE LAZIO
ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA , CACCIA E PESCA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013
ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05

MISURA 214
"Pagamenti agroambientali"
Azione 214.1 "Agricoltura Integrata"

BANDO PUBBLICO
Annualità 2013

ALLEGATO 1
REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI, DEI PRODOTTI
FITOSANITARI E DI ALTRE SPECIFICHE NORME OBBLIGATORIE

PRESCRITTE DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE E REGIONALE

ALLEGATO 1

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI, DEI PRODOTTI FITOSANITARI E DI ALTRE SPECIFICHE NORME OBBLIGATORIE PRESCRITTE DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE E REGIONALE

I requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e regionale sono quelli riportati nel capitolo 5.3.2. "Asse II miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale" del PSR 2007/2013, in corrispondenza del paragrafo "Informazioni comuni ad alcune Misure ai fini dell' Art. 39, Paragrafo 3, del Regolamento", come di seguito richiamati:

REQUISITI IN MATERIA DI FITOFARMACI

Con il d.lgs 17 marzo 1995 n. 194 l'Italia si è uniformata alla direttiva 91/414/CEE che norma l'emissione in commercio dei prodotti fitosanitari, disciplinandone l'applicazione con il D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290. Con la D.G.R. n. 669 del 31.05.2002 pubblicata sul BURL n. 20 del 20.07.2002 – supplemento ordinario n. 5 la Regione Lazio ha approvato il "Regolamento per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto ed all'impiego dei prodotti fitosanitari, molto tossici, e nocivi, e relativi coadiuvanti, ai sensi del DPR n. 290 del 23/04/2001". Nel regolamento sono inoltre contenute le procedure per l'effettuazione dei corsi di formazione d'intesa con le aziende unità sanitaria locale, con l'obiettivo della tutela della salute dell'operatore e dei cittadini, la tutela dell'ambiente e la valorizzazione delle produzioni agricole. Gli obiettivi dell'apprendimento, fissati dal regolamento, sono diretti alla comprensione dei fattori interagenti tra azienda agricola e ambiente naturale, comprensione delle tecniche di controllo delle avversità biotiche, comprensione di varie tipologie di gruppi chimici e delle modalità di acquisto e di manipolazione dei prodotti fitosanitari, comprensione dei rischi connessi all'uso ed alla detenzione dei prodotti fitosanitari, comprensione delle modalità di esecuzione dei trattamenti, conoscenza delle norme che regolano l'acquisto e l'uso dei prodotti fitosanitari, conoscenza delle metodologie innovative nell'uso e nella distribuzione dei fitofarmaci, nuove metodologie di difesa fitosanitaria. Il regolamento dispone infine l'uso a supporto delle attività didattiche delle Collane dei Servizi di Sviluppo Agricolo concernenti:

- Guida al corretto impiego dei prodotti fitosanitari;
- Guida al corretto impiego delle macchine per la difesa delle colture;
- Guida alla sicurezza in agricoltura.

Gli obblighi e i vincoli relativi ai requisiti minimi in materia di fitofarmaci derivano dalle sopra richiamate normative e sono di seguito riepilogati secondo la classificazione richiesta dal reg. CE n. 1974/2006 (e successive mm e ii):

Obbligo di possedere una licenza

L'acquisto e l'impiego dei prodotti fitosanitari classificati molto tossici, tossici, nocivi e relativi coadiuvanti, è soggetto ad autorizzazione ai sensi del D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290.

Possono ottenere l'autorizzazione prevista dalla normativa, le persone che hanno, compiuto il 18° anno di età, frequentato un corso di preparazione e aggiornamento, ottenuto una valutazione positiva all'esame finale.

Obbligo di formazione

L'art. 27 del succitato DPR n.290/01 prevede l'obbligatorietà della partecipazione a corsi di aggiornamento per l'istruzione e l'addestramento di coloro i quali intendono impiegare i prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti,

Magazzinaggio in condizioni di sicurezza

La conservazione dei prodotti fitosanitari deve essere conforme alle seguenti norme:

- disporre di un apposito locale possibilmente distante da abitazioni, stalle ecc..., da destinare a magazzino dei prodotti fitosanitari, con porta chiusa a chiave per evitare contatti accidentali con bambini, animali; deve essere apposto in modo chiaro e visibile sulla porta un cartello che segnala la presenza di sostanze pericolose e l'immagine del teschio;
- qualora non sia possibile disporre di un locale adibito alla conservazione dei prodotti, deve essere previsto o l'uso di un armadietto in metallo aereato con apposita segnalazione della presenza di sostanze pericolose, o una zona recintata con porta e serratura all'interno di un locale dove non devono essere conservati alimenti, bevande, mangimi ecc.

Disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili

Verifica del rispetto delle distanze dai corpi idrici come stabilito dalla normativa vigente e peraltro indicato in alcune etichette di prodotti fitosanitari in merito al loro impiego.

Verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione

Verifica della idoneità e corretta manutenzione, almeno una volta ogni 5 anni, delle apparecchiature di distribuzione dei prodotti fitosanitari (DM 22/12/2011 pubblicato sulla GU del 30/12/2011 n. 303 – in sostituzione dell'allegato 8 al DM 30125 del 22/12/2009 come modificato dal DM 13/05/2011)

REQUISITI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI.**Riferimenti nazionali vigenti**

Il *Decreto Legislativo 29 aprile 2006, n. 217* denominato "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti" recepisce la normativa comunitaria in materia e disciplina:

- a) i prodotti immessi sul mercato come concimi CE, definiti dal regolamento (CE) n. 2003/2003;
- b) i concimi nazionali, ammendanti, correttivi e prodotti correlati immessi sul mercato di seguito definiti, descritti e classificati negli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 13 allo stesso Decreto.

Il Decreto fissa le definizioni dei fertilizzanti, i limiti di tolleranza e le norme di immissione in commercio nonché le misure di controllo e le sanzioni per le violazioni.

Per quanto concerne la fertilizzazione organica e più in generale l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, è stato di recente emanato il *Decreto Interministeriale 7 aprile 2006*, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (ora articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006). Il decreto ha come campo di applicazione l'intero ciclo (produzione, raccolta, stoccaggio, fermentazione e maturazione, trasporto e spandimento) dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, provenienti dalle aziende di cui all'art. 28, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/1999 e da piccole aziende agroalimentari, e ne definisce i criteri e le norme tecniche generali per la disciplina regionale della loro utilizzazione.

Per quanto attiene l'impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione in merito alla qualità dei fanghi ammessa, ai limiti all'apporto di metalli pesanti, ai composti organici di sintesi e di azoto al suolo le aziende agricole sono tenute al rispetto delle disposizioni previste dal *D. Lgs. 99/92* "Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura" e dalla normativa regionale. Con la L.R. n.27 del 9/07/1998 "Disciplina Regionale della gestione dei rifiuti" art. 5 punto 1e 2 lett.c) è stata attribuita alle provincie l'attività di controllo in materia di

utilizzo dei fanghi in agricoltura e delegata alle stesse le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, utilizzo e condizionamento dei fanghi in agricoltura di cui al D. Lgs. 99/92.

In attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della L. n.183 del 16/04/1987, le eventuali restrizioni e i requisiti di utilizzo di fosforo previsti dall'autorità di bacini individuate nei piani di bacino a norma degli articoli 64 e 65 comma 5 del dlgs n. 152/2006

In merito all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari la normativa di riferimento è la *Legge 11 novembre 1996, n. 574 "Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari"*, il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152* (T.U. ambiente), recante norme in materia ambientale e il *Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 6 luglio 2005, relativo all'utilizzo dei fertilizzanti nelle vicinanze dei corpi idrici o altri luoghi sensibili*, il cui recepimento regionale è in corso di adozione.

In ordine alla attuazione della direttiva 91/676/CEE (*Direttiva nitrati*) La Regione Lazio ha provveduto alla individuazione e designazione delle Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola con DGR n. 767 del 6 agosto 2004, in ottemperanza agli Articoli 74 e 92 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni . Con D.G.R. n. 854 del 31/10/2007 , in attuazione della L.R. 17/2006, è stato approvato il Piano di Azione Regionale in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 6 del Decreto legislativo n. 152 del 1999 che disciplina l'utilizzazione agronomica in zone vulnerabili designate da nitrati di origine agricola, degli effluenti zootecnici.



REGIONE LAZIO
Assessorato
all'Agricoltura



REGIONE LAZIO
ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013
ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05

MISURA 214
"Pagamenti agroambientali"

BANDO PUBBLICO
Annualità 2013

ALLEGATO 2

ZONE VULNERABILI AI NITRATI


ZONE VULNERABILI AI NITRATI

Individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola in attuazione della direttiva 91/676/CEE e del D.lgs. 152/99, successivamente modificato con D.lgs. 258/2000.

Approvato dalla D.G. R. n. 767 del 06/08/2004


Le aree vulnerabili da nitrati di origine agricola, sono state individuate presso l'area meridionale della Pianura Pontina a Sud del corpo idrico Rio Torto e l'area della Maremma Laziale compresa nei territori dei Comuni di Montalto di Castro e Tarquinia, rappresentate nella cartografia allegata, zona 1 **Pianura Pontina - settore meridionale** e Zona 2 **Maremma Laziale - Tarquinia Montalto di Castro**:

Zona 1



Pianura Pontina - settore meridionale Rio Martino, dalla foce di Rio Martino al canale di collegamento con il fiume Sisto; canale di collegamento da Rio Martino e a fiume Sisto; fiume Sisto verso Sud fino all'incrocio con il canale Elena; canale Elena dal fiume Sisto al ponte della Strada Provinciale Badino; Strada Provinciale Badino dal canale Elena all'incrocio con la Strada Provinciale Litoranea; Strada Provinciale Litoranea verso Ovest fino alla linea di costa località Torre Paola; Linea di costa da Torre Paola alla Foce di Rio Martino.

Zona 2



Maremma Laziale - Tarquinia Montalto di Castro fiume Fiora dalla foce al ponte S.S. Aurelia; dal ponte della S.S. Aurelia sul fiume Fiora all'incrocio con la S.S. Castrenze; S.S. Castrenze, dall'incrocio con la S.S. Aurelia al fosso in località Brecciatello; fosso fino alla confluenza con il fiume Fiora; fiume Fiora fino alla confluenza sulla riva sinistra con il fosso che risale tra la località Sorgente del Tufo e località Casale Campomorto; fosso dalla confluenza con il fiume Fiora all'incrocio con la strada di Campomorto; strada di Campomorto fino all'incrocio con la strada provinciale Dogana; strada provinciale Dogana, dall'incrocio con la strada di Campomorto al Torrente Arrone in Località Guado dell'Olmo; confine comunale tra Tarquinia e Tuscanica fino alla strada interpodereale località Selciatela; strada interpodereale verso sud fino alla strada interpodereale località C. Barca di Parma; detta strada interpodereale fino all'incrocio con altra strada interpodereale in località C.le Fontanile Nuovo; strada interpodereale verso sud tra località Bandita S. Pantaleo e Monte Cimbalò, da Fontanile Nuovo alla strada provinciale tronco ex Aurelia; strada provinciale ex Aurelia fino fiume Marta; fiume Marta dalla strada provinciale ex Aurelia, verso sud-ovest, al ponte S.S. Aurelia; S. S. Aurelia dal ponte sul fiume Marta alla strada interpodereale a sud di Tarquinia di

interconnessione con la strada provinciale Monterozzi; strada interpodereale località Font.le Trocchi di Casata, dalla strada provinciale Monterozzi all'incrocio con la strada interpodereale in località Monte Riccio; strada interpodereale in località Monte Riccio fino al fiume Mignone sotto C.le Rina; fiume Mignone dalla strada sotto C.le Rina alla foce; linea di costa tra la foce del fiume Mignone e la foce del fiume Fiora.



REGIONE LAZIO
Assessorato
all'Agricoltura



REGIONE LAZIO
ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013
ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05

MISURA 214
“Pagamenti agroambientali”

BANDO PUBBLICO
Annualità 2013

ALLEGATO 3
NORME TECNICHE PER I PIANI DI FERTILIZZAZIONE

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1. Finalità e campo di applicazione

Nell'ambito della Misura 214 "Misure Agroambientali" le azioni 214.1 "Agricoltura integrata", 214.2 "agricoltura biologica" e 214.11 "conservazione ed incremento della sostanza organica" prevedono che in materia di fertilizzazione sia necessario elaborare un piano di fertilizzazione per ogni coltura, redatto sulla base delle asportazioni sia delle dotazioni, per la cui elaborazione si dovrà fare riferimento ad un'analisi del terreno.

Il presente documento ha la finalità di indicare le norme tecniche necessarie per la predisposizione di detti piani di fertilizzazione per ogni coltura sottoposta ad impegno.

1.2. Definizioni

a) piano di fertilizzazione: ai sensi del presente documento si definisce piano di fertilizzazione il documento tecnico con il quale si definiscono dosi, tipologie e modalità di impiego dei fertilizzanti distribuiti ad una coltura;

b) appezzamento omogeneo: ai sensi del presente documento viene definito appezzamento omogeneo l'area caratterizzata da un medesimo ordinamento colturale in uso (erbaceo o arboreo), e da un suolo con medesimo aspetto (colore, presenza di scheletro, ecc.), esposizione e giacitura prevalente;

c) analisi chimico fisica completa: ai sensi del presente documento viene definita analisi chimico fisica completa quella realizzata ai fini della determinazione dei parametri analitici del terreno riportati al punto 3 delle presenti norme;

d) analisi chimico fisica minima: ai sensi del presente documento viene definita analisi minima quella realizzata ai fini della determinazione del contenuto di sostanza organica (%), P assimilabile (mg/kg) e K di scambio (mg/kg) del terreno;

e) tecnico: ai sensi del presente documento è il tecnico aziendale con adeguata qualifica professionale, annualmente nominato, responsabile del servizio di assistenza tecnica a supporto dell'adempimento e del rispetto degli impegni assunti dal beneficiario;

f) fertilizzante: qualsiasi sostanza che, per il suo contenuto in elementi nutritivi, oppure per le sue peculiari caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche contribuisce al miglioramento della fertilità del terreno agrario oppure al nutrimento delle specie vegetali coltivate o, comunque, ad un loro migliore sviluppo (L. 748/84).

g) biomassa: materiale organico, vegetale ed animale, nonché i residui e/o i sottoprodotti organici derivanti dalla loro trasformazione ed utilizzazione. Si possono considerare biomasse anche i residui prevalentemente organici solidi, semi-solidi e liquidi, sia urbani che derivanti da attività industriali

1.3. Obblighi

Sono obblighi del beneficiario (per le azioni 214.1, 214.2 e 214.11):

- Elaborare un piano di fertilizzazione per tutte le colture presenti nel piano di coltivazione aziendale che si avvicenderanno sulla superficie sottoposta ad impegno a cominciare dalla prima coltura il cui ciclo produttivo si sviluppa interamente dopo l'assunzione dell'impegno. In caso di coltivazioni poliennali, potrà essere redatto un unico piano di fertilizzazione, dichiarandone la validità per più cicli produttivi, a partire da quello che si sviluppa interamente dopo l'assunzione dell'impegno. Tale piano di fertilizzazione sarà elaborato avvalendosi di un'analisi chimico fisica completa del terreno eseguita su ogni appezzamento omogeneo presente in azienda. Qualora nell'azienda vengano individuati più appezzamenti omogenei il beneficiario ha la facoltà di adempiere all'impegno ripartendo le analisi da effettuare tra il primo ed il secondo anno. Per le aziende composte da più corpi spazialmente separati, che individuano più appezzamenti omogenei, è riconosciuta la facoltà di esentare dall'analisi del terreno gli appezzamenti omogenei inferiori a mq 3000, fermo restando l'obbligo per tali aziende di effettuare almeno una analisi del terreno sull'appezzamento omogeneo più rappresentativo.

- Effettuare un'analisi chimico fisica minima del terreno, per ogni appezzamento omogeneo, al termine del periodo di impegno e comunicare i risultati analitici ai servizi regionali interessati.
- Allegare i piani di fertilizzazione elaborati e i relativi certificati di analisi del terreno (mod. 1) al quaderno di campagna.

2. CAMPIONAMENTO DEL TERRENO

2.1. Individuazione degli appezzamenti omogenei

L'area sottoposta ad impegno dovrà essere caratterizzata, definendo uno o più appezzamenti omogenei. Ogni appezzamento omogeneo va individuato catastalmente e riportato su planimetria.

Il tecnico dovrà riportare su apposito modello la procedura seguita per definire gli appezzamenti omogenei (Modello Unico Impegno Tecnico).

Si provvederà quindi al campionamento del terreno di ogni appezzamento omogeneo.

2.2. Modalità di campionamento

Per ottenere un campione di terreno che sia rappresentativo di tutto l'appezzamento omogeneo è necessario prelevare più campioni elementari (4-6) percorrendo il campo con un percorso a "X" oppure a "W"; il prelievo si effettua con opportune trivelle oppure, in alternativa, con la vanga avendo l'accortezza di eliminare prima l'eventuale cotico erboso,

La profondità di campionamento varia in funzione dello strato di terreno interessato dalla coltura e delle tecniche di lavorazione del suolo e, in genere, per le colture erbacee corrisponde alla profondità della lavorazione principale.

I campioni elementari vanno mescolati tra loro in modo da ottenere una massa omogenea di terreno da cui si preleva il campione finale di almeno 1Kg; questo, numerato ed etichettato affinché sia identificabile l'appezzamento da cui proviene, va messo in sacchetti di plastica e inviato, nel minor tempo possibile, al laboratorio di analisi.

Il tecnico dovrà descrivere su apposito modello le modalità con le quali è stato realizzato il campionamento, la profondità alla quale è stato eseguito e le modalità di inoltro al laboratorio, fornendo giustificazione delle scelte operate (Modello n.1).

2.3. Epoca di campionamento

Il campionamento del terreno deve essere effettuato in epoca tale da consentire la predisposizione del piano di fertilizzazione per la prima coltura erbacea il cui ciclo produttivo si sviluppa interamente dopo l'assunzione dell'impegno o, nel caso delle colture poliennali, per il primo ciclo produttivo che si sviluppa interamente dopo l'assunzione dell'impegno.

Compatibilmente con quanto sopra esposto, ove possibile, si dovranno preferire i periodi in cui il terreno non è coperto dalla coltura e comunque il più lontano possibile dall'ultima fertilizzazione.

Il tecnico dovrà descrivere su apposito modello le scelte realizzate in relazione all'epoca di campionamento (Modello n.1).

3. ANALISI DEI CAMPIONI

Il laboratorio di analisi cui perviene il campione di terreno dovrà eseguire le determinazioni analitiche attenendosi ai "Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo" di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 13 settembre 1999, pubblicato sul s.o. alla G.U. n.248 del 21 ottobre 1999 - serie generale.

La scelta del laboratorio che esegue le determinazioni analitiche può essere realizzata anche facendo riferimento ai laboratori eventualmente iscritti al "Registro regionale dei laboratori di analisi del suolo e fogliare", istituito ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 5 ottobre 1999, n.5012 (pubblicata sul s.o. n.1 al BURL n.33 del 30.11.1999) a supporto dei Servizi di Sviluppo Agricolo.

Il certificato analitico relativo all'analisi chimico- fisica completa di inizio impegno dovrà riportare almeno i seguenti parametri:

Parametri chimico fisici	unità di misura
Sabbia	%
Limo	%
Argilla	%
Reazione	pH
Cond. elettrica	mS
Calcare totale	%
Calcare attivo	%
Sostanza organica	%
Carbonio organico totale	%
Analisi elementi nutritivi	
Azoto tot. (N)	%
Fosforo ass. (P)	Mg/kg
Calcio scamb. (Ca)	mg/kg
Magnesio scamb. (Mg)	mg/kg
Potassio scamb. (K)	mg/kg
Sodio scamb. (Na)	mg/kg
Analisi CSC	
CSC	meq/100 g
Calcio	meq/100 g
Magnesio	meq/100 g
Potassio	meq/100 g
Sodio	meq/100 g

Il certificato analitico rilasciato dal laboratorio va allegato al modello 1

Sono riconosciuti validi i certificati analitici di analisi del terreno che rispondono ai parametri sopra riportati eseguiti nei tre anni antecedenti la data dell'impegno iniziale.

4. PIANO DI FERTILIZZAZIONE¹

La redazione del piano di fertilizzazione si basa sulla conoscenza delle caratteristiche della coltura praticata, sulla conoscenza degli avvicendamenti realizzati e che si realizzeranno, sulle caratteristiche climatiche dell'area di intervento e sulla conoscenza delle caratteristiche del terreno, determinate mediante analisi del suolo e relativa interpretazione.

Il piano di fertilizzazione deve essere redatto da un tecnico che, oltre ai parametri tecnici utilizzati, avrà il compito di descrivere i criteri adottati e di motivare le scelte operate.

Il piano di fertilizzazione dovrà essere definito sulla base dei risultati delle analisi del suolo e della loro interpretazione seguendo la metodologia di seguito riportata.

Le informazioni raccolte dal tecnico (modello 1) ed i risultati delle analisi chimico-fisiche del suolo vengono quindi utilizzati per formulare il piano di fertilizzazione.

¹ AA.VV. "Guida alla corretta gestione della fertilità del suolo – analisi del terreno e piani di fertilizzazione".

Regione Lazio – Assessorato Sviluppo Sistema Agricolo e Mondo Rurale. Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante. Roma, 1999.

4.1 Sostanza organica

La sostanza organica del terreno è alla base della fertilità del suolo ed è quindi importante che le pratiche agricole tendano a incrementarne il contenuto del suolo o quanto meno a mantenerne il livello.

Fermo restando gli obblighi previsti nella presente misura è opportuno adottare tutte le pratiche agronomiche realizzate al fine di conservare e migliorare la dotazione in sostanza organica del terreno quali ad es. il riutilizzo dei residui colturali, il sovescio, l'impiego dei fertilizzanti organici ecc. Il tecnico aziendale descriverà e motiverà le scelte operate in merito (modello 1).

4.2 Azoto

Nell'arco del ciclo colturale dovrà essere sempre verificata l'uguaglianza tra perdite e apporti dell'elemento nel suolo.

Le perdite sono date dalle asportazioni effettuate dalla coltura in base ai propri fabbisogni più le dispersioni e immobilizzazioni che si verificano nel suolo.

Gli apporti sono dati dalle disponibilità naturali del suolo più le quantità distribuite con le concimazioni.

Se vogliamo conoscere la quantità da apportare con le concimazioni si dovrà impostare la seguente relazione:

$$\begin{array}{rcl} \text{fabbisogni colturali} & + & \\ \text{immobilizzazioni e dispersioni} & - & \\ \text{apporti e disponibilità naturali} & = & \end{array}$$

dose di concimazione

4.2.1 Fabbisogni colturali

Il fabbisogno colturale viene generalmente stimato facendo riferimento alle asportazioni (Tab.1). Deve essere ricordato che esistono in letteratura dati di asportazioni per una medesima coltura proposti da diversi autori. Tali valori, talvolta molto differenti tra di loro, sono stati ottenuti a seguito di ricerche realizzate in realtà pedoclimatiche e sperimentali diversificate; la loro validità è tanto maggiore quanto più le condizioni del sito di applicazione sono simili a quelle sperimentali. È compito del tecnico individuare i valori più adatti, sulla base di un confronto tra le caratteristiche della specifica situazione operativa e le condizioni nelle quali questi valori sono stati ottenuti e per le quali vengono proposti. Nei casi in cui si ritiene di utilizzare valori diversi da quelli riportati nel presente allegato, questi dovranno essere giustificati con una relazione, a firma del tecnico che fornisce l'assistenza tecnica in azienda. Tale relazione andrà allegata al piano di fertilizzazione.

4.2.2 Dispersioni ed immobilizzazioni

In questa voce sono comprese le quantità di azoto non disponibile per la pianta a causa di differenti fenomeni, tra cui i più importanti sono:

1 immobilizzazione: l'azoto rimane immobilizzato nei residui della coltura precedente (es. paglia di frumento);

2 lisciviazione: l'azoto naturalmente presente del terreno viene disperso in seguito ad abbondanti precipitazioni nel periodo autunno-vernino; le perdite per lisciviazione variano in funzione di tessitura, struttura, regime idrico, presenza o no di coltura, tipo di coltura, presenza di azoto e l'entità delle perdite nei suoli coltivati è nell'ordine di 20-40 kgN/ha per anno, pur essendo possibili valori anche molto differenti;

3 denitrificazione: si verifica in condizioni di carenza di ossigeno ed è favorita da alta umidità e S.O. in decomposizione;

4 volatilizzazione: l'azoto viene disperso per "volatilizzazione" a causa di diversi fattori fra cui il pH (aumenta a pH maggiore di 6.5-7), l'umidità, il contenuto in calcare, il tipo di concime (ad esempio il solfato d'ammonio in presenza di calcare libera ammonio che in parte volatilizza).

Tab. 1 - Asportazioni di azoto delle principali colture

Coltura	tipo di prodotto	resa media	contenuto in S.S.	ASPORTAZIONI	
				kg/q <u>S.S.</u>	kg/q di prodotto t.q.
		q/ha	(%)	N	N
<i>Ortive</i>					
Aglio	bulbi	80			1,50
Asparago	turioni	45			2,50
Cavolfiore teste		250			0,40
Cipolla	bulbi	300			0,27
Fagioli nani freschi baccelli					0,70
Fagioli rampicanti freschi baccelli					0,90
Lattuga	foglie	500			0,23
	radici	20			0,24
Lattuga scar.	foglie	500			0,13
	radici				0,16
Melanzana	frutti	300			0,39
Patata	tuberi	350	21	1,9	0,40
Peperone frutti		300			0,39
Pisello	granella	30			1,10
	foglie e bac.	50			0,60
Pomodoro frutti		450	5,5	4,5	0,25
Spinacio	foglie	160			0,47
<i>Cereali e foraggiere</i>					
Avena	granella	40	86	1,9	1,60
	paglia	35	88	0,6	0,50
Grano duro	granella	60	86	2,4	2,00
	paglia	50	88	1,1	0,90
Grano tenero	granella	65	86	2,3	1,98
	paglia	55	88	0,7	0,60
Mais	granella	100	84	1,7	1,50
	fusti	120	50	1,2	0,60
Mais ceroso	parte epigea	600	30	0,6	0,20
Orzo	granella	55	86	1,9	1,60
	paglia	45	88	0,6	0,50
Sorgo	granella	50	84	1,9	1,60
	paglia	70	50	2,8	1,40
<i>Industriali</i>					
Barbabietole da zucchero	radici	600	22	1,1	0,20
	foglie + colletti	120	14	2,5	0,35
Girasole	granella	25	90	3,0	2,70
Medica	fieno	100	82	2,7	2,20
Soia	granella	35	82	5,23	5,00
	residui	35	82	0,37	0,30
<i>Colza da frutto</i>					
Actinidia frutti		200			0,12
Cocomero frutti		400			0,17
Fragola	frutti	170			0,80
Melone	frutti	300			0,30
Nocciolo	frutti secchi	18-20			0,90
Olivo	frutti	30-50			0,90
Susino	frutti	160-180			0,49
Vite	frutti	150-180			0,32
I valori seguenti, relativi alle asportazioni per alcune colture arboree, sono espressi in kg/q di <u>prodotto t.q.</u> :					
		<u>resa media (q/ha)</u>			<u>kg/q di prodotto t.q.</u>
				N	
Ciliegio	frutti	80-100			0,66
	foglie				0,26
	legno di potatura				0,24
	organi perenni				0,45
				<u>totale</u>	<u>1,61</u>
Pesco	frutti	180-220			0,20
	foglie				0,19
	legno di potatura				0,27
	organi perenni				0,07
				<u>totale</u>	<u>0,73</u>

4.2.3. Apporti e disponibilità "naturali"

In questa voce, sono comprese le quantità di azoto che sono disponibili per la pianta e che quindi devono essere sottratte ai fabbisogni colturali nel calcolo della dose di concimazione.

Gli apporti e le disponibilità comprendono:

1 l'azoto prontamente disponibile ad inizio coltura (azoto assimilabile, inorganico) che si può misurare direttamente, mediante appropriate determinazioni analitiche oppure si stima dall'azoto totale, in genere 1% (Tab. 2);

2 l'azoto mineralizzato dalla sostanza organica durante il ciclo colturale (mineralizzazione netta). Si può stimare conoscendo la tessitura del terreno, il contenuto di sostanza organica, la stagione di coltivazione e l'eventuale disponibilità irrigua (Tab. 3);

3 l'azoto derivante dai residui della coltura precedente dipende dalla quantità e dalla composizione dei residui colturali (Tab. 4).

In base al loro contenuto in azoto e al rapporto C/N i residui colturali rilasciano o sottraggono azoto alle colture successive: ad esempio la decomposizione della paglia (C/N=50) provoca un'immobilizzazione temporanea dell'azoto minerale nel suolo.

4 azoto derivante dall'effetto residuo di precedenti fertilizzazioni organiche. Con la concimazione organica circa il 50% dell'azoto viene utilizzato dalla coltura in atto mentre si può stimare grossomodo che il 30% sarà disponibile per la coltura successiva.

5 azoto delle deposizioni secche ed umide: può essere stimato come pari a circa 10 kg/ha/anno.

Tab. 2 - Stima dell'azoto prontamente disponibile in funzione della tessitura e dell'N totale del terreno

Terreni	densità apparente (t/m ³)	peso di 1 ha di terreno per 40 cm di profondità (t)	N tot. (%)	N ass. (kg/ha)
Sabbioso	1.40	5.600	0.8 - 1.2	44.8 - 67.2
m. impasto	1.30	5.200	1.0 - 1.6	52.0 - 83.2
Argilloso	1.21	4.840	1.2 - 1.6	58.0 - 77.5

Tab. 3 - Azoto mineralizzato in funzione della tessitura e della percentuale di sostanza organica del terreno (kg/ha).

Tipo di terreno	Sostanza organica presente nel terreno (%)				
	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5
Sabbioso	18	35	53	70	88
Franco	16	24	36	48	60
Argilloso	12	12	18	24	36

Tab. 4 - Azoto rilasciato dalle colture precedenti

dopo prato di erba medica	60-80 kg/ha di N
dopo leguminose da granella	30-40 kg/ha di N
dopo barbabietola	40-50 kg/ha di N
dopo frumento	tracce
post-effetto di precedenti ammendamenti organici: dopo letamazione (30 t/ha)	
1° anno	40-50 kg/ha di N
2° anno	20-25 kg/ha di N

4.3 Fosforo e Potassio

Il fosforo ed il potassio si muovono nel suolo meno velocemente di quanto crescano le radici delle piante. La dotazione di fosforo e potassio assimilabili viene ripristinata lentamente rispetto alla velocità di assorbimento delle colture.

Si deve confrontare il valore analitico del fosforo assimilabile o del potassio scambiabile con quello di normalità, cioè quella quantità di fosforo o potassio assimilabili dal suolo che consentono la crescita e la produzione ottimale in termini qualitativi e quantitativi della coltura (Tab. 5 e 6).

Tab. 5 - Valori di normalità per il fosforo assimilabile (metodo Olsen)

Terreno	fosforo assimilabile (mg/kg)				
	frumento	medica	bietola	mais	arboree
Sabbioso	8 - 11	15 - 18	10 - 13	5 - 9	7 - 11
Medio impasto	10 - 17	18 - 22	13 - 17	8 - 11	9 - 17
Argilloso	13 - 21	20 - 24	15 - 20	10 - 13	11 - 21

Tab. 6 - Valori di normalità per il potassio disponibile validi per la generalità delle colture

Terreno	mg/kg
Sabbioso	85 - 120
Medio impasto	100 - 150
Argilloso	120 - 180

Si possono verificare tre casi:

- 1) la dotazione del terreno è più elevata della soglia di normalità e quindi non si eseguono concimazioni;
- 2) la dotazione del terreno è più bassa della soglia di normalità e quindi si esegue una concimazione di arricchimento;
- 3) la dotazione del terreno è comparabile con la soglia di normalità e quindi si esegue una concimazione per reintegrare le asportazioni colturali (Tab. 7).

È compito del tecnico individuare a quale casistica fare riferimento.

Nel caso siano valutate particolari situazioni pedoclimatiche che giustifichino, a parere del tecnico, un livello di concimazione differente da quello derivante dall'applicazione del metodo indicato nel presente capitolo, è consentito l'utilizzo di una dose di fertilizzante che tiene conto delle valutazioni del tecnico. Tale condizione dovrà essere adeguatamente motivata con una relazione da allegare al piano di fertilizzazione.

Nella coltura dell'olivo, tenuto conto dei fenomeni di "alternanza delle produzioni", è consentito presentare un piano di fertilizzazione con dosi di azoto annuali anche superiori a quelle previste. In tale caso occorrerà una relazione, a firma del tecnico che fornisce l'assistenza tecnica in azienda, che giustifichi tale condizione. Oltre a ciò, la dose complessiva di azoto non può oltrepassare la dose massima ottenibile dalla somma delle dosi annuali relative alla durata dell'impegno quinquennale ed inoltre la dose massima distribuibile in un'unica soluzione non potrà, in alcun caso, oltrepassare il 35 % del quantitativo massimo previsto per i 5 (cinque) anni d'impegno.

Tab. 7 - Asportazioni di fosforo e potassio espresse come P₂O₅ e K₂O

Coltura	tipo di prodotto	resa media q/ha	contenuto in S.S. (%)	ASPORTAZIONI			
				kg/q S.S.		kg/q prodotto t.q.	
				P ₂ O ₅	K ₂ O	P ₂ O ₅	K ₂ O
Ortive							
Aglione	bulbi	80				0,15	0,30
Asparago	turioni	45				0,70	2,25
Cavolfiore	teste	250				0,16	0,50
Cipolla	bulbi	300				0,13	0,27
Fagioli nani	freschi						
	bacelli					0,20	0,60
Fagioli rampicanti	freschi						
	bacelli					0,20	0,70
Lattuga	foglie	500				0,08	0,48
	radici	20				0,23	0,71
Lattuga scar.	foglie	500				0,08	0,48
	radici					0,20	0,70
Melanzana	frutti	300				0,21	0,60
Patata	tuberi	350	21,0	0,7	2,7	0,15	0,60
Peperone	frutti	300				0,10	0,50
Pisello	granella	30				0,30	0,30
	foglie e bac.	50				0,15	0,35
Pomodoro	frutti	450	5,5	0,2	6,8	0,10	0,40
Spinacio	foglie	160				0,17	0,50
Cereali e foraggiere							
Avena	granella	40	86	0,6	0,6	0,50	0,53
	paglia	35	88	0,3	1,6	0,26	1,40
Grano duro	granella	60	86	1,0	0,6	0,86	0,50
	paglia	50	88	0,2	1,2	0,20	1,06
Grano tenero	granella	65	86	0,9	0,6	0,80	0,50
	paglia	55	88	0,2	1,2	0,18	1,06
Orzo	granella	55	86	0,6	0,6	0,50	0,53
	paglia	45	88	0,2	1,2	0,18	1,06
Mais	granella	100	84	0,8	0,5	0,70	0,40
	fusti	120	50	0,4	2,8	0,20	1,40
Mais ceroso	parte epigea	600	30	0,3	1,0	0,10	0,30
Sorgo	granella	50	84	0,8	0,5	0,70	0,42
	paglia	70	50	0,4	1,6	0,20	0,80
Industriali							
Barbabietole	radici	600	22	0,3	1,0	0,07	0,22
da zucchero	foglie + coll.	120	14	0,7	3,0	0,10	0,42
Girasole	granella	25	90	1,3	1,0	1,17	0,90
Medica	fieno	100	82	0,6	1,9	0,50	1,56
Soia	granella	35	82	1,55	2,36	1,28	1,95
	residui	35	82	0,24	1,83	0,20	1,50
Colza							
Da frutto							
Actinidia	frutti	200				0,05	0,36
Cocomero	frutti	400				0,13	0,27
Fragola	frutti	170				0,34	1,42
Melone	frutti	300				0,17	0,50
Nocciolo	frutti	18-20				0,92	0,96
Olivo	frutti	30-50				0,40	1,00
Susino	frutti	160-180				0,06	0,44
Vite	frutti	150-180				0,06	0,48
I valori seguenti, relativi alle asportazioni per alcune colture arboree, sono espressi in kg/q di frutti:							
Ciliegio	frutti	80-100				0,16	0,37
	foglie					0,05	0,23
	legno di potatura					0,08	0,11
	organi perenni					0,11	0,22
					totale	0,40	0,93
Pesco	frutti	180-220				0,05	0,25
	foglie					0,05	0,35
	legno di potatura					0,05	0,11
	organi perenni					0,01	0,02

totale 0,16 0,73

Oltre che sulla base delle asportazioni, la dose di fertilizzante fosfatico e potassico da somministrare deve essere calcolata tenendo conto rispettivamente della quota di elemento nutritivo che viene insolubilizzata dal terreno o persa per dilavamento. Tale quota, oltre che dalla tipologia di fertilizzante impiegato, dipende dalla natura del terreno (Tab. 8 e Tab.9).

Tab. 8 - Insolubilizzazione del fosforo in funzione del tipo di terreno

Tipo di terreno	Insolubilizzazione annua %
pH <5.5	40-70
pH 5.5-6.2	30
pH neutro non calcareo	10
calcare totale (fino a 10%)	20
calcare totale (da 10 a 30%)	35
calcare totale (> 30%)	40

Tab. 9 - Lisciviazione del potassio in funzione del tipo di terreno

Tipo di terreno (contenuto di argilla in %)	Lisciviazione annua %
0-5	60
5-15	30
15-25	20
> 25	10

Nella relazione, redatta dal tecnico, dovrà essere riportata una sintetica valutazione ed interpretazione dei risultati analitici forniti dal laboratorio e il procedimento seguito per la definizione delle dosi di fertilizzazione (Modello n1).

TABELLA A Livelli massimi di azoto somministrabili
(valori in kg/ha/anno)

COLTURA	Azoto max per la pratica consueta	Dosi massime di azoto somministrabili kg/ha	COLTURA	Azoto max per la pratica consueta	Dosi massime di azoto somministrabili kg/ha
aglio	120	90	actinidia	140	100
asparago	180	130	agrumi	140	100
avena	100	70	altre foraggere graminacee	70	50
barbabietola	150	80	altre foraggere leguminose	20	0
bietola	130	90	cece	30	0
carciofo	200	140	drupacee	130	90
carota	150	115	erba medica - anni successivi	0	0
cavolfiore	200	110	erba medica - impianto	50	20
cavolo broccolo	150	110	farro	80	50
cavolo verza e cappuccio	200	140	lenticchia	30	0
cetriolo	150	115	lupinella	30	0
cicoria	180	126	nocciolo	90	50
cipolla	120	90	olivo	80	50
cocomero	130	100	pomacee	120	70
colza	180	100	radicchio	130	80
fagiolo	20	0	segale	80	50
fava	20	0	soia	20	0
finocchio	180	120	sorgo	120	80
fragola	150	100	spinacio	120	90
frumento duro	140	100	sulla	30	0
frumento tenero	180	110	tabacco	80	50
girasole	100	70	triticale	91	70
lattuga e insalata indivia	120	70	vite	120	70
Mais	280	185	zucchina	200	140
melanzana	200	120			
melone	130	100			
orzo	120	90			
patata	150	90			
peperone	180	120			
pisello	30	20			
pomodoro	160	110			
rapa	120	84			
riso	160	112			
sedano	200	150			

Limitatamente all'azione 214.12 "Tecniche di agricoltura conservativa" i livelli massimi di azoto somministrabili (valori in kg/ha/anno) sono quelli di seguito riportati:

TABELLA A (214.12) Livelli massimi di azoto somministrabili
(valori in kg/ha/anno)

COLTURA	Azoto max per la pratica consueta	Dosi massime di azoto somministrabili kg/ha	COLTURA	Azoto max per la pratica consueta	Dosi massime di azoto somministrabili kg/ha
aglio	120	84	actinidia	140	95
asparago	180	125	agrumi	140	95
avena	100	70	altre foraggere graminacee	70	48
barbabietola	150	80	altre foraggere leguminose	20	0
bietola	130	90	cece	30	0
carciofo	200	140	drupacee	130	90
carota	150	105	erba medica - anni successivi	0	0
cavolfiore	200	110	erba medica - impianto	50	20
cavolo broccolo	150	105	farro	80	50
cavolo verza e cappuccio	200	140	lenticchia	30	0
cetriolo	150	115	lupinella	30	0
cicoria	180	126	nocciolo	90	50
cipolla	120	84	olivo	80	50
cocomero	130	90	pomacee	120	70
colza	180	100	radicchio	130	80
fagiolo	20	0	segale	80	50
fava	20	0	soia	20	0
finocchio	180	120	sorgo	120	80
fragola	150	100	spinacio	120	84
frumento duro	140	95	sulla	30	0
frumento tenero	180	110	Tabacco in ZVN	80	50
			Tabacco nelle zone ordinarie	100	70
girasole	100	70	triticale	91	62
lattuga e insalata indivia	120	70	vite	120	70
Mais	280	185			
melanzana	200	120	zucchina	200	140
melone	130	90			
orzo	120	84			

patata	150	90
peperone	180	120
pisello	30	20
pomodoro	160	110
rapa	120	84
riso	160	112
sedano	200	140

5. TIPOLOGIE DI FERTILIZZANTI ED EPOCHE DI IMPIEGO²

La scelta dei fertilizzanti da utilizzare e le modalità di impiego dovranno essere definite tenendo presenti le seguenti indicazioni.

Per la fertilizzazione dei suoli, è possibile fare ricorso ai fertilizzanti propriamente detti (previsti e descritti da un'apposita normativa, la Legge n. 748 del 1984), oppure alle biomasse residue dalle attività produttive (agricole, industriali, ecc.) e dagli insediamenti abitativi.

Per alcune biomasse esiste una specifica normativa che ne disciplina l'uso:

- fanghi di depurazione: Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992 n.99;
- acque di vegetazione e sanse: Legge n. 574 dell'11 novembre 1996.

Il tecnico aziendale dovrà tenere conto di tali normative qualora si utilizzino dette biomasse.

5.1. Fertilizzanti

I fertilizzanti propriamente detti possono essere a loro volta classificati in ammendanti, correttivi e concimi.

Gli ammendanti e i correttivi sono sostanze in grado di modificare e migliorare le caratteristiche fisiche, chimiche, biologiche e meccaniche del terreno attraverso i seguenti meccanismi:

- * agendo sulla struttura del suolo;
- * favorendo, nel terreno, le trasformazioni da cui dipendono le disponibilità degli elementi nutritivi;
- * fornendo energia per i microrganismi del suolo.

Un ammendante organico per poter svolgere la sua azione deve essere apportato al terreno in quantità elevate, nell'ordine delle decine di tonnellate per ettaro. Esempi di ammendanti disponibili sul mercato sono:

- * letame;
- * vermicompost da letame;
- * torba;
- * ammendanti vegetali;
- * ammendanti compostati.

Gli ammendanti devono essere apportati al terreno prima della semina o della messa a dimora di una coltura. Dopo lo spargimento, questi dovranno essere interrati uniformemente nello strato di suolo interessato dalla specie coltivata in modo che gli effetti favorevoli siano i maggiori possibili e che i processi di mineralizzazione/umificazione possano cominciare.

Per le colture erbacee, l'epoca ottimale di distribuzione degli ammendanti coincide con la lavorazione profonda, che si esegue per preparare il terreno per le colture da rinnovo a ciclo primaverile-estivo.

² AA.VV. "Guida alla corretta gestione della fertilità del suolo – analisi del terreno e piani di fertilizzazione".

Regione Lazio – Assessorato Sviluppo Sistema Agricolo e Mondo Rurale. Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante. Roma, 1999.

Per le coltivazioni arboree, gli interventi ammendanti sono considerati irrinunciabili al momento dell'impianto. Successivamente, interventi con cadenza anche frequente e con quantità di fertilizzanti più limitate, in relazione alle condizioni pedoclimatiche ed ai tassi di distruzione della sostanza organica, sono sempre consigliabili.

È necessario sottolineare che, anche se gli ammendanti organici vengono utilizzati prioritariamente per migliorare le caratteristiche chimiche generali e fisico-meccaniche dei suoli, con l'impiego di questi fertilizzanti si realizza anche un apporto al suolo di elementi nutritivi.

Questi sono presenti in forma organica e si rendono disponibili per le colture solo a seguito del processo di mineralizzazione.

Pertanto, nella definizione dei piani di fertilizzazione per le colture, sarà necessario tenere conto anche della quota degli elementi nutritivi che derivano dall'ammendante e che devono essere sottratti dalla dose di concimazione totale.

I concimi sono sostanze in grado di fornire alle colture l'elemento o gli elementi chimici della fertilità necessari per lo svolgimento del ciclo vegetativo e produttivo: l'impiego dei concimi viene effettuato per apportare al terreno elementi nutritivi.

I concimi vengono classificati in:

- concimi minerali;
- concimi organici;
- concimi organo-minerali.

Per quanto riguarda i concimi minerali (semplici o composti) le modalità di impiego variano in funzione dell'elemento nutritivo e della coltura considerata.

Brevemente vengono riportati dei criteri generali, validi nella maggior parte dei casi:

- Azoto: è opportuno distribuire questo elemento nutritivo quando la coltura è presente sul terreno (copertura) ed in particolare quando questa ha la massima necessità e/o capacità di assorbimento. Il frazionamento della somministrazione consente, in generale, il raggiungimento dei migliori vantaggi tecnici ed economici in termini di efficienza di impiego e di tutela dell'ambiente.
- Fosforo, Potassio, Magnesio, Calcio, Sodio: generalmente si apportano al terreno con le lavorazioni preparatorie e complementari che precedono la semina o la messa a dimora delle colture (es. concimazione di fondo per le arboree). Devono essere interrati nello stato di terreno interessato dalle radici della coltura. L'apporto di questi elementi in copertura è limitato a casi molto specifici e per colture particolarmente esigenti.
- Ferro, Manganese, Rame, Zinco: la scelta della tipologia di concime e della modalità di applicazione deve essere attentamente valutata in relazione ad ogni specifica situazione, al fine di evitare che si ripresentino dopo qualche tempo le medesime condizioni di carenza. Si potranno, ad esempio, preferire fertilizzanti che presentano i microelementi in forma "chelata" ai sali e la distribuzione fogliare piuttosto che quella al suolo.

I concimi organici sono prodotti formati da composti organici del carbonio di origine animale o vegetale, legati chimicamente in forma organica ad elementi principali della fertilità (generalmente azoto oppure fosforo). Hanno la capacità di rilasciare con gradualità, a seguito del processo di mineralizzazione, gli elementi nutritivi. Questa gradualità di rilascio fa sì che la disponibilità degli elementi nutritivi nel suolo sia più compatibile con le esigenze delle colture. I concimi organici presentano generalmente una maggior efficienza di utilizzazione degli elementi nutritivi da parte delle colture rispetto ai concimi inorganici e spesso, questa maggiore efficienza tecnica, si traduce anche in una maggior efficienza economica. Inoltre, tra i mezzi tecnici per la fertilizzazione del suolo, i concimi organici risultano essere tra quelli a maggiore compatibilità ambientale.

Gli elementi nutritivi contenuti nei concimi organici si rendono disponibili solo a seguito del processo di mineralizzazione e quindi la distribuzione dei concimi organici deve avvenire in leggero anticipo rispetto alla semina o alla messa a dimora della coltura.

I concimi organo-minerali sono prodotti ottenuti per reazione o per miscela di uno o più concimi organici con uno o più concimi minerali semplici oppure composti.

Per la presenza della componente organica, i concimi organo-minerali dovranno essere distribuiti in leggero anticipo rispetto alla semina o messa a dimora della coltura e dovranno sempre essere interrati con le lavorazioni preparatorie e complementari.

In ragione della capacità di proteggere gli elementi nutritivi, il loro impiego deve essere considerato in particolare nei casi di:

- * suoli con caratteristiche tali da far prevedere intensi fenomeni di insolubilizzazione del fosforo o di lisciviazione del potassio;

- * suoli che pongono problemi di attenzione ambientale per la lisciviazione dell'azoto.

Modello 1

Regione Lazio
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (Reg. CE 1698/05)
misura 214 azione 214. _____

Redazione dei piani di fertilizzazione

ANNO DI PRESENTAZIONE 1 2 3 4 5 Campagna/.....

N° domanda Organismo Pagatore

Richiedente

N° appezzamenti omogenei individuati: _____

Modalità di campionamento di ogni appezzamento omogeneo:

Epoca di campionamento di ogni appezzamento omogeneo:

PIANO DI FERTILIZZAZIONE COLTURA _____

Appezzamento omogeneo n. :

Interpretazione dei risultati analitici:

Dosi e tipologie di fertilizzanti

Macroelemento	U. F.	Tipo fertilizzante e titolo	Dose (Q.li/ha)	Epoca d'impiego
Azoto (N)				
Fosforo (P₂O₅)				
Potassio (K₂O)				

Il presente documento va allegato al quaderno di campagna/registro aziendale unitamente al certificato analitico relativo all'analisi chimico – fisica completa di ogni appezzamento omogeneo.



REGIONE LAZIO
Assessorato
all'Agricoltura



REGIONE LAZIO
ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013
ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05

MISURA 214
"Pagamenti agroambientali"

BANDO PUBBLICO
Annualità 2013

ALLEGATO 4
QUADERNO DI CAMPAGNA E NORME PER LA SUA COMPILAZIONE

ANNUALITA' ____/____

Quaderno n.: _____

REGIONE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
Area Settore Provinciale Agricoltura di _____

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013

Misura 214

Azione/i _____

QUADERNO DI CAMPAGNA

- *N. 3 Schede magazzino fertilizzanti*
- *N. 3 Schede magazzino fitofarmaci*
- *N. 5 Schede registrazione dati colturali*
- *N. 1 Schede Annotazioni*

RICHIEDENTE: _____

N. DOMANDA

: _____

INDIRIZZO: _____

COMUNE: _____ **Prov. :**

Mod_richiesta_ritiro_quaderno

Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 Reg. CE n.1698/05 MISURA 214 “MISURE AGROAMBIENTALI”
--

AZIONE _____

Il/la sottoscritt _____

 * A) titolare della domanda di aiuto/pagamento n. _____

 * B) incaricat __ dal titolare della domanda di aiuto/pagamento n. _____ Sig.

_____ mediante apposita delega scritta,

chiede la vidimazione del quaderno di campagna così composto:

N° quaderno	N° schede magazzino fitofarmaci	N° schede magazzino fertilizzanti	N° schede registrazione dati colturali	N° schede annotazioni

. _____ li, _____

 (Beneficiario o delegato)

 *: contrassegnare le parti che interessano.

Data _____

 PER RICEVUTA
 (Beneficiario o delegato)

Mod_richiesta_ritiro_schede_aggiuntive

Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 Reg. CE n.1698/05 MISURA 214 “MISURE AGROAMBIENTALI”
--

AZIONE _____

Il/la sottoscritt _____

 * A) titolare della domanda di aiuto/pagamento n. _____

 * B) incaricat __ dal titolare della domanda di aiuto/pagamento n. _____ Sig.
 _____ mediante apposita delega scritta,

chiede n. _____ schede integrative per il quaderno di campagna n. _____ così distinte:

- N. _____ schede magazzino fertilizzanti
- N. _____ schede magazzino fitofarmaci
- N. _____ schede registrazioni dati colturali di cui:
 - N. _____ per la coltura _____
 - N. _____ per la coltura _____
 - N. _____ per la coltura _____
 - N. _____ per la coltura _____
 - N. _____ per la coltura _____

_____ **li,** __________
(Beneficiario o delegato)
 *: contrassegnare le parti che interessano.

Data _____

 PER RICEVUTA
 (Beneficiario o delegato)

NORME PER LA COMPILAZIONE E LA CONSEGNA DEL QUADERNO DI CAMPAGNA

La compilazione del quaderno di campagna è obbligatoria per i richiedenti che partecipano alla misura 214 (Misure Agroambientali) per le azioni che lo prevedono secondo quanto previsto dai relativi avvisi pubblici.

Riguardo le modalità ed i criteri a cui attenersi per la compilazione e la tenuta del “quaderno di campagna”, ci si dovrà attenere a quanto di seguito specificato.

Il quaderno di campagna è così composto:

- N. 1 pagina - frontespizio
- N. 3 pagine- scheda magazzino fitofarmaci
- N. 3 pagine - scheda magazzini fertilizzanti
- N. 5 pagine- scheda registrazione dati colturali
- N. 1 pagina - scheda annotazioni

Il quaderno di campagna è disponibile presso le Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio e può essere ritirato solo da coloro che hanno presentato istanza di adesione o da un loro delegato.

All'atto del ritiro, l'Area Decentrata Agricoltura provvederà alla vidimazione di tutte le pagine che lo compongono.

Il quaderno di campagna dovrà essere vidimato, in ogni sua pagina, e consegnato all'interessato dalle strutture regionali centrali e periferiche di ogni Area Decentrata che ha in carico l'istruttoria della pratica.

Al momento della consegna del quaderno di campagna dovrà essere compilato il modello allegato (mod.richiesta.ritiro.quaderno) e conservato all'interno del fascicolo aziendale.

L'interessato o il tecnico incaricato del servizio di assistenza tecnica, potrà produrre per proprio conto il quaderno di campagna sottoponendo lo stesso ai preposti uffici dell'Area Decentrata Agricoltura ai fini della sua vidimazione.

Ogni ditta interessata, aderente alla misura 214 e alle azioni che prevedono l'obbligatorietà della tenuta del quaderno di campagna, dovrà sottoporre a vidimazione il quaderno stesso, *fermo restando che indipendentemente dal momento della vidimazione da parte delle strutture centrali e periferiche di ogni Area Settore Provinciale Agricoltura, le registrazioni dovranno essere annotate a decorrere dalla data di assunzione dell'impegno (a tal fine la data da prendere come riferimento è quella fissata per il termine ultimo del rilascio informatico della domanda stessa).*

Le pagine dovranno essere numerate progressivamente.

Le schede relative alle registrazione dei dati colturali devono essere impostate per coltura.

Sul frontespizio del quaderno deve essere riportato:

- l'annualità di riferimento;
- il numero del quaderno;
- indicare la/le azioni interessate;
- il numero di schede magazzino fertilizzanti;
- il numero di schede magazzino fitofarmaci;
- il numero di schede registrazione dati colturali;
- il numero di schede annotazioni (sulle quali riportare eventuali note, deroghe, interventi fitosanitari non previsti da bollettini fitosanitari, ecc.)
- richiedente;
- numero domanda Organismo Pagatore;

- indirizzo dell'azienda

Modalità per la compilazione e tenuta del quaderno di campagna

Per la compilazione, la tenuta e la conservazione del quaderno di campagna si specifica quanto segue:

- ❖ Sul quaderno di campagna dovranno essere registrati, cronologicamente, tutti gli interventi colturali svolti in azienda (fertilizzazione, difesa fitosanitaria, controllo delle erbe infestanti, operazioni colturali quali lavorazioni meccaniche con indicazione della profondità di esecuzione, irrigazioni, potatura, raccolta con le relative rese, registrazione dei parametri degli interventi fitosanitari quali ad esempio presenza e livello di infestazione, cattura trappole, etc se previsto dalle norme tecniche di cui alla Determinazione n. A1698 del 01 marzo 2012 e sue successive modifiche ed integrazioni), nonché tutti i movimenti di magazzino (giacenza iniziale, acquisti, giacenza finale) relativi sia ai fertilizzanti che ai fitofarmaci. Tutti i movimenti devono essere opportunamente comprovati da adeguata documentazione giustificativa che l'agricoltore è tenuto a conservare unitamente al quaderno di campagna. Nei casi in cui siano previste operazioni colturali sul terreno rispettose di talune profondità e larghezze (es la semina per l'azione 214.12 "agricoltura conservativa") è necessario oltreché riportare la registrazione sul quaderno di campagna anche allegare, allo stesso, la documentazione tecnica della macchina utilizzata per l'operazione colturale eseguita (anche in caso di contoterzismo).
- ❖ le registrazioni devono essere riportate, con scrittura leggibile, entro un massimo di 15 giorni dalla data in cui è stata effettuata l'operazione colturale o il movimento di magazzino;
- ❖ La giacenza iniziale (riguardante il magazzino fertilizzanti ed il magazzino fitofarmaci) della prima annualità va fatta al momento dell'assunzione dell'impegno iniziale, la giacenza finale dovrà essere fatta al 31 dicembre dell'anno solare di riferimento; quest'ultima dovrà coincidere con la giacenza iniziale relativa al 1 gennaio dell'anno successivo;
- ❖ al quaderno di campagna deve essere allegata, laddove prevista, copia della planimetria aziendale presentata a corredo della domanda di adesione;
- ❖ Lo stesso quaderno e la documentazione giustificativa ad esso collegata devono essere sempre reperibili presso l'indirizzo indicato nella dichiarazione integrativa a corredo della domanda per consentire alle Autorità competenti, in ogni momento e senza nessuna restrizione, i controlli previsti;
- ❖ *Qualora nel corso dell'impegno le schede componenti i quaderni di campagna, ritirati e vidimati, non dovessero essere sufficienti è possibile richiedere, all'Area Decentrata di appartenenza, un nuovo quaderno di campagna, previa dimostrazione dell'avvenuta compilazione di quello precedentemente ritirato, con la presentazione del modello allegato (mod.richiesta.ritiro.quaderno); il modello relativo al ritiro del nuovo quaderno andrà conservato all'interno del fascicolo aziendale. In alternativa è possibile ritirare schede aggiuntive le quali opportunamente vidimate andranno a costituire la sezione di appartenenza del quaderno deficitario. In questo caso si deve compilare il modello allegato (mod.richiesta.ritiro.schede.aggiuntive) e conservare lo stesso nel fascicolo aziendale;*
- ❖ in caso di smarrimento o grave danneggiamento dovrà essere presentata regolare denuncia presso gli organi preposti (polizia o Carabinieri) e inoltrata richiesta, corredata dalla suddetta denuncia, di un nuovo quaderno, presso l'Area Decentrata competente;
- ❖ *le registrazioni sul quaderno di campagna dovranno essere effettuate a decorrere dal momento iniziale di assunzione dell'impegno (a tal fine la data da prendere come riferimento è quella fissata per il termine ultimo del rilascio informatico della domanda stessa) e protrarsi fino alla scadenza dell'impegno quinquennale o settennale laddove previsto. Nel periodo compreso tra l'inizio dell'impegno e il momento in cui l'Area Decentrata Agricoltura competente provvede alla formale consegna del quaderno di campagna il beneficiario è tenuto ad effettuare le registrazioni su un brogliaccio ed a riportare le stesse sul quaderno quando disponibile ;*
- ❖ il quaderno di campagna dovrà obbligatoriamente essere controfirmato dal tecnico privato, che l'azienda ha individuato quale responsabile del servizio di assistenza tecnica, laddove è previsto tale obbligo. La firma del tecnico dovrà essere apposta a margine di ogni pagina di ciascuna scheda compilata, a

convalida della conformità delle registrazioni effettuate con le condizioni ed obblighi previsti nella presente misura;

- ❖ con espresso riferimento all'Azione 214.1, il tecnico in relazione alle specifiche peculiarità della coltivazione, delle caratteristiche microclimatiche del comprensorio di riferimento e sulla base di propri rilevamenti in campo, può richiedere interventi di difesa integrata, in deroga a quanto previsto nelle norme tecniche di difesa integrata e controllo delle erbe infestanti di cui alla Determinazione n. A1698 del 01 marzo 2012 e sue successive modifiche; le procedure di deroga sono indicate nelle suddette norme tecniche. L'autorizzazione rilasciata dall'Area Settore Provinciale Agricoltura competente per territorio è parte integrante del quaderno di campagna;
- ❖ Possono essere utilizzati anche quaderni di campagna informatizzati ovvero prodotti da apposite procedure informatiche. In tali casi la procedura informatica (software) dovrà essere autorizzata dall'Amministrazione regionale e non modificherà in alcun modo la registrazione dei dati richiesti, le modalità di consegna e restituzione ne dovrà pregiudicare la possibilità di effettuare le verifiche sulla corretta esecuzione delle registrazioni.

Il quaderno di campagna e la relativa documentazione integrativa dovrà essere conservato per almeno cinque anni dalla conclusione degli impegni. Il beneficiario è tenuto a comunicare all'Area Settore Provinciale Agricoltura competente territorialmente la sede presso la quale la suddetta documentazione è custodita al fine di consentire le relative verifiche da parte dell'Amministrazione regionale.

In presenza di colture e/o superfici non eleggibili a premio e per le quali è comunque obbligatorio il rispetto, dei requisiti relativi ai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO), e alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) nell'ambito dell'applicazione del regime della condizionalità di cui al Regolamento del Consiglio (CE) 73/2009, nonché dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei fitofarmaci e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e regionale. occorrerà predisporre per esse apposite schede di Registrazione Dati Colturali, distinte da quelle a premio, sulle quali effettuare le registrazioni previste. Tutto ciò al fine di tenere separate le registrazioni relative ai differenti impegni. Su tali schede andrà annotata, in calce, la dicitura "Condizionalità e Requisiti minimi".

Nel caso si aderisca a più azioni della medesima misura, sarà possibile tenere un unico quaderno di campagna avendo cura di riportare sul frontespizio le azioni per le quali si aderisce.

Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio e dei controlli, in merito alla compilazione e tenuta del quaderno di campagna, si rimanda alle disposizioni recate negli avvisi pubblici in applicazione dei quali sono state raccolte le domande.



REGIONE LAZIO
Assessorato
all'Agricoltura



REGIONE LAZIO
ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013
ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05

MISURA 214
"Pagamenti agroambientali"

BANDO PUBBLICO
Annualità 2013

ALLEGATO 5
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ED IMPEGNO TECNICO,

COMPRESIVI DELLE SCHEDE TECNICHE DI AZIONE

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Lazio – Asse II -

MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE

PER GLI IMPEGNI RELATIVI ALLA NATURA SPECIFICA DELL’BANDO PUBBLICO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA E DI IMPEGNO TECNICO

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del PR 445 del 28/12/2000)

I sottoscritto

Titolare della domanda n.

CUAA

avendo presentato domanda di aiuto/pagamento per ottenere gli aiuti a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Lazio – Asse II - Misura 214 “Pagamenti agro-ambientali” - Bando approvato con DGR n..... del/...../.....

Misura 214 “Pagamenti agro-ambientali”

Azione/i 214.1 214.2 214.3 214.4 214.5 214.6 214.8 214.9 214.11 214.12

DICHIARA

1. di adempiere, dalla data del 15 maggio 20....., ovvero dal giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione della domanda aiuto/pagamento (“rilascio informatico”), agli obblighi previsti dal PSR e dall’BANDO pubblico di cui alla D.G.R..... del per le azioni alle quali aderisce e di impegnarsi a rispettare tali obblighi fino alla conclusione del periodo di impegno;
2. di esonerare l’Amministrazione regionale e l’Ente delegato da ogni responsabilità derivante dal pagamento del premio richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
3. di applicare, fin dal momento della presentazione della domanda per l’annualità 20____, gli obblighi previsti dal PSR per la misura alla quale aderisce e di impegnarsi a rispettare tali obblighi fino alla conclusione del periodo di impegno ed in particolare di essere a conoscenza che dovrà essere rispettata, su tutta la superficie agricola aziendale, le specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 5 e 6 e degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009 (condizionalità), i requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari nonché qualsiasi ulteriore ed eventuale specifica norma obbligatoria, prescritta dalla legislazione;
4. di impegnarsi ad adeguarsi agli obblighi imposti a livello comunitario e nazionale, anche qualora l’adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda;
5. di essere in possesso dei seguenti requisiti di priorità individuati per la selezione delle domande (riportare in corrispondenza delle azione/i per le quale/i è richiesta l’adesione la/e priorità possedute indicando il relativo punteggio)

AZIONE 214.1 –AGRICOLTURA INTEGRATA – CRITERI DI SELEZIONE				
Priorità	Codice	Criterio di selezione	Punteggio	
Priorità relative per la modalità di adesione alla misura	1 IN	Domande presentate nell’ambito di “approcci coordinati”	51	
	2 IN	Aziende che prevedono l’adesione combinata dell’azione 214.1 con le azioni 214.8.a e 214.9.	49	
	3 IN	Aziende che prevedono l’adesione combinata dell’azione 214.1 con altre azioni della misura diverse dalle azioni 214.8.a e 214.9.	40	
Totale			100	

AZIONE 214.2 –AGRICOLTURA BIOLOGICA – CRITERI DI SELEZIONE				
Priorità	Codice	Criterio di selezione	Punteggio	
Priorità territoriali relative	1 Bi	Aziende ricadenti in aree vulnerabili ai sensi della direttiva 92/676/CEE (direttiva nitrati)	25	
	2 Bi	Aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 e nelle Aree Naturali Protette	20	

Priorità relative per modalità di adesione misura	3 Bi	Domande presentate nell'ambito di "azioni coordinate"	40	
	4 Bi	Aziende che prevedono l'adesione combinata dell'azione 214.2 con l'azione 214.8 "Tutela della biodiversità agraria animale" o 214.9 "Tutela della biodiversità agraria vegetale"	10	
	5 Bi	Aziende che prevedono l'adesione combinata dell'azione 214.2 con altre azioni della misura diverse dalle azioni 214.8.a e 214.9.	8	
	6 Bi	Aziende che prevedono l'adesione combinata dell'azione 214.2 con l'azione 214.5 Miglioramento ambientale e conservazione del paesaggio rurale	5	
	7 Bi	Aziende che praticano la zootecnia biologica (Reg. CEE 1804/99)	15	
Priorità relative soggettive	8 Bi	Giovane agricoltore	7	
	9 Bi	Imprenditrice donna	3	
Totale			100	

AZIONE 214.3 – GESTIONE DEL SUOLO - CRITERI DI SELEZIONE				
Priorità	Codice	Criterio di selezione	Punteggio	
Priorità territoriali relative per intervento a)	1 GS	Intervento a) "Inerbimento impianti arborei": aziende ricadenti in aree vulnerabili ai sensi della direttiva 92/676/CEE (direttiva nitrati);	40	
	2 GS	Intervento a) "Inerbimento impianti arborei": aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 o nelle Aree Naturali Protette	35	
Priorità territoriali relative per intervento b)	3 GS	Intervento b) "Vegetazione di copertura": Aziende ricadenti in aree vulnerabili ai sensi della direttiva 92/676/CEE (direttiva nitrati)	40	
	4 GS	Intervento b) "vegetazione di copertura": Aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 e nelle Aree Naturali Protette	35	
Priorità relative per intervento b)	5 GS	Intervento b) "Vegetazione di copertura" - aziende con una prevalenza di appezzamenti con una pendenza media superiore al 10%;	15	
Priorità relative dell'azienda	6 GS	Aziende che praticano il metodo dell'agricoltura biologica	30	
Priorità relative soggettive	7 GS	Giovane agricoltore	10	
	8 GS	Imprenditrice donna	5	
Totale				

AZIONE 214.4 – CONVERSIONE DEI SEMINATIVI IN PRATI, PRATI-PASCOLI E PASCOLI - CRITERI DI SELEZIONE				
Priorità	Codice	Criterio di selezione	Punteggio	
Priorità territoriali relative	1 CS	Aziende ricadenti in aree vulnerabili ai sensi della direttiva 92/676/CEE (direttiva nitrati);	40	
	2 CS	Aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 e nelle Aree Naturali Protette	45	
Altre priorità relative	3 CS	Presenza di bestiame aziendale nel rispetto dei carichi previsti per l'accesso alla misura	35	
Priorità relative soggettive	4 CS	Giovane agricoltore	15	
	5 CS	Imprenditrice donna	5	
Totale			100	

AZIONE 214.5 – MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E CONSERVAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE - CRITERI DI SELEZIONE				
Priorità	Codice	Criterio di selezione	Punteggio	
Priorità relative per modalità di adesione	1 PA	Domande presentate nell'ambito di un "approccio coordinato di area"	30	
Priorità relative	2 PA	Aziende ricadenti in aree vulnerabili ai sensi della direttiva 92/676/CEE (direttiva nitrati);	25	

territoriali	3 PA	Aziende ricadenti in aree nel sistema delle aree protette regionali, con esclusione dei siti della rete Natura 2000	30	
Priorità relative per tipologia di impegno	4 PA	Aziende che attuano in aziende interventi colturali di cui alla tipologia 1) (siepi)	25	
	5 PA	Aziende che attuano in aziende interventi colturali di cui alla tipologia 2) (alberi sparsi o macchie di campo)	20	
	6 PA	Aziende che attuano in aziende interventi colturali di cui alla tipologia 3) (boschetti)	15	
	7 PA	Aziende che attuano in aziende interventi colturali di cui alla tipologia 4) (fasce inerbite)	15	
	8 PA	Aziende che attuano in aziende interventi colturali di cui alla tipologia 5) (stagni e laghetti)	15	
	9 PA	Aziende che attuano in aziende interventi colturali di cui alla tipologia 6) (fascia di rispetto)	10	
Priorità relative soggettive	10 PA	Giovane agricoltore	10	
	11 PA	Imprenditrice donna	5	
Totale			100	

AZIONE 214.6 – COLTIVAZIONI A PERDERE - CRITERI DI SELEZIONE				
Priorità	Codice	Criterio di selezione	Punteggio	
Priorità relative territoriali	1 CP	Aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 e nelle Aree Naturali Protette	45	
	2 CP	Aziende ricadenti in aree vulnerabili ai sensi della direttiva 92/676/CEE (direttiva nitrati);	30	
	3 CP	Oasi di tutela, zone di ripopolamento e cattura, ove non è consentito l'esercizio venatorio, così come individuati nel "Piano faunistico venatorio regionale"	45	
Priorità relative per modalità di adesione	4 CP	Aziende che prevedono l'adesione combinata dell'azione 214.6 con l'azione 214.5 Miglioramento ambientale e conservazione del paesaggio rurale	10	
Altre priorità relative	5 CP	Aziende che praticano l'agricoltura biologica (reg. CE n. 2092/91)	30	
Priorità relative soggettive	6 CP	Giovane agricoltore	10	
	7 CP	Imprenditrice donna	5	
Totale			100	

AZIONE 214.8 – TUTELA DELLA BIODIVERSITA' AGRARIA ANIMALE - CRITERI DI SELEZIONE				
Priorità	Codice	Criterio di selezione	Punteggio	
Priorità relative soggettive	1	Aziende che praticano allevamenti in situ ed allevamenti ex situ definiti "reliquia" (numero dei capi inferiore a 100)	30	
	2	Aziende che praticano la zootecnia biologica (Reg. CEE 1804/99)	8	
Altre Priorità relative	3	Consistenza aziendale di almeno una razza uguale o superiore al 5% del numero di femmine a livello UE della stessa razza	3	
			50	
	4	Minore numerosità della razza, espressa in numero di femmine a livello UE	30	
			20	
10				
Priorità relative per modalità di adesione	5	Aziende che prevedono l'adesione combinata dell'azione 214.8 con altre azioni della misura	4	
Priorità relative territoriali	6	Domande ricadenti nella Rete Natura 2000 e nelle Aree Naturali Protette	5	
Totale			100	

AZIONE 214.9 – TUTELA DELLA BIODIVERSITA' AGRARIA VEGETALE - CRITERI DI SELEZIONE				
Priorità	Codice	Criterio di selezione	Punteggio	
Priorità relative per modalità di adesione misura	1 Bv	Aziende che praticano Agricoltura Biologica (Reg. CEE 2092/91)	20	
	2 Bv	Maggiore rischio di erosione genetica delle varietà coltivate - ALTO RISCHIO	80	

	3 Bv	Maggiore rischio di erosione genetica delle varietà coltivate - MEDIO RISCHIO	59	
	4 Bv	Maggiore rischio di erosione genetica delle varietà coltivate - BASSO RISCHIO	38	
Totale				

AZIONE 214.11 – CONSERVAZIONE ED INCREMENTO DELLA SOSTANZA ORGANICA - CRITERI DI SELEZIONE				
Priorità	Codice	Criterio di selezione	Punteggio	
Priorità territoriali relative	1 So	Aziende ricadenti in aree vulnerabili ai sensi della direttiva 92/676/CEE (direttiva nitrati)	40	
	2 So	Aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 e nelle Aree Naturali Protette	40	
	3 So	Aziende ricadenti aree sensibili come individuate dal Piano di Tutela delle Acque (PTA)	40	
Priorità relative per modalità di adesione misura	4 So	Domande presentate nell'ambito di "azioni coordinate"	35	
	5 So	Aziende che prevedono la contestuale adesione alle due tipologie di impegno previste nell'azione (Fertilizzazione organica + colture intercalari da sovescio)	15	
Priorità relative soggettive	7 So	Giovane agricoltore	10	
	8 So	Imprenditrice donna	5	
Totale				

AZIONE 214.12 – TECNICHE DI AGRICOLTURA CONSERVATIVA				
Priorità	Codice	Criterio di selezione	Punteggio	
Priorità territoriali relative	1 AC	Aziende ricadenti in aree vulnerabili ai sensi della direttiva 92/676/CEE (direttiva nitrati);	45	
	2 AC	Aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 e nelle Aree Naturali Protette	55	
Priorità specifiche	3 AC	Aziende partecipanti con l'intera superficie seminativa aziendale ricadente nell'ambito della stessa Provincia	20	
Priorità relative per modalità di adesione	4 AC	domande presentate nell'ambito di un "approccio coordinato di area"	25	
Totale			100	

6. di essere a conoscenza che se la domanda di aiuto è istruita con esito negativo e ritenuta non ammissibile o se ritenuta ammissibile ma non finanziabile per carenza di fondi si procederà all'archiviazione della stessa, senza che la Regione assuma alcun impegno vincolante nei confronti del richiedente e che lo stesso abbia nulla a pretendere dall'amministrazione stessa;
7. di essere in regola con gli oneri INPS;
8. che tutta la documentazione relativa alla disponibilità dei fondi agricoli e dei capi animali assoggettati ad impegno e dichiarati nella domanda di aiuto sono custoditi presso l'ente o l'organismo responsabile della tenuta e l'aggiornamento del fascicolo aziendale denominato al seguente indirizzo , dove, nell'ambito dello svolgimento delle attività di controllo, è accessibile e, se necessario, riproducibile, e dove verrà conservata per almeno 5 anni dalla fine dell'impegno;
9. che il quaderno di campagna/registro aziendale (per le azioni che ne prevedono l'obbligatorietà) è custodito presso il seguente indirizzo
10. che quanto riportato nel presente modulo ed in tutta la documentazione presentata a corredo della domanda dell'Organismo Pagatore risponde al vero, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000;
11. che gli animali assoggettati agli impegni dell'azione 214.8. sono allevati in purezza e che hanno attitudine alla riproduzione;
12. che per chi aderisce all' Azione 214.8.a il codice aziendale assegnato dall'anagrafe zootecnica o dall'anagrafe equina è
13. che l'allevamento assoggettato a impegno è iscritto alla Rete di Conservazione e Sicurezza, di cui all'art. 4 della L.R. n. 15/2000 e che, in caso contrario, di essere a conoscenza della sussistenza dell'obbligo e di aver provveduto a presentare relativa istanza di iscrizione contestualmente alla presentazione della domanda di aiuto per l'accesso alla misura;

14. che per chi aderisce all' Azione 214..9.a di impegnarsi a coltivare in situ/in azienda, laddove scelto dal beneficiario, le varietà locali per produrre sementi e/o materiale di moltiplicazione, seguendo lo specifico disciplinare elaborato da ARSIAL in collaborazione con il Servizio Fitosanitario Regionale

di aver compilato le seguenti "Schede tecniche di azione", riportate in allegato alla presente dichiarazione di cui ne costituiscono parte integrante :

214.1 214.2 214.3 214.4 214.5 214.6 214.8 214.9 214.11 214.12

(barrare in corrispondenza delle schede compilate)

15. Dichiaro inoltre che il tecnico* nel rispetto delle condizioni di impegno previste nell'azione 214.9.a individuato quale responsabile del servizio di assistenza tecnica è:

luogo _____ data _____ Firma del richiedente o del Rappresentante Legale _____

Accettazione d'incarico del tecnico e la dichiarazione da parte dello stesso di essere a conoscenza delle informazioni dichiarate nella domanda di aiuto di pagamento*

Io Sottoscritto _____ iscritto all'Albo/Ordine _____ al n. _____ della provincia di _____ **accetta** l'incarico del Sig. _____ per l'attuazione di quanto previsto dal P.S.R. della Regione Lazio (Reg. CE n. 1698/05)

Firma e timbro del tecnico _____

*: obbligatorio per le azioni 214.1, 214.2, 214.4 e 214.11

Data _____ Firma _____

Si allegano n. ____ schede tecniche relative alla/e Azione/i _____

Regione Lazio
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (Reg. CE 1698/05)
Misura 214 – Azione 214.1 “Produzione integrata”

SCHEDA TECNICA

CUAA		N. DOMANDA	
-------------	--	-------------------	--

Anno di presentazione

1°	2°	3°	4°	5°
----	----	----	----	----

<i>Azione 214.1 – Produzione integrata</i>					
<i>Superficie foraggera destinata per l'alimentazione del bestiame</i>				<i>Ha</i>	
<i>Coltura</i>			<i>Ha</i>		
<i>Coltura</i>			<i>Ha</i>		
<i>Coltura</i>			<i>Ha</i>		
<i>Coltura</i>			<i>Ha</i>		
<i>Coltura</i>			<i>Ha</i>		
<i>Coltura</i>			<i>Ha</i>		
<i>Coltura</i>			<i>Ha</i>		
<i>Coltura</i>			<i>Ha</i>		
<i>Coltura</i>			<i>Ha</i>		
<i>UBA Aziendali</i>		<i>N.</i>	<i>Di cui Biologici</i>	<i>N.</i>	
<i>Rapporto UBA/Sup. Foragg.</i>				<i>N.</i>	
<i>Superficie foraggera</i>	<i>avvicendata</i>	<i>Ha</i>			
	<i>Non avvicendata</i>	<i>Ha</i>			

Superficie Arboree

<i>Specie</i>	<i>Numero di piante</i>

Firma del Beneficiario _____ ***Firma del Tecnico*** _____

LEGENDA:

Superficie foraggera destinata per l'alimentazione del bestiame: è da intendersi quella superficie coltivata destinata alla alimentazione del bestiame (Foraggere, cereali, leguminose ecc...)

<i>Superficie totale assoggettata ad impegno aggiuntivo per la coltura del tabacco (come da domanda dell'organismo pagatore), come di seguito dettagliata:</i>		<i>Ha ZVN*</i>	<i>Ha in zona Ordinaria*</i>
<i>Gruppo varietale</i>	<i>01"Flue cured": Virginia Bright</i>		
<i>Gruppo varietale</i>	<i>02"Light air cured":Burley</i>		
<i>Gruppo varietale</i>	<i>03"Dark air cured":Havanna e Nostrano del Brenta</i>		
<i>Gruppo varietale</i>	<i>04"Fire cured": Kentucky</i>		

<i>Contratto di coltivazione **</i>	<i>Annualità</i>	<i>Domanda PAC associata</i>

* riportare nelle rispettive colonne la superficie coltivata a tabacco nelle zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) o nelle zone agricole ordinarie intensive così come individuate dall'BANDO pubblico (art. 1).

** Riportare, per almeno un'annualità del periodo di riferimento (per la domanda 2010: periodo 2007-2009) il n. del contratto di coltivazione e il n. della domanda PAC associata .

Firma del Beneficiario _____ *Firma del Tecnico* _____

Regione Lazio
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (Reg. CE 1698/05)
Misura 214 – Azione 214.2 “Agricoltura Biologica”
SCHEDA TECNICA

CUAA		N. DOMANDA	
-------------	--	-------------------	--

Anno di presentazione

1°	2°	3°	4°	5°
----	----	----	----	----

<i>Azione 214.2 – Agricoltura biologica</i>					
<i>Superficie foraggera destinata per l'alimentazione del bestiame</i>				<i>Ha</i>	
<i>Coltura</i>			<i>Ha</i>		
<i>Coltura</i>			<i>Ha</i>		
<i>Coltura</i>			<i>Ha</i>		
<i>Coltura</i>			<i>Ha</i>		
<i>Coltura</i>			<i>Ha</i>		
<i>Coltura</i>			<i>Ha</i>		
<i>Coltura</i>			<i>Ha</i>		
<i>Coltura</i>			<i>Ha</i>		
<i>Coltura</i>			<i>Ha</i>		
<i>Coltura</i>			<i>Ha</i>		
<i>UBA Aziendali</i>		<i>N.</i>	<i>Di cui Biologici</i>	<i>N.</i>	
<i>Rapporto UBA/Sup. Foragg.</i>				<i>N.</i>	
<i>Superficie foraggera</i>	<i>avvicendata</i>		<i>Ha</i>		
	<i>Non avvicendata</i>		<i>Ha</i>		

Superficie Arboree

<i>Specie</i>	<i>Numero di piante</i>

Firma del Beneficiario _____ *Firma del Tecnico* _____

del Modello di Domanda di Aiuto/Pagamento Reg. CE n. 1698/20005

Firma del Beneficiario _____

Regione Lazio
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (Reg. CE 1698/05)
Misura 214 - Azione 214.4 "Conversione dei seminativi in prati, prati pascoli - pascoli"

SCHEDA TECNICA

CUAA		N. DOMANDA	
-------------	--	-------------------	--

Anno di presentazione

1°

2°

3°

4°

5°

<i>Azione 214.4 – Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli</i>							
<i>App.⁽¹⁾</i>	<i>Annualità</i>/....	<i>Annualità</i>/....	<i>Annualità</i>/....	<i>Annualità</i>/....	<i>Annualità</i>/....	<i>Domanda</i> <i>PAC</i>	<i>Interventi</i>

¹⁾ si intende l'utilizzo delle superfici aziendali per parcella agricola così come riportato nel quadro P del Modello di Domanda di Aiuto/Pagamento Reg. CE n. 1698/20005

Firma del Beneficiario _____ Firma del Tecnico _____

Firma del Beneficiario _____

Regione Lazio
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (Reg. CE 1698/05)
Misura 214 - Azione 214.8 "Tutela della biodiversità agraria animale"

SCHEDA TECNICA

CUAA	N. DOMANDA
-------------	-------------------

Anno di presentazione

1°	2°	3°	4°	5°
----	----	----	----	----

<i>Azione 214.8.a – Tutela della biodiversità agraria animale</i>							
<i>Specie</i>	<i>Razza</i>	<i>Numero Capi</i>				<i>Indice di conversione UBA (3)</i>	<i>N. UBA</i>
		<i>Femmine</i>		<i>Maschi</i>			
		<i>Adulti (1)</i>	<i>Giovani (2)</i>	<i>Adulti (1)</i>	<i>Giovani (2)</i>		
<i>Totale UBA</i>							

- (1) Si considerano capi adulti i bovini di età superiore a due anni, gli equini e gli asinini di età superiore a sei mesi, gli ovini di oltre un anno o con almeno un parto, i suini di età superiore a nove mesi, pollame di oltre 8 mesi.
- (2) Riportare il corrispondente indice di conversione:
- (3) Si considerano capi giovani quelli che non rientrano tra i capi adulti

Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni	1,0 UB
Equini e asinini di oltre sei mesi	1,0 UB
Bovini da sei mesi a due anni	0,6 UB
Bovini, di meno di sei mesi	0,4 UB
Ovini, caprini	0,15 UB
Scrofe riproduttrici di oltre 50 Kg	0,5 UB
Altri suini (lattonzoli, magroni, suini da ingrasso, verri)	0,3 UB
Galline ovaiole	0,014 UB
Altro pollame, altri avicoli e volatili	0,003 UB

Attestato iscrizione al libro genealogico o di appartenenza alla razza

Documento di adesione alla Rete di conservazione e sicurezza

Firma del Beneficiario _____

Regione Lazio
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (Reg. CE 1698/05)
Misura 214 - Azione 214.9 "Tutela della biodiversità agraria vegetale"
SCHEDA TECNICA

CUAA		N. DOMANDA	
-------------	--	-------------------	--

Anno di presentazione

 1°

 2°

 3°

 4°

 5°

<i>Azione 214.9.a – Tutela della biodiversità agraria vegetale</i>							
Modalità <small>(moltiplicazione o coltivazione)</small>	Specie	Varietà	Provenienza materiale di moltiplicazione (1)	Ubicazione (2)	N. di piante conservate o mq coltivati (3)	Sesto di impianto - densità di semina - densità di trapianto	Periodo di coltivazione

(1) Indicare "autoproduzione" o n° passaporto dei vegetali o codice accreditamento del fornitore.

(2) Indicare il riferimento catastale o le coordinate GPS

(3) Se si tratta di varietà di vite da vino non iscritte al Catalogo vitivinicolo regionale, possono essere coltivati al massimo 1000 mq e la produzione deve essere destinata esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori, pena le sanzioni previste ai sensi del Decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260

Certificato di appartenenza delle colture o delle piante isolate
 Documento di adesione alla Rete di conservazione e sicurezza

Firma del Beneficiario _____

Regione Lazio
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (Reg. CE 1698/05)
Misura 214 - Azione 214.11 “Conservazione ed incremento della sostanza organica”

SCHEDA TECNICA

CUAA N. DOMANDA

Anno di presentazione

1° 2° 3° 4° 5°

<i>Azione 214.11 – Conservazione ed incremento della sostanza organica</i>	
Tipologia di intervento	Parcelle interessate
Fertilizzazione Organica	
Colture intercalari da sovescio	
Rotazione colturale	

Dichiaro, inoltre, di aver predisposto specifica “Relazione tecnico descrittiva degli interventi”, nella quale sono riportati la tipologia, le modalità ed i tempi di realizzazione degli interventi, che costituisce parte integrante della presente scheda tecnica

Firma del Beneficiario _____ *Firma del Tecnico* _____



**REGIONE LAZIO
ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013
ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05**

**MISURA 214
"Pagamenti agroambientali"**

BANDO PUBBLICO Annualità 2013

**ALLEGATO 6
Tabella razze animali minacciate da erosione
genetica e loro areali**

Allegato 6 – Razze animali minacciate da erosione genetica e loro areali

Razza		N° femmine in riproduzione a livello UE	Areale di allevamento in situ
Asinini	A. dell' Amiata	622	Iscritto al Registro Anagrafico delle razze equine e asinine a limitata diffusione, tenuto da AIA - Associazione Italiana Allevatori. <i>Areale in situ: LAZIO</i>
Asinini	A. di Martina Franca	309	Iscritto al Registro Anagrafico delle razze equine e asinine a limitata diffusione, tenuto da AIA - Associazione Italiana Allevatori. <i>Areale in situ: LAZIO</i>
Asinini	A. dei Monti Lepini	4	Iscritto al Registro volontario regionale dal 28 aprile 2004. <i>Areale in situ: LAZIO</i>
Asinini	A. Ragusano	1256	Iscritto al Registro Anagrafico delle razze equine e asinine a limitata diffusione, tenuto da AIA - Associazione Italiana Allevatori. <i>Areale in situ: LAZIO</i>
Asinini	Asino Viterbese / Asino di Allumiere	98	Iscritto al Registro Anagrafico delle razze equine e asinine a limitata diffusione, tenuto dall' AIA – Associazione Italiana Allevatori. <i>Areale in situ : LAZIO</i>
Bovini	Bovino Maremmano	5242	Iscritto al Libro genealogico tenuto da ANABIC - Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da Carne. <i>Areale in situ: LAZIO</i>
Caprini	Capra Bianca Monticellana	3000	Iscritta al Registro Anagrafico delle Popolazioni Ovine e Caprine Autoctone a Limitata Diffusione tenuto dall' ASSONAPA. <i>Areale in situ: LAZIO</i>
Caprini	Capra Grigia Ciociara	119	Iscritta al Registro Anagrafico delle Popolazioni Ovine e Caprine Autoctone a Limitata Diffusione tenuto dall' ASSONAPA. <i>Areale in situ: LAZIO</i>
Caprini	Capra Capestrina	1000	Iscritta al Registro Anagrafico delle Popolazioni Ovine e Caprine Autoctone a Limitata Diffusione tenuto dall' ASSONAPA. <i>Areale in situ: LAZIO</i>
Caprini	Capra Fulva	200	Iscritto al Registro Volontario Regionale dal 28 febbraio 2006 <i>Areale in situ: LAZIO</i>
Equini	Cavallo Maremmano	2394	Iscritto al Libro Genealogico tenuto da ANAM - Associazione Nazionale Allevatori Cavallo di Razza Maremmana. <i>Areale in situ: LAZIO</i>
Equini	Cavallo Lipizzano	2440	Iscritto al Registro Anagrafico delle razze equine e asinine a limitata diffusione, tenuto dall' AIA - Associazione Italiana Allevatori <i>Areale in situ : LAZIO</i>
Equini	Cavallo Romano della Maremma laziale	183	Iscritto al Registro Anagrafico delle razze equine e asinine a limitata diffusione, tenuto dall' AIA – Associazione Italiana Allevatori. <i>Areale in situ: LAZIO</i>
Equini	Cavallo Tiro Pesante Rapido (TPR)	3175	Iscritto al Libro Genealogico tenuto da ANACAITPR - Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido. <i>Areale in situ: LAZIO</i>
Equini	Pony di Esperia	1012	Iscritto al Registro Anagrafico delle razze equine e asinine a limitata diffusione, tenuto da AIA - Associazione Italiana Allevatori. <i>Areale in situ: LAZIO</i>
Equini	Cavallo del Cicolano	23	Iscritto al Registro Volontario Regionale dal 5 maggio 2005 <i>Areale in situ: LAZIO</i>
Equini	Cavallo Tolfetano	1132	Iscritto al Registro Anagrafico delle razze equine e asinine a limitata diffusione, tenuto da AIA - Associazione Italiana Allevatori. <i>Areale in situ: LAZIO</i>
Fasianidi	Pollo Ancona	300	Iscritto al Registro Volontario Regionale in data 23 giugno 2003 <i>Areale in situ: LAZIO</i>

Ovini	Pecora Sopravvissana	4330	Iscritto al Libro Genealogico tenuto da ASSO.NA.PA – Associazione Nazionale della Pastorizia. Areale <i>in situ</i>: LAZIO
Ovini	Pecora Quadricorna	300	Iscritto al Registro Volontario Regionale in data 28 febbraio 2006 Areale <i>in situ</i>: LAZIO
Suini	Suino Casertana	421	Iscritto alla Sezione "Registro dei Tipi Genetici Autoctoni" del Registro Anagrafico della Specie Suina tenuto dall' ANAS (Associazione Nazionale Allevatori Suini). Areale <i>in situ</i>: LAZIO
Suini	Suino Apulo – Calabrese (denominazioni locali: Nero dei Monti Lepini; Nero del Reatino)	191	Iscritto al Registro Anagrafico della Specie Suina tenuto dall' ANAS (Associazione Nazionale Allevatori Suini). Iscritto al Registro Volontario Regionale ai sensi della L.R. 15/00. Areale <i>in situ</i>: LAZIO



UNIONE EUROPEA



REGIONE LAZIO
Assessorato
all'Agricoltura



REGIONE LAZIO
ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013
ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05

MISURA 214
“Pagamenti agroambientali”

BANDO PUBBLICO Annualità 2013

ALLEGATO 7
Adesione alla Rete di conservazione e sicurezza



Arsial

Agenzia Regionale
per lo Sviluppo e l'Innovazione
dell'Agricoltura del Lazio

NOME RISORSA GENETICA:.....

(indicare il nome della varietà o razza locale per la quale si chiede l'adesione alla "Rete")

L.R. N. 15/2000 "TUTELA DELLE RISORSE GENETICHE AUTOCTONE DI INTERESSE AGRARIO"

ADESIONE ALLA RETE DI CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Il/La Sottoscritto/a:

Cognome/Ragione sociale.....
Nome
Ente di appartenenza.....
Data e luogo di nascita.....
Residente

Indirizzo:

Via e n. civico.....
Località..... Comune
Provincia C.A.P.....
Telefono.....
Fax..... E-mail.....

Con la presente, il/la sottoscritto/a

CHIEDE

di aderire alla Rete di Conservazione e Sicurezza gestita da ARSIAL ai sensi dell'art. 4 della **Legge Regionale 1 marzo 2000, n.15** in quanto detentore della seguente risorsa genetica (obbligatorio specificare la risorsa genetica):

Risorsa Genetica

Data..... Firma.....

SITO DI CONSERVAZIONE

Da compilare solo nel caso in cui l'indirizzo dell'azienda o di altri luoghi dove avviene la coltivazione e, l'allevamento o la semplice conservazione della risorsa genetica, sia diverso dall'indirizzo sopra riportato.

Nome dell'azienda o di altro luogo di conservazione.....

Indirizzo:

Via e n. civico.....
Località..... Comune.....
Provincia..... C.A.P.....
Telefono.....
Fax..... E-mail.....

DATA

Inviare la scheda di adesione a: ARSIAL – Servizio Sistemi rurali, SIT, qualità- Via R. Lanciani, 38 - 00162 ROMA
Per informazioni: dr.ssa Mariateresa Costanza Tel. 06 86273450 / 451 – FAX 06 86273270 e-mail: biodiver@arsial.it



Arsial

Agenzia Regionale
per lo Sviluppo e l'Innovazione
dell'Agricoltura del Lazio

Spett.le ARSIAL
Via R. Lanciani, 38
Servizio Tutela Risorse, Vigilanza
e Qualità produzioni
00162 Roma RM

L.R. N. 15/2000 "TUTELA DELLE RISORSE GENETICHE AUTOCTONE DI INTERESSE AGRARIO"

**Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi D.Lgs. n. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)**

Il Sottoscritto:

Cognome
Nome
Data e luogo di nascita
Residente nel Comune di CAP
Via n. civ.

Il sottoscritto, preso atto dell'informativa di ARSIAL, di seguito esposta, acconsente al trattamento dei dati forniti per l'iscrizione alla Rete di Conservazione e Sicurezza prevista dalla L. R. 15/2000.

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

FIRMA

Data

Informativa ARSIAL ai sensi D.Lgs. n. 196/2003

I dati da Lei forniti verranno trattati nei limiti della normativa vigente, per la seguente finalità: iscrizione alla Rete di Conservazione e Sicurezza prevista dalla L. R. 15/2000 "Tutela delle risorse autoctone di interesse agrario".

Titolare del trattamento è l'ARSIAL - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio, con sede in via R. Lanciani 38, 00162 Roma.

Il Responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Tutela Risorse, Vigilanza e Qualità delle produzioni dell'ARSIAL con sede in R. Lanciani 38, 00162 Roma.

Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e informatizzate ed i dati non sensibili potranno essere pubblicati sul sito web gestito da Arisial.

Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, è obbligatorio e funzionale alla finalità di cui sopra; il conferimento dei dati relativi al recapito telefonico, fax ed all'indirizzo di posta elettronica è facoltativo, ma ha lo scopo di permettere all'Amministrazione di contattarLa per informarLa ed aggiornarLa tempestivamente sulle attività che La riguardano.

I dati personali non sensibili saranno comunicati alla Regione Lazio, al Comune competente per territorio e ad altri soggetti per finalità istituzionali e scientifiche.

In ogni momento potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del citato D.Lgs nei confronti del titolare del trattamento dei dati.

Per avere ulteriori informazioni al riguardo La informiamo che è possibile visitare il sito web dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it



REGIONE LAZIO
ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA CACCIA E PESCA

DIREZIONE REGIONALE
AGRICOLTURA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO
2007/2013

ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05

MISURA 214 "Pagamenti
Agroambientali"

BANDO
PUBBLICO
Annualità
2013

ALLEGATO 8 - Tabella varietà vegetali minacciate da erosione genetica
e loro areali

VARIETA'		AREALE DI COLTIVAZIONE <i>IN SITU</i> GRADO DI RISCHIO DI EROSIONE GENETICA
Albicocco	Di Monteporzio	Areale <i>in situ</i> : provincia di Roma Grado di rischio: medio
	S. Maria in Gradi -AL1	Areale <i>in situ</i> : provincia di Viterbo Grado di rischio: alto
Azzeruolo Rosso		Areale <i>in situ</i> : Lazio Grado di rischio: medio
Castagno Marrone Premutico (Primatico, Primaticcio)		Areale <i>in situ</i> : provincia di Viterbo e Comune di Manziana (RM) Grado di rischio: medio
Ciliegio	Bella di Pistoia	Areale <i>in situ</i> : provincie di Rieti, Viterbo e Roma Grado di rischio: alto
	Biancona	
	Buonora	
	Core (Durona)	
	Crognolo	
	Graffione	Areale <i>in situ</i> : provincie di Viterbo, Rieti e Roma Grado di rischio: medio
	Maggiolina	Areale <i>in situ</i> : provincie di Rieti, Viterbo e Roma Grado di rischio: alto
	Morona	
	Ravenna a gambo corto	
	Ravenna a gambo lungo	
	Ravenna precoce	Areale <i>in situ</i> : provincie di Rieti e Roma Grado di rischio: alto
	Ravenna tardiva	Areale <i>in situ</i> : provincie di Rieti e Roma Grado di rischio: alto
	Petrocca	Areale <i>in situ</i> : provincie di Rieti e Roma Grado di rischio: alto
Lingua de Fori	Grado di rischio: alto	
Melo	Agre di Sezze	Areale <i>in situ</i> : Lazio Grado di rischio: alto
	Agre di Viterbo	
	Appia	
	Capo d'Asino	
	Cocoine	
	Dolce di Sezze	
	Fragola	
	Francesca	
	Gaetana	
	Maiolina	
	Nana	
	Paoluccia	
	Paradisa	
	Pontella	
	Prata	
	Rosetta o Rosone	
	S. Agostino	
	Tonnorella	
	Zuccherina	
	Calvilla	
	Cipolla	
	Cerina	Areale <i>in situ</i> : Lazio Grado di rischio: medio
	Francesca di Castelliri	Areale <i>in situ</i> : provincia di Frosinone Grado di rischio: alto
Limoncella	Areale <i>in situ</i> : Lazio Grado di rischio: medio	
M'briachella	Areale <i>in situ</i> : provincie di Roma e Rieti Grado di rischio: alto	
Pianella	Areale <i>in situ</i> : Lazio Grado di rischio: alto	
Rosa	Grado di rischio: alto	

	Rosa piatta ciocciara	Areale in situ: provincia di Frosinone Grado di rischio: alto
	Rosa gentile	Areale in situ: provincia di Roma Grado di rischio: alto
	S. Giovanni	Areale in situ: Lazio
	Spugnaccia	Grado di rischio: alto
	Verdona	Areale in situ: provincia di Rieti
	Verdonica	Grado di rischio: alto
	Sublacense	Areale in situ: provincia di Roma Grado di rischio: alto
	Velletrana	Areale in situ: provincia di Roma Grado di rischio: alto
	Bebè	Areale in situ: comune di Poggio Mirteto (RI) e comuni confinanti Grado di rischio: alto
Melograno	Di Gaeta MG1	Areale in situ: provincia di Latina Grado di rischio: alto
	Di Gaeta MG2	
	Di Formia MG3	
	Di Formia MG4	
Nocciolo	Barrettona	Areale in situ: provincia di Viterbo Grado di rischio: medio
	Casamale o nostrana (Comune di Sicilia)	Areale in situ: provincia di Viterbo Grado di rischio: alto
	Rosa (Nocchia R.)	Areale in situ: provincia di Viterbo Grado di rischio: alto
Olivo	Salvia cl. Montelibretti 6	Areale in situ: comuni di Montelibretti, Palombara Sabina, Nerola, Moricone (RM) e Fara in Sabina (RI) Grado di rischio: medio
	Marina	Areale in situ: comuni di San Donato Valcomino, Alvito, Gallinara, Settefrati (FR) Grado di rischio: medio
	Sirole cl. Soratte1	Areale in situ: comuni di Civitella San Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Nazzano, Ponzano Romano, Rignano, Sant'Oreste, Torrita Tiberina (RM) Grado di rischio: basso
	Minutella Casarè	Areale in situ: comuni di Priverno, Sonnino, Itri (LT) Grado di rischio: medio
	Vallanella	Areale in situ: comuni di Priverno, Sonnino, Itri (LT) Grado di rischio: medio
	Oliva dei Monti	Areale in situ: comuni di Marcellina, Tivoli, San Polo dei Cavalieri (RM) e loro comuni confinanti Grado di rischio: alto
	Palmuta	Areale in situ: comuni di Tivoli, Marcellina, San Polo dei Cavalieri, Palombara Sabina (RM) e loro comuni confinanti Grado di rischio: alto
	Rappaiana	
	Romana	Areale in situ: comuni di Tivoli, Marcellina, San Polo dei Cavalieri, Palombara Sabina (RM) e loro comuni confinanti Grado di rischio: medio
	Rotonda di Tivoli	Areale in situ: comuni di Tivoli, Marcellina, San Polo dei Cavalieri, Palombara Sabina (RM) e loro comuni confinanti Grado di rischio: alto
	Sbuciasacchi	
	Rosciola Nostrana	
	Roscetta Gagliarda	
Pero	Bottiglia	Areale in situ: Lazio Grado di rischio: medio
	Campana	Areale in situ: Lazio Grado di rischio: alto

	Cannella	Areale in situ: provincia di Rieti Grado di rischio: alto
	Cocozzola (Cucuzzara, Zucchini)	Areale in situ: provincia di Roma Grado di rischio: alto
	Del Principe	Areale in situ: provincia di Viterbo Grado di rischio: alto
	Di Posta	Areale in situ: provincia di Frosinone Grado di rischio: alto
	Di S. Cristina (Peruzza)	Areale in situ: provincia di Viterbo Grado di rischio: alto
	Monteleone	Areale in situ: provincia di Viterbo Grado di rischio: medio
	Spina (Spinacarpì, Coccia d'Asino, Casentina)	Areale in situ: Lazio Grado di rischio: medio
	Trentonice	Areale in situ: provincia di Rieti Grado di rischio: alto
	Bacelli	Areale in situ: provincia di Roma Grado di rischio: alto
	Barocca	Grado di rischio: alto
	Angina o Ancina	Areale in situ: Lazio Grado di rischio: medio
	Biancona	Areale in situ: provincie di Roma e Latina Grado di rischio: alto
	Castrese	
	Fegatella	
	Pero-Melo	
	Tunnella	
	Abitir	Areale in situ: provincia di Frosinone Grado di rischio: alto
	De lu Prete	Areale in situ: provincia di Rieti Grado di rischio: alto
	Spadona di Castelmadama	Areale in situ: provincia di Roma Grado di rischio: alto
	Rossa di Maenza	Areale in situ: provincie di Roma, Latina e Frosinone Grado di rischio: alto
	Sellecca	Areale in situ: provincia di Frosinone Grado di rischio: alto
Pesco	Reginella Pesca Uovo (Early Crawford)	Areale in situ: provincie di Roma e Viterbo Grado di rischio: alto
	Reginella II	Areale in situ: provincie di Roma e Viterbo Grado di rischio: alto
	Ala	Areale in situ: provincia di Roma Grado di rischio: alto
	Tardiva di S. Vittorino	Areale in situ: provincia di Roma Grado di rischio: alto
Susino	Coscia di monaca di Ponzano Romano	Areale in situ: Lazio Grado di rischio: medio
	Gallinaro	Areale in situ: Lazio Grado di rischio: medio
	S. Giovanni	Areale in situ: Lazio Grado di rischio: medio
	Recinella	Areale in situ: provincia di Frosinone Grado di rischio: alto
Visciolo	Nana dei Castelli	Areale in situ: Lazio Grado di rischio: alto
Vite	Abbuoto n.	Areale in situ: provincie di Viterbo, Roma, Latina Grado di rischio: medio
	Aleatico n.	Areale in situ: provincie di Viterbo, Roma, Latina, Rieti Grado di rischio: basso
	Bombino bianco b.	Areale in situ: Lazio Grado di rischio: basso

	Bombino nero n.	Areale <i>in situ</i>: provincie di Roma, Frosinone Grado di rischio: medio
	Cannaiola di Marta n.	Areale <i>in situ</i>: comuni di Marta, Tuscania e Capodimonte (VT) Grado di rischio: medio
	Capolongo b.	Areale <i>in situ</i>: provincia di Frosinone Grado di rischio: medio
	Greco b.	Areale <i>in situ</i>: Lazio Grado di rischio: medio
	Greco bianco b.	Areale <i>in situ</i>: provincie di Viterbo, Roma, Latina Grado di rischio: medio
	Greco nero n.	Areale <i>in situ</i>: provincie di Viterbo, Roma, Latina Grado di rischio: medio
	Lecinaro n.	Areale <i>in situ</i>: provincia di Frosinone Grado di rischio: medio
	Maturano b. (Motulano)	Areale <i>in situ</i>: provincia di Frosinone Grado di rischio: medio
	Moscato di Terracina	Areale <i>in situ</i>: provincie di Roma, Latina, Frosinone Grado di rischio: basso
	Nero Buono n.	Areale <i>in situ</i>: provincie di Latina e Roma Grado di rischio: basso
	Olivella nera n.	Areale <i>in situ</i>: provincia di Frosinone Grado di rischio: medio
	Pampanaro b.	Areale <i>in situ</i>: provincia di Frosinone Grado di rischio: medio
	Passerina b.	Areale <i>in situ</i>: provincie di Frosinone e Roma Grado di rischio: basso
	Pecorino b.	Areale <i>in situ</i>: provincia di Rieti Grado di rischio: medio
	Pellegrino	Areale <i>in situ</i>: Lazio Grado di rischio: medio
	Pizzutello bianco (denominazioni locali: Dito di Donna; pizzutello di Tivoli)	Areale <i>in situ</i>: Lazio Grado di rischio: basso
	Rosciola r.	Areale <i>in situ</i>: provincia di Roma Grado di rischio: medio
	Verdello b.	Areale <i>in situ</i>: provincie di Viterbo e Rieti Grado di rischio: basso
	Pizzutello nero	Areale <i>in situ</i>: Lazio Grado di rischio: alto
	Nerone	Areale <i>in situ</i>: comuni di Agosta, Canterano, Cervara di Roma, Gerano, Marano Equo, Rocca Canterano, Subiaco Grado di rischio: alto
	Nostrano	Areale <i>in situ</i>: comune di Piglio (FR) Grado di rischio: alto
Aglio	Rosso di Castelliri	Areale <i>in situ</i>: comuni di Castelliri e Isola del Liri (FR) Grado di rischio: medio
	Rosso di Proceno	Areale <i>in situ</i>: comune di Proceno (VT) Grado di rischio: medio
Carciofo	Campagnano	Areale <i>in situ</i>: provincie di Roma, Viterbo e Latina Grado di rischio: medio
	Castellammare	
Cavolo broccolo	Cavolo Rapa di Atina	Areale <i>in situ</i>: comuni della Val di Comino (FR). Grado di rischio: alto
	Chiaccheteglio	Areale <i>in situ</i>: comune di Priverno (LT) Grado di rischio: alto
	Pastardone	Areale <i>in situ</i>: comuni di Atina e Villa Latina (FR) Grado di rischio: alto
Cicerchia di Campodimele		Areale <i>in situ</i>: comune di Campodimele (LT) Grado di rischio: medio

Cima di rapa	Broccoletto di Castelliri	Areale in situ: comune di Castelliri (FR) Grado di rischio: alto
	Broccoletto di Priverno	Areale in situ: comuni di Priverno, Roccasecca dei Volsci, Maenza, Roccasecca, Pontinia, Prossedi, Sonnino (LT) Grado di rischio: alto
	Rapa Catalogna di Roccasecca	Areale in situ: comuni di Roccasecca, Pontecorvo, Castrocielo, San Giovanni in Carico, Col felice, Rocca d'Arce, Colle S. Magno (FR) Grado di rischio: medio
Cece Di Canepina		Areale in situ: comune di Canepina (VT) Grado di rischio: alto
Fagiolo	a Pisello	Areale in situ: comune di Colle di Tora (RI) Grado di rischio: alto
	Borbontino	Areale in situ: comune di Borbona (RI) Grado di rischio: basso
	Cannellino di Atina	Areale in situ: comuni di Atina, Casalattico, Casalvieri, Gallinaro, Picinisco, Villa Latina (FR) Grado di rischio: basso
	Cappellette di Vallepietra	Areale in situ: comuni di Arsoli, Marano Equo, Vivaro Romano, Riofreddo, Vallinfreda, Vallepietra (RM) Grado di rischio: alto; Regina di Marano Equo Grado di rischio: medio
	Cioncone	
	Fagiolina Arsolana	
	Fagiolone di Vallepietra	
	Pallino di Vallepietra	
	Regina di Marano Equo	
	Romanesco di Vallepietra	
	di Gradoli o del Purgatorio	Areale in situ: provincia di Viterbo Grado di rischio: medio
	Ciavatton piccolo	Areale in situ: provincia di Viterbo Grado di rischio: alto
	Giallo	
	Solfarino	
	Verdolino	
	Cannellino rosso di Piumarola	Areale in situ: comuni di Villa Santa Lucia e Piedimonte San Germano (FR) Grado di rischio: medio
	Cannellino grigio di Piumarola	Grado di rischio: medio
Gentile di Labro	Areale in situ: comune di Labro (RI) Grado di rischio: medio	
Mughetto	Areale in situ: comune di Accumoli e Amatrice (RI) Grado di rischio: medio	
Chiarinelli		
Ciavatton di Grisciano (sinonimo: Fagiolone di Grisciano)		
Farro Dell'Alta Valle del Tronto		Areale in situ: comuni di Leonessa, Amatrice, Accumoli, Cittareale, Posta, Borbona, Rivodutri, Morro Reatino, Labro, Colli sul Velino, Fiamignano e Petrella Salto (RI) Grado di rischio: medio
Finocchio di Tarquinia		Areale in situ: Comune di Tarquinia (VT) e comuni limitrofi Grado di rischio: alto
Fragolina di Nemi		Areale in situ: Comune di Nemi (RM) e comuni limitrofi Grado di rischio: alto
Lenticchia	di Onano	Areale in situ: Comune di Onano (VT) Grado di rischio: medio
	di Rascino	Areale in situ: Comune di Fiamignano (RI) e Comune di Petrella Salto (RI) Grado di rischio: medio

	di Ventotene	Areale <i>in situ</i>: Comune di Ventotene (LT) Grado di rischio: medio
Mais Agostinella		Areale <i>in situ</i>: Comune di Vallepietra (RM) Grado di rischio: alto
Peperone Cornetto di Pontecorvo		Areale <i>in situ</i>: comuni di Pontecorvo, Esperia, S.Giorgio a Liri, Pignataro Interamna, Villa S. Lucia, Piedimonte S. Germano, Aquino, Castrocielo, Roccasecca, San Giovanni Incarico (FR) Grado di rischio: basso
Pomodoro	Scatolone di Bolsena	Areale <i>in situ</i>: comune di Bolsena (VT) Grado di rischio: alto
	Spagnoletta del Golfo di Gaeta e Formia (A Patata)	Areale <i>in situ</i>: comuni di Itri, Gaeta, Formia, Minturno, Castelforte, Spigno Saturnia, SS Cosma e Damiano (LT) Grado di rischio: medio
	da secca di Minturno	Areale <i>in situ</i>: comuni di Minturno, Formia, Castelforte (LT) Grado di rischio: alto
Sedano Bianco di Sperlonga		Areale <i>in situ</i>: comuni di Fondi e Sperlonga (LT) Grado di rischio: basso
Trifoglio pratense Trifoglio Bolognino dell'Alto Viterbese		Areale <i>in situ</i>: Provincia di Viterbo Grado di rischio: medio
Zucchini di Cerveteri tipo Romanesco		Areale <i>in situ</i>: comune di Cerveteri e comuni confinanti (RM) Grado di rischio: alto

PSR 2007/2013 del Lazio

BANDO PUBBLICO MISURA 214



REGIONE LAZIO
Assessorato
all'Agricoltura



REGIONE LAZIO
ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013
ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05

MISURA 214
"Pagamenti agroambientali"

BANDO PUBBLICO
Annualità 2013

ALLEGATO 9

Modello di impegno tecnico

PSR 2007/2013 del Lazio

BANDO PUBBLICO MISURA 214

Modello Impegno Tecnico

Regione Lazio
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (Reg. CE 1698/05)
Misura 214 "Pagamenti agroambientali"

azione 214.1 azione 214.2 azione 214.11

Richiedente: _____

CUAA _____

Titolare della domanda n. Ubicazione azienda: Comune

L'azione per la quale viene richiesta l'attivazione prevede, tra l'altro, l'impegno a predisporre un piano di fertilizzazione da redigere sulla base dell'Allegato "Norme tecniche per la redazione dei piani di fertilizzazione" (ALLEGATO 3 del Bando Pubblico)

- Numero di appezzamenti omogenei individuati

- Descrizione/individuazione appezzamento omogeneo:

n.	Comune	Foglio	Particella/e	Sup. Ha	Ordinamento Colturale	Aspetto suolo	Esposizione	Giacitura prevalente

Procedura seguita per l'individuazione degli appezzamento omogenei:

DICHIARO

di essere a conoscenza che gli impegni in materia di fertilizzazione sono:

- elaborare un piano di fertilizzazione sulla superficie sottoposta ad impegno. Tale piano di fertilizzazione sarà elaborato avvalendosi di un'analisi chimico fisica completa del terreno eseguita su ogni appezzamento omogeneo presente in azienda. Qualora nell'azienda vengano individuati più appezzamenti omogenei il beneficiario ha la facoltà di adempiere all'impegno ripartendo le analisi da effettuare tra il primo ed il secondo anno. Per le aziende composte da più corpi spazialmente separati, che individuano più appezzamenti omogenei, è riconosciuta la facoltà di esentare dall'analisi del terreno gli appezzamenti omogenei inferiori a mq 3000, fermo restando l'obbligo per tali aziende di effettuare almeno una analisi del terreno sull'appezzamento omogeneo più rappresentativo;
- effettuare un'analisi chimico fisica minima del terreno, per ogni appezzamento omogeneo, al termine del periodo di impegno e comunicare i risultati analitici ai servizi regionali interessati.
- allegare i piani di fertilizzazione elaborati e i relativi certificati di analisi del terreno (mod. 1) al quaderno di campagna/registo aziendale.

FIRMA DEL RICHIEDENTE _____

FIRMA DEL TECNICO _____



REGIONE LAZIO
Assessorato
all'Agricoltura



REGIONE LAZIO

**ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013
ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05**

**MISURA 215
"Pagamenti per il benessere degli animali"**

**BANDO PUBBLICO
Annualità 2013**

Allegato C

Premessa

La normativa vigente a livello comunitario, nazionale e regionale costituisce il quadro normativo di riferimento per i Bandi Pubblici di cui alla presente determinazione ed è rappresentata dalla versione aggiornata dei regolamenti, delle leggi e delle norme di fonte comunitaria, nazionale e regionale, pertanto i riferimenti normativi richiamati nella DGR 227/2012, laddove necessario, s'intendono adeguati.

Per l'annualità 2013, sono confermate le disposizioni previste dal bando pubblico di cui alla D.G.R. n. 227 del 25 maggio 2012 con le modifiche e integrazioni di seguito riportate.

Si fa presente che il testo da emendare è riportato, di volta in volta, in carattere non sottolineato, con indicazione dei capoversi specifici da modificare, mentre il nuovo testo, che sostituisce quello da modificare, è riportato in carattere sottolineato. Nel caso in cui siano stati sostituiti interi articoli/paragrafi si è omesso di riportare il vecchio testo indicando comunque il numero dell'articolo/paragrafo da modificare e riportando il nuovo testo vigente in carattere sottolineato.

- ✓ **ARTICOLO 1, 2, 3 e 4 Omissis (questi articoli restano tali e quali riportati nell'allegato A alla DGR n. 227 del 25 maggio 2012)**
- ✓ **ARTICOLO 5 "Termini e modalità di presentazione delle domande "**

5.1 – modalità di presentazione

Sono apportate le seguenti modifiche ai capoversi di seguito indicati:

- L'8° capoverso

"I beneficiari, per le suddette fasi di compilazione, stampa e rilascio delle domande di aiuto/pagamento possono avvalersi, previo mandato, di un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) o di altro tecnico. In quest'ultimo caso, sulla base delle direttive impartite dall'Organismo Pagatore, le procedure da seguire ai fini dell'autorizzazione di tali funzionalità e della attribuzione dei diversi CUAA, sono quelle di seguito riportate come già comunicato nella nota n. 202813 del 9/5/2012 omissis"

è così sostituito

"I beneficiari, per le suddette fasi di compilazione, stampa e rilascio delle domande di aiuto/pagamento possono avvalersi, previo mandato, di un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) o di altro tecnico. In quest'ultimo caso, sulla base delle direttive impartite dall'Organismo Pagatore, le procedure da seguire ai fini dell'autorizzazione di tali funzionalità e della attribuzione dei diversi CUAA, sono quelle di seguito riportate come già comunicato nella nota n. 62694 del 15/02/2013 .. omissis"

- Il 9° capoverso

"la documentazione di cui al punto precedente, per l'annualità 2012 come già comunicato con nota n. 202813 del 9/5/2012 dovrà pervenire per l'annualità 2012, ai medesimi indirizzi della Direzione Regionale Agricoltura, entro il 22 maggio 2012. .. Omissis"

è così sostituito:

"la documentazione di cui al punto precedente, per l'annualità 2013 come già comunicato con nota n. 62694 del 15/02/2013 dovrà pervenire per l'annualità 2013, ai medesimi indirizzi della Direzione Regionale Agricoltura, entro il 29 marzo 2013 ...omissis" .

5.2.2 "Termini di presentazione delle domande"

- Sono apportate le seguenti modifiche ai capoversi di seguito indicati:

I capoversi:

"In linea con quanto fissato dalla circolare dell'Organismo Pagatore Agea n. 4 prot n. UMU.2012.141 del 02/03/2012, per l'annualità 2012, Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al **9 giugno 2012**. E' possibile la presentazione delle domande di modifica ai sensi degli articoli 14 e 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009 entro il 9 giugno 2012.

Le domande iniziali/conferma pervenute oltre il 9 giugno 2012 sono irricevibili.

Relativamente al primo anno di impegno la domanda di aiuto iniziale ha anche validità quale domanda di pagamento per la richiesta ai fini della liquidazione degli aiuti relativi al I anno.

In riferimento alle date di scadenza sopra riportate, eventuali proroghe concesse dall'Organismo pagatore Agea, saranno direttamente applicabili senza che sia necessario procedere con il formale recepimento da parte dell'Autorità di gestione del PSR 2007/2013 Lazio.

... omissis"

sono così sostituiti:

"In linea con quanto fissato dalla circolare dell'Organismo Pagatore Agea n. 39 dell'Organismo Pagatore Agea Prot. n. UMU/2012/1468 del 30/10/2012, per l'annualità 2013, Il termine ultimo per la presentazione delle domande (rilascio informatico) è fissato al **10 giugno 2013**. E' possibile la presentazione delle domande di modifica ai sensi degli articoli 14 e 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009 entro il 10 giugno 2013.

Le domande iniziali/conferma pervenute oltre il 10 giugno 2013 sono irricevibili.

Relativamente al primo anno di impegno la domanda di aiuto iniziale ha anche validità quale domanda di pagamento per la richiesta ai fini della liquidazione degli aiuti relativi al I anno.

In riferimento alle date di scadenza sopra riportate, eventuali proroghe concesse dall'Organismo pagatore Agea, saranno direttamente applicabili senza che sia necessario procedere con il formale recepimento da parte dell'Autorità di gestione del PSR 2007/2013 Lazio.

... omissis"

Inoltro cartaceo della domanda di aiuto/pagamento"

Sono apportate le seguenti modifiche ai capoversi di seguito indicati:

- Il 1° capoverso

"Una copia della *domanda cartacea firmata in originale corredata degli allegati tecnici* di cui al successivo articolo dovrà essere inoltrata presso le Aree Settori Provinciali Agricoltura (ASPA) competenti per territorio, entro e non oltre le ore 18 del giorno **31 agosto 2012**."

è così sostituito:

“Una copia della domanda cartacea firmata in originale corredata degli allegati tecnici di cui al successivo articolo dovrà essere inoltrata presso le Aree Settori Provinciali Agricoltura (ASPA) competenti per territorio, entro e non oltre le ore 18 del giorno **21 giugno 2013.**”

- ✓ **ARTICOLO 6 e 7 Omissis (questi articoli restano tali e quali riportati nell'allegato A alla DGR n. 227 del 25 maggio 2012)**
- ✓ **ARTICOLO 8 “Programmazione finanziaria e criteri di priorità per la selezione delle domande”**

Sono apportate le seguenti modifiche ai capoversi di seguito indicati:

- Il 4° capoverso

“Per l’annualità 2012 sarà stabilita, con successivi provvedimenti dirigenziali che terranno conto degli esiti istruttori relativi alle domande di aiuto presentate a valere sull’annualità 2011 nonché dell’avanzamento procedurale e finanziario della misura e dell’intero programma, la dotazione per la copertura finanziaria delle domande di aiuto iniziali (primo anno di impegno) presentate nell’annualità 2012”

è così sostituito:

“Per l’annualità 2013 sarà stabilita, con successivi provvedimenti dirigenziali che terranno conto degli esiti istruttori relativi alle domande di aiuto presentate a valere sull’annualità 2012 nonché dell’avanzamento procedurale e finanziario della misura e dell’intero programma, la dotazione per la copertura finanziaria delle domande di aiuto iniziali (primo anno di impegno) presentate nell’annualità 2013”.

- ✓ **ARTICOLO 9 Omissis (questo articolo resta tale e quale riportato nell'allegato A alla DGR n. 227 del 25 maggio 2012)**
- ✓ **ARTICOLO 10 “Valutazione ed istruttoria delle domande”**

Sono apportate le seguenti modifiche al paragrafo 10.1:

10.1 Istruttoria delle domande

Il paragrafo è così sostituito:

Il procedimento amministrativo inerente la concessione del contributo si intende avviato, in ottemperanza alle disposizioni della L. 241/90 e sue mmii., dal giorno successivo al termine ultimo stabilito per la presentazione delle domande di aiuto cartacea.

Ciascuna Area Settore Provinciale Agricoltura (ASPA) competente per territorio provvede, entro i 30 giorni successivi alla data fissata per l’acquisizione delle istanze, a determinare la *ricevibilità delle domande.*

Sono irricevibili le domande di aiuto/pagamento:

- presentate oltre i termini stabiliti nell'articolo "Termini e modalità di presentazione delle domande" per il rilascio informatico o per l'inoltro della documentazione cartacea;
- incompleta dei documenti ritenuti essenziali, come specificati nell'articolo 6 "documentazione" del presente Bando;
- non sottoscritte dal richiedente;

I requisiti e le condizioni di ammissibilità richieste per l'accesso al regime di aiuti devono essere posseduti, dal soggetto richiedente, al momento della presentazione della domanda, fatte salve diverse indicazioni specificate nel presente Bando.

Entro 90 (novanta) giorni dal termine stabilito per la presentazione delle domande cartacee l'ASPA competente per territorio dovrà comunicare al soggetto richiedente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento di irricevibilità. Avverso tale provvedimento potrà essere proposto ricorso alla Direzione Regionale Agricoltura, nel termine di gg. 30 decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento. Il ricorso deve risolversi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte della Regione le quali devono essere tempestivamente comunicate al ricorrente. Trascorsi 90 giorni e in assenza di comunicazione della Regione, opera il silenzio diniego e pertanto il ricorso si intende respinto.

Ammissibilità

Determinata la ricevibilità delle domande, le ASPA provvedono alla individuazione del responsabile del procedimento amministrativo ed allo svolgimento dei controlli amministrativi delle istanze pervenute, accertando l'esattezza dei dati dichiarati in domanda, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di ammissibilità per la concessione dell'aiuto, ivi compresa la verifica amministrativa degli impegni assunti. In sede istruttoria si provvederà anche all'assegnazione dei punteggi relativi alle priorità (criteri di selezione) attribuite, dichiarate in domanda ed accertate in fase istruttoria. In funzione dell'esito di tali verifiche ed accertamenti sarà determinata l'**ammissibilità** delle domande di aiuto, fase che, per l'annualità 2013, dovrà essere completata entro **sei mesi** a decorrere dalla data fissata per la presentazione delle domande cartacee e comunque non oltre il 16 dicembre 2013.

Non saranno ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente Bando Pubblico;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto così come previsti dall'art. 6 "documentazione", fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell'Amministrazione;
- erronee, salvo il caso di errori palesi riconosciuti dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 21 del Reg. 1122/2009

I requisiti e le condizioni di ammissibilità richieste per l'accesso al regime di aiuti devono essere posseduti, dal soggetto richiedente, al momento della presentazione della domanda, fatte salve diverse indicazioni specificate nel presente Bando.

Lo svolgimento dei controlli amministrativi è subordinato ad alcune verifiche da effettuarsi nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC), di cui alle funzioni ed alle competenze attribuite all'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) nell'ambito del sistema SIAN. Ciò presuppone che alcune attività di controllo siano svolte o coordinate da AGEA e pertanto le fasi che ne conseguono e le relative scadenze potranno subire modifiche in ragione dell'operatività della stessa nonché delle direttive impartite dai competenti uffici di coordinamento.

Con determinazioni Dipartimentali saranno approvati gli elenchi provinciali delle domande di aiuto ammissibili e di quelle non ammissibili. Con le stesse determinazioni, si provvederà all'approvazione:

- delle graduatorie uniche regionali, qualora gli stanziamenti annuali previsti per l'attuazione della misura non garantiscono la copertura finanziaria di tutte le domande istruite con esito positivo e ritenute ammissibili, con specificazione delle domande di aiuto ammesse a finanziamento e di quelle ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi;
- dell'elenco regionale delle domande non ammissibili all'aiuto, ivi comprese le domande dichiarate irricevibili.

La Regione non assume alcun impegno vincolante nei confronti degli agricoltori per i quali la domanda di aiuto/pagamento è stata istruita con esito negativo e ritenuta non ammissibile oppure ritenuta ammissibile ma non finanziabile per carenza di fondi. In tal caso si procederà all'archiviazione della stessa ed il richiedente non ha nulla a pretendere dall'Amministrazione.

Per le domande di pagamento (conferma annuale dell'impegno) non si procede all'approvazione delle graduatorie di ammissibilità.

Dette determinazioni saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet regionale (indirizzo: www.agricoltura.regione.lazio.it)

La dichiarazione di non ammissibilità della domanda a seguito dell'istruttoria condotta, con indicazione delle motivazioni che ne hanno determinato l'esclusione dal regime di aiuto, sarà comunicata all'intestatario della domanda medesima.

Avverso i provvedimenti definitivi di non ammissibilità può essere presentato:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento.
- ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria ove ne ricorrano le condizioni.

✓ **ARTICOLO 11 "Controlli e sanzioni"**

L'intero articolo 11 è così sostituito:

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

A riguardo si ribadisce che:

- il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base alla normativa vigente;
- il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/azione cui è subordinata la concessione dell'aiuto, ai sensi dell'art. 18 del regolamento CE n. 65/2011 e successive mmii, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata

dell'inadempienza; si fa presente che in tale ambito si applicano le disposizioni attuative di cui alla DGR n. 584 del 05/12/2012 e successive mmeii ;

- il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative ad un numero di animali dichiarato superiore a quello determinato in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto dall'art. 17 del regolamento CE 65/2011 e successive mm. e ii.

Si fa espressa riserva di modifica del presente Bando, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni **alla luce degli adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento.**

- ✓ **ARTICOLO 12 Omissis (questo articolo resta tale e quale riportato nell'allegato A alla DGR n. 227 del 25 maggio 2012)**